

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 gennaio 2019

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1735] (19CE0149).....</u>	<i>Pag.</i> 1
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1736] (19CE0150).....</u>	<i>Pag.</i> 3
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1737] (19CE0151).....</u>	<i>Pag.</i> 4
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1738] (19CE0152).....</u>	<i>Pag.</i> 5
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1739] (19CE0153).....</u>	<i>Pag.</i> 6
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1740] (19CE0154).....</u>	<i>Pag.</i> 7
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1741] (19CE0155).....</u>	<i>Pag.</i> 9
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1742] (19CE0156).....</u>	<i>Pag.</i> 10
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1743] (19CE0157).....</u>	<i>Pag.</i> 11
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1744] (19CE0158).....</u>	<i>Pag.</i> 12




<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1745] (19CE0159).....</u>	<i>Pag.</i> 14
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1746] (19CE0160).....</u>	<i>Pag.</i> 15
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1747] (19CE0161).....</u>	<i>Pag.</i> 16
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1748] (19CE0162).....</u>	<i>Pag.</i> 17
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1749] (19CE0163).....</u>	<i>Pag.</i> 18
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1750] (19CE0164).....</u>	<i>Pag.</i> 20
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1751] (19CE0165).....</u>	<i>Pag.</i> 21
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1752] (19CE0166).....</u>	<i>Pag.</i> 22
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1753] (19CE0167).....</u>	<i>Pag.</i> 24
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1754] (19CE0168).....</u>	<i>Pag.</i> 25
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1755] (19CE0169).....</u>	<i>Pag.</i> 26
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1756] (19CE0170).....</u>	<i>Pag.</i> 28
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1757] (19CE0171).....</u>	<i>Pag.</i> 29
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1758] (19CE0172).....</u>	<i>Pag.</i> 30
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1759] (19CE0173).....</u>	<i>Pag.</i> 31
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1760] (19CE0174).....</u>	<i>Pag.</i> 32
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1761] (19CE0175).....</u>	<i>Pag.</i> 33



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1762] (19CE0176).....</u>	<i>Pag.</i> 34
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1763] (19CE0177).....</u>	<i>Pag.</i> 35
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1764] (19CE0178).....</u>	<i>Pag.</i> 38
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1765] (19CE0179).....</u>	<i>Pag.</i> 40
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1766] (19CE0180).....</u>	<i>Pag.</i> 41
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2018/1767] (19CE0181).....</u>	<i>Pag.</i> 42
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 34/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2018/1768] (19CE0182).....</u>	<i>Pag.</i> 43
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2018/1769] (19CE0183).....</u>	<i>Pag.</i> 44
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1770] (19CE0184).....</u>	<i>Pag.</i> 47
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1771] (19CE0185).....</u>	<i>Pag.</i> 48
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1772] (19CE0186).....</u>	<i>Pag.</i> 49
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 39/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1773] (19CE0187).....</u>	<i>Pag.</i> 50
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2018/1774] (19CE0188).....</u>	<i>Pag.</i> 51
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2018/1775] (19CE0189).....</u>	<i>Pag.</i> 52
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1776] (19CE0190).....</u>	<i>Pag.</i> 53
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1777] (19CE0191).....</u>	<i>Pag.</i> 54
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2018/1778] (19CE0192).....</u>	<i>Pag.</i> 55
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2018/1779] (19CE0193).....</u>	<i>Pag.</i> 56


Pubblicati nel n. L 297 del 22 novembre 2018



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1781 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (19CE0195).....</u>	Pag. 57
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1782 della Commissione, del 15 novembre 2018, che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2018 e 2019 per i servizi di navigazione aerea della Romania e del Portogallo, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 390/2013 [notificata con il numero C(2018) 7486] (19CE0196).....</u>	Pag. 59
<u>Raccomandazione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 9 novembre 2018, a favore della proroga di un anno del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) [2018/1783] (19CE0197).....</u>	Pag. 62
<i>Publicati nel n. L 292 del 19 novembre 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di invecchiamento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19CE0198).....</u>	Pag. 63
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1785 della Commissione, del 15 novembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (19CE0199).....</u>	Pag. 67
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1786 della Commissione, del 19 novembre 2018, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Chianti Classico» (DOP) (19CE0200).....</u>	Pag. 70
<u>Decisione (PESC) 2018/1787 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (19CE0201).....</u>	Pag. 71
<u>Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (19CE0202).....</u>	Pag. 73
<u>Decisione (PESC) 2018/1789 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi (19CE0203).....</u>	Pag. 86
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1790 della Commissione, del 16 novembre 2018, che abroga la decisione 2002/623/CE recante note orientative per la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2018) 7513] (19CE0204).....</u>	Pag. 94
<u>Decisione (PESC) 2018/1791 del comitato politico e di sicurezza, del 6 novembre 2018, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018) (19CE0205).....</u>	Pag. 96
<u>Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 9 novembre 2018, relativa all'adozione delle priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 [2018/1792] (19CE0206).....</u>	Pag. 98
<i>Publicati nel n. L 293 del 20 novembre 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/1793 della Commissione, del 20 novembre 2018, recante approvazione di una modifica della scheda tecnica di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata nell'allegato III del regolamento n. 110/2008 che comporta modifiche dei requisiti principali [«Ron de Guatemala» (IG)] (19CE0207).....</u>	Pag. 105



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1794 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (19CE0208).....</u>	Pag. 107
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19CE0209).....</u>	Pag. 109
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron (19CE0210).....</u>	Pag. 119
<u>Decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (19CE0211).....</u>	Pag. 122
<i>Publicati nel n. L 294 del 21 novembre 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/1798 della Commissione, del 21 novembre 2018, che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione per l'anno di riferimento 2019 (19CE0212).....</u>	Pag. 127
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 della Commissione, del 21 novembre 2018, relativo alla realizzazione di un'azione statistica diretta temporanea ai fini della diffusione di una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km2 (19CE0213).....</u>	Pag. 144
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1800 della Commissione, del 21 novembre 2018, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2019 e 2020 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli (19CE0214).....</u>	Pag. 153
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1801 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA (19CE0215).....</u>	Pag. 156
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1802 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (19CE0216).....</u>	Pag. 158
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1803 della Commissione, del 20 novembre 2018, che autorizza la Francia a concludere un accordo, rispettivamente, con Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna affinché i trasferimenti di fondi tra la Francia e ognuno dei suddetti territori siano considerati trasferimenti di fondi all'interno della Francia conformemente al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 7434] (19CE0217).....</u>	Pag. 160
<i>Publicati nel n. L 296 del 22 novembre 2018</i>	
<u>La decisione del Comitato misto SEE n. 243/2016 (Avviso al lettore) (19CE0194).....</u>	Pag. 162
<i>Publicato nel n. L 297 del 22 novembre 2018</i>	
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 244/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1804] (19CE0218).....</u>	Pag. 163
<i>Publicato nel n. L 296 del 22 novembre 2018</i>	



RETTIFICHE

Rettifica alla decisione (PESC) 2018/1787 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 293 del 20 novembre 2018) (19CE0239)..... Pag. 166


Rettifica della decisione (UE) 2018/1464 del Consiglio del 28 settembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di elenchi di persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al capo 24 dell'accordo (GU L 245 del 1° ottobre 2018) (19CE0240)..... Pag. 166

Rettifica della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5 giugno 2015) (19CE0241)..... Pag. 167

Publicati nel n. L 296 del 22 novembre 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1735]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'elenco dei paesi di cui all'articolo 9 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda le condizioni di importazione e l'elenco dei paesi di cui all'articolo 9 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, relativo ad un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE il capitolo I è così modificato:

1. al punto 115 [regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione] della parte 1.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32014 R 0359**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014 (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 10),
 - **32014 R 0494**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014 (GU L 139 del 14.5.2014, pag. 11).»
2. Dopo il punto 150 [regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione] della parte 1.2 è inserito il seguente punto:
 - «151. **32014 R 0636**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, relativo ad un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 16).»

⁽¹⁾ GU L 107 del 10.4.2014, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 139 del 14.5.2014, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 175 del 14.6.2014, pag. 16.



Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 359/2014, (UE) n. 494/2014 e (UE) n. 636/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1736]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1196 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica gli allegati della decisione 2007/275/CE relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 137 [decisione 2007/275/CE della Commissione] della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 1196**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1196 della Commissione, del 20 luglio 2016 (GU L 197 del 22.7.2016, pag. 10).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1196 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 197 del 22.7.2016, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1737]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1811 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della provincia di Brindisi della Regione Puglia in Italia come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 1811**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1811 della Commissione, dell'11 ottobre 2016 (GU L 276 del 13.10.2016, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1811 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 276 del 13.10.2016, pag. 11.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 4/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1738]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1096 della Commissione, del 6 luglio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di partite di determinate specie di pesci destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali relative all'alfavirus dei salmonidi (SAV) approvate a norma della decisione 2010/221/UE⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 86 (Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1096**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1096 della Commissione, del 6 luglio 2016 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 28).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1096 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 182 del 7.7.2016, pag. 28.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 5/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1739]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/27 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l'allegato III e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I, è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0027**: Regolamento (UE) 2016/27 della Commissione, del 13 gennaio 2016 (GU L 9 del 14.1.2016, pag. 4).»*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/27 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 9 del 14.1.2016, pag. 4.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1740]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione, del 4 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1833 della Commissione, del 17 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di lectine di fagiolo (lectine di *Phaseolus vulgaris*) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Biolek Sp. z o.o.) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1881 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 per quanto riguarda l'attività minima della 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) Al punto 55 [regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 R 1881**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1881 della Commissione, del 24 ottobre 2016 (GU L 289 del 25.10.2016, pag. 15).»
- 2) Dopo il punto 174 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1220 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
«175. **32016 R 1768**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione, del 4 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 (GU L 270 del 5.10.2016, pag. 4).
176. **32016 R 1833**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1833 della Commissione, del 17 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di lectine di fagiolo (lectine di *Phaseolus vulgaris*) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Biolek Sp. z o.o.) (GU L 280 del 18.10.2016, pag. 19).»
- 3) Il testo del punto 1zzzzzo (Regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1768, (UE) 2016/1833 e (UE) 2016/1881 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 270 del 5.10.2016, pag. 4.
⁽²⁾ GU L 280 del 18.10.2016, pag. 19.
⁽³⁾ GU L 289 del 25.10.2016, pag. 15.
⁽⁴⁾ GU L 256 del 29.9.2009, pag. 28.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 7/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1741]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 45zu (Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione) del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0646**: Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016 (GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1).»*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/646 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 8/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1742]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 46a [regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

- **32016 R 1824**: Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1).»;

- 2) al punto 46b [regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

- **32016 R 1824**: Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1).»;

- 3) al punto 46d [regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

- **32016 R 1824**: Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/1824 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 9/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1743]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 della Commissione, del 6 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 46c (Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 1825**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 della Commissione, del 6 settembre 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 47).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 279 del 15.10.2016, pag. 47.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 10/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1744]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli e che modifica e rettifica i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 relativamente alla costruzione dei veicoli e alle prescrizioni generali, ambientali e delle unità di propulsione, alle prescrizioni concernenti la frenatura dei veicoli e alle prescrizioni di sicurezza funzionale dei veicoli⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 40 [regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 R 1788**: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»;
- 2) al punto 40a [regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32016 R 1788**: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»;
- 3) al punto 40b [regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32016 R 1788**: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»;
- 4) al punto 40c [regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32016 R 1788**: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»;
- 5) al punto 41 [regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32016 R 1788**: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/1788 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

⁽¹⁾ GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1745]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1789 della Commissione, del 7 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40d [regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione] del capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 1789**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1789 della Commissione, del 7 settembre 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 60).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1789 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 277 del 13.10.2016, pag. 60.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 12/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1746]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1125 della Commissione, del 10 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nel Katsubushi (tonnetto striato essiccato) e in alcune aringhe del Baltico affumicate ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1125**: Regolamento (UE) 2015/1125 della Commissione, del 10 luglio 2015 (GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/1125 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 7.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 13/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1747]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1855 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 54zzzzz (Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 L 1855**: Direttiva (UE) 2016/1855 della Commissione, del 19 ottobre 2016 (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 19).»*Articolo 2*Il testo della direttiva (UE) 2016/1855 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 284 del 20.10.2016, pag. 19.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 14/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1748]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0156:** Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016 (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 1)».

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0156:** Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016 (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 1)».

*Articolo 3*Il testo del regolamento (UE) 2016/156 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 5*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 31 del 6.2.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 15/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1749]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze *Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, ioduro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, *Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040 e *Beauveria bassiana* ceppo GHA ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/440 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/452 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di captano, propiconazolo e spiroxamina in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciazofamid, ciclossidim, acido difluoroacetico, fenoxicarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-metile, mandestrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin e teflutrin in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 0439**: Regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 31).
- **32016 R 0440**: Regolamento (UE) 2016/440 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 34).
- **32016 R 0452**: Regolamento (UE) 2016/452 della Commissione, del 29 marzo 2016 (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 10).
- **32016 R 0486**: Regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 marzo 2016 (GU L 90 del 6.4.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 0439**: Regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 31).

⁽¹⁾ GU L 78 del 24.3.2016, pag. 31.⁽²⁾ GU L 78 del 24.3.2016, pag. 34.⁽³⁾ GU L 79 del 30.3.2016, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 90 del 6.4.2016, pag. 1.

- **32016 R 0440**: Regolamento (UE) 2016/440 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 34).
- **32016 R 0452**: Regolamento (UE) 2016/452 della Commissione, del 29 marzo 2016 (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 10).
- **32016 R 0486**: Regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 marzo 2016 (GU L 90 del 6.4.2016, pag. 1).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2016/439, (UE) 2016/440, (UE) 2016/452 e (UE) 2016/486 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 16/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1750]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando che:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantniliprilo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su determinati prodotti ⁽¹⁾ deve essere integrato all'accordo SEE.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0567**: Regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016 (GU L 100 del 15.4.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0567**: Regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016 (GU L 100 del 15.4.2016, pag. 1).»

*Articolo 3*I testi del regolamento (UE) 2016/567 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 5*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 100 del 15.4.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL CCMITATO MISTO SEE

N. 17/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1751]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze *Streptomyces* K61 (precedentemente *S. griseoviridis*), *Candida oleophila* di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), decanoato di metile (CAS 110-42-9), ottanoato di metile (CAS 111-11-5) e terpenoid blend QRD 460 ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0805**: Regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016 (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 95).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0805**: Regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016 (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 95).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/805 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 132 del 21.5.2016, pag. 95.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1752]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di AMTT, diquat, dodina, glufosinato e tritosulfuron in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acequinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, foseetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb, proesadione e tebuconazolo in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 1002**: Regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 1),
- **32016 R 1003**: Regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 46),
- **32016 R 1015**: Regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 1),
- **32016 R 1016**: Regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 22).»

⁽¹⁾ GU L 167 del 24.6.2016, pag. 1.⁽²⁾ GU L 167 del 24.6.2016, pag. 46.⁽³⁾ GU L 172 del 29.6.2016, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 172 del 29.6.2016, pag. 22.

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 1002**: Regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 1),
- **32016 R 1003**: Regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 46),
- **32016 R 1015**: Regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 1),
- **32016 R 1016**: Regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 22).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1002, (UE) 2016/1003, (UE) 2016/1015 e (UE) 2016/1016 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 19/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1753]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1355 della Commissione, del 9 agosto 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tiacloprid ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1355**: Regolamento (UE) 2016/1355 della Commissione, del 9 agosto 2016 (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 4).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1355**: Regolamento (UE) 2016/1355 della Commissione, del 9 agosto 2016 (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 4).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/1355 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 215 del 10.8.2016, pag. 4.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 20/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1754]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1814 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei glicosidi dello steviolo (E 960)⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 69 [regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1814**: Regolamento (UE) 2016/1814 della Commissione, del 13 ottobre 2016 (GU L 278 del 14.10.2016, pag. 37).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1814 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 278 del 14.10.2016, pag. 37.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1755]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1411 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 2016/1413 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE il capitolo XII è così modificato:

1. al punto 54zzzzzp [regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1413**: Regolamento (UE) 2016/1413 della Commissione, del 24 agosto 2016 (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 8).»

2. Al punto 55 [regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1416**: Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione, del 24 agosto 2016 (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 22).»

3. Dopo il punto 118 [regolamento (UE) 2016/1390 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«119. **32016 R 1411**: Regolamento (UE) 2016/1411 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 1).


120. **32016 R 1412**: Regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 6).»

⁽¹⁾ GU L 230 del 25.8.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 25.8.2016, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 230 del 25.8.2016, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 230 del 25.8.2016, pag. 22.



Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1411, (UE) 2016/1412, (UE) 2016/1413 e (UE) 2016/1416 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 22/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1756]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 della Commissione, del 14 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0576**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 della Commissione, del 14 aprile 2016 (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 99 del 15.4.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 23/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1757]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/710 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «carbonato di rame» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/885 della Commissione, del 3 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «epinomectina» ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 0710**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/710 della Commissione, del 12 maggio 2016 (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 6),
- **32016 R 0885**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/885 della Commissione, del 3 giugno 2016 (GU L 148 del 4.6.2016, pag. 1).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/710 e (UE) 2016/885 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 125 del 13.5.2016, pag. 6.⁽²⁾ GU L 148 del 4.6.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 24/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1758]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1444 della Commissione, del 31 agosto 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «idrocortisone aceponato»⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1444**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1444 della Commissione, del 31 agosto 2016 (GU L 235 dell'1.9.2016, pag. 8).»*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1444 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 235 dell'1.9.2016, pag. 8.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 25/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1759]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15vb (direttiva 2005/62/CE della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32016 L 1214**: Direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016 (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 14).»

*Articolo 2*Il testo della direttiva (UE) 2016/1214 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.2016, pag. 14.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 26/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1760]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1618**: Regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione, dell'8 settembre 2016 (GU L 242 del 9.9.2016, pag. 24).»*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/1618 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 242 del 9.9.2016, pag. 24.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 27/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1761]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione, del 12 dicembre 2016, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 2235**: Regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione, del 12 dicembre 2016 (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/2235 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 337 del 13.12.2016, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 28/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1762]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zzp [regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 1802**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell'11 ottobre 2016 (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 34).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 275 del 12.10.2016, pag. 34.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 29/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1763]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1930 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1931 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1935 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1937 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'acido citrico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1943 della Commissione, del 4 novembre 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione, del 4 novembre 2016, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 299 del 5.11.2016, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 299 del 5.11.2016, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 299 del 5.11.2016, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 299 del 5.11.2016, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 299 del 5.11.2016, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 299 del 5.11.2016, pag. 42.

⁽⁷⁾ GU L 299 del 5.11.2016, pag. 45.

⁽⁸⁾ GU L 299 del 5.11.2016, pag. 51.

⁽⁹⁾ GU L 299 del 5.11.2016, pag. 54.

⁽¹⁰⁾ GU L 299 del 5.11.2016, pag. 90.

⁽¹¹⁾ GU L 300 dell'8.11.2016, pag. 14.



(12) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzv (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «12zzzw. **32016 R 1929**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 26).
- 12zzzx. **32016 R 1930**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1930 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 29).
- 12zzzy. **32016 R 1931**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1931 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 33).
- 12zzzz. **32016 R 1932**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 36).
- 12zzzza. **32016 R 1933**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 39).
- 12zzzzb. **32016 R 1934**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 42).
- 12zzzzc. **32016 R 1935**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1935 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 45).
- 12zzzzd. **32016 R 1937**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1937 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 51).
- 12zzzze. **32016 R 1938**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'acido citrico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 54).
- 12zzzzf. **32016 D 1943**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1943 della Commissione, del 4 novembre 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 90).
- 12zzzzg. **32016 D 1950**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione, del 4 novembre 2016, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 dell'8.11.2016, pag. 14).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1929, (UE) 2016/1930, (UE) 2016/1931, (UE) 2016/1932, (UE) 2016/1933, (UE) 2016/1934, (UE) 2016/1935, (UE) 2016/1937 e (UE) 2016/1938 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1943 e (UE) 2016/1950 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 30/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1764]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione, del 1º agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione, del 24 agosto 2016, che approva la sostanza attiva cyantraniliprole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva picolinafen in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione, del 25 agosto 2016, che approva la sostanza attiva isofetamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva etofumesate in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 1056**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016 (GU L 173 del 30.6.2016, pag. 52),
- **32016 R 1313**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione, del 1º agosto 2016 (GU L 208 del 2.8.2016, pag. 1),
- **32016 R 1414**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione, del 24 agosto 2016 (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 16),

⁽¹⁾ GU L 173 del 30.6.2016, pag. 52.⁽²⁾ GU L 208 del 2.8.2016, pag. 1.⁽³⁾ GU L 230 del 25.8.2016, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 231 del 26.8.2016, pag. 20.⁽⁵⁾ GU L 231 del 26.8.2016, pag. 30.⁽⁶⁾ GU L 231 del 26.8.2016, pag. 34.

- **32016 R 1423**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione, del 25 agosto 2016 (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 20),
 - **32016 R 1425**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione, del 25 agosto 2016 (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 30),
 - **32016 R 1426**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione, del 25 agosto 2016 (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 34).»
2. Dopo il punto 13zzzzzzj (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «13zzzzzzk. **32016 R 1414**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione, del 24 agosto 2016, che approva la sostanza attiva cyanraniliprole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 16).
 - 13zzzzzzl. **32016 R 1423**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva picolinafen in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 20).
 - 13zzzzzzm. **32016 R 1425**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione, del 25 agosto 2016, che approva la sostanza attiva isofetamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 30).
 - 13zzzzzzn. **32016 R 1426**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva etofumesate in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 34).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1056, (UE) 2016/1313, (UE) 2016/1414, (UE) 2016/1423, (UE) 2016/1425 e (UE) 2016/1426 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 31/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1765]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1361 della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema «International Sustainability & Carbon Certification system» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1362 della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6as (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/887 della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «6at. **32016 D 1361**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1361 della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema «International Sustainability & Carbon Certification system» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 33).
- 6au. **32016 D 1362**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1362 della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 35).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1361 e (UE) 2016/1362 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 215 del 10.8.2016, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 215 del 10.8.2016, pag. 35.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 32/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1766]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1433 della Commissione, del 26 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6au (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1362 della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«6av. **32016 D 1433**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1433 della Commissione, del 26 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema "Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme" per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE (GU L 232 del 27.8.2016, pag. 13).»

*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1433 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.


Per il comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 232 del 27.8.2016, pag. 13.

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 33/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2018/1767]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. F2, del 23 giugno 2015, in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 3.F1 (decisione n. F1) dell'allegato VI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«3.F2 **32016 D 0211(05)**: Decisione n. F2, del 23 giugno 2015, in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari (GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo della decisione n. F2 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.


Per il comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 11.

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 34/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2018/1768]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3.H3 (decisione n. H3) dell'allegato VI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32016 D 0211(06)**: Decisione n. H7, del 25 giugno 2015 (GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo della decisione n. H7 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 35/2017

del 3 febbraio 2017


che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2018/1769]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/752/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/753/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo di Singapore in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/754/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di Hong Kong in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/755/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'Australia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2040 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di alcune province del Canada in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2041 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Messico in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 311 del 31.10.2014, pag. 55.⁽²⁾ GU L 311 del 31.10.2014, pag. 58.⁽³⁾ GU L 311 del 31.10.2014, pag. 62.⁽⁴⁾ GU L 311 del 31.10.2014, pag. 66.⁽⁵⁾ GU L 298 del 14.11.2015, pag. 25.⁽⁶⁾ GU L 298 del 14.11.2015, pag. 29.⁽⁷⁾ GU L 298 del 14.11.2015, pag. 32.⁽⁸⁾ GU L 298 del 14.11.2015, pag. 38.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Svizzera in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni⁽⁹⁾.
- (10) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «31bcaa. **32014 D 0752**: Decisione di esecuzione 2014/752/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 55).
- 31bcab. **32014 D 0753**: Decisione di esecuzione 2014/753/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo di Singapore in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 58).
- 31bcac. **32014 D 0754**: Decisione di esecuzione 2014/754/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di Hong Kong in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 62).
- 31bcad. **32014 D 0755**: Decisione di esecuzione 2014/755/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'Australia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 66).
- 31bcae. **32015 D 2038**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 25).
- 31bcaf. **32015 D 2039**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 29).
- 31bcag. **32015 D 2040**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2040 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di alcune province del Canada in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 32).
- 31bcah. **32015 D 2041**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2041 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Messico in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 38).
- 31bcai. **32015 D 2042**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Svizzera in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 42).»

⁽⁹⁾ GU L 298 del 14.11.2015, pag. 42.



Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2014/752/UE, 2014/753/UE, 2014/754/UE, 2014/755/UE, (UE) 2015/2038, (UE) 2015/2039, (UE) 2015/2040, (UE) 2015/2041 e (UE) 2015/2042 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) o, se posteriore, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 206/2016 del 30 settembre 2016 ⁽¹⁰⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽¹⁰⁾ GU L 43 del 23.2.2017, pag. 53.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 36/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1770]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/912 della Commissione, del 9 giugno 2016, che retifica il regolamento (UE) n. 1303/2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37dba (Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 0912**: Regolamento (UE) 2016/912 della Commissione, del 9 giugno 2016 (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 28).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/912 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 153 del 10.6.2016, pag. 28.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 37/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1771]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 42e (Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 L 0088**: Direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2014/88/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 38/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1772]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 42 g (Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32016 L 0882**: Direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1° giugno 2016 (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 22).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2016/882 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 146 del 3.6.2016, pag. 22.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 39/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1773]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 42 g (Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 L 0082**: Direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2014/82/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 184 del 25.6.2014, pag. 11.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 40/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2018/1774]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2016/566 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali e che abroga la decisione 2009/584/CE⁽¹⁾.
- (2) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE è necessario modificarne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali istituito dalla decisione (UE) 2016/566, nonché l'allegato XIII al fine di precisare le procedure di associazione a tale gruppo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 55ab (Decisione 2009/584/CE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32016 D 0566**: Decisione (UE) 2016/566 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali e che abroga la decisione 2009/584/CE (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 46).

Modalità per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

In conformità dell'articolo 4 della decisione (UE) 2016/566 della Commissione, ogni Stato EFTA può designare una persona incaricata di partecipare in veste di osservatore alle riunioni del gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali.»

Articolo 2

Il testo del punto 34 (Gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet) del protocollo 37 dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«Gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali (Decisione (UE) 2016/566 della Commissione).»

Articolo 3

Il testo della decisione (UE) 2016/566 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 96 del 12.4.2016, pag. 46.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 41/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2018/1775]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 abroga la decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005 ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVI dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 6 g (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione) è inserito il seguente punto:
«6h. **32016 D 1804**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39).»
2. Il testo del punto 6b (Decisione 2005/15/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2005, pag. 7.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 42/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1776]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2016/1621 della Commissione, del 7 settembre 2016, che adotta il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1eag (Decisione (UE) 2016/611 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1eah. **32016 D 1621**: Decisione (UE) 2016/1621 della Commissione, del 7 settembre 2016, che adotta il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 242 del 9.9.2016, pag. 32).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2016/1621 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 242 del 9.9.2016, pag. 32.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 43/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1777]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2016/2003 della Commissione, del 14 novembre 2016, recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 2e (Decisione 2011/264/UE della Commissione), 2h (Decisione 2011/263/UE della Commissione), 2j (Decisione 2009/300/CE della Commissione), 2r (Decisione 2011/382/UE della Commissione), 2t (Decisione 2011/383/UE della Commissione), 2zg (Decisione 2012/720/UE della Commissione) e 2zh (Decisione 2012/721/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE, è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 2003**: Decisione (UE) 2016/2003 della Commissione, del 14 novembre 2016 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 59).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2016/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 308 del 16.11.2016, pag. 59.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 44/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2018/1778]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 19s (Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1013**: Regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 144).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2016, pag. 144.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 45/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2018/1779]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che integra il regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei prodotti energetici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 27ca (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«27cb. **32016 R 0172**: Regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che integra il regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei prodotti energetici (GU L 33 del 10.2.2016, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/172 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 33 del 10.2.2016, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1781 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni
alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 13 novembre 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

¹⁾ GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.



ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa:

- «104. RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS (alias STATE ORGANIZATION FOR DAMS). Indirizzi:
a) Saddoun St., Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5982, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.»

19CE0195



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1782 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2018

che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2018 e 2019 per i servizi di navigazione aerea della Romania e del Portogallo, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 390/2013

[notificata con il numero C(2018) 7486]

(I testi in lingua rumena e portoghese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri adottano piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo (functional airspace block - «FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.
- (2) La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 ⁽³⁾ la quale stabilisce, tra l'altro, che gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica della Romania e del Portogallo, inclusi rispettivamente nei piani di miglioramento delle prestazioni FAB «Danubio» e FAB «Sud-ovest», sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).
- (3) Nel 2017 la Romania e il Portogallo hanno chiesto alla Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, il permesso di rivedere gli obiettivi di efficienza economica a livello locale per i servizi di rotta e presso i terminali per gli anni 2018 e 2019.
- (4) La documentazione presentata dalla Romania e dal Portogallo è stata esaminata dall'organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, «PRB»), che ha il compito di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La relazione della valutazione per la Romania è stata presentata alla Commissione il 13 aprile 2018 e un ulteriore aggiornamento è stato fornito il 31 agosto 2018. La relazione di valutazione per il Portogallo è stata trasmessa alla Commissione il 2 agosto 2018.
- (5) La Romania e il Portogallo hanno spiegato che i rispettivi servizi sono stati interessati da variazioni dei flussi di traffico causati da crisi geopolitiche e da un andamento economico più favorevole rispetto alle previsioni, che non erano prevedibili al momento dell'adozione dei piani di miglioramento delle prestazioni. La Romania e il Portogallo hanno inoltre fornito elementi di prova, ottenuti sulla base delle relazioni sul monitoraggio delle prestazioni e di documenti supplementari, attestanti a loro avviso il fatto che i presupposti e le motivazioni alla base della fissazione degli obiettivi iniziali non sono più validi.
- (6) Per quanto concerne la Romania, le soglie di allarme per le differenze tra il traffico previsto e il traffico effettivo in tale paese, fissate nel piano di miglioramento delle prestazioni FAB «Danubio», sono state raggiunte per il

⁽¹⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 55).



traffico di rotta per gli anni 2015 e 2017 e per il traffico presso i terminali per gli anni 2016 e 2017. Il traffico di rotta effettivo era superiore, rispetto ai dati previsti, del 13,9 % nel 2015 e del 12,7 % nel 2017. Rispetto ai dati previsti, il traffico presso i terminali effettivo era superiore del 17,5 % nel 2016 e del 23,3 % nel 2017. L'indisponibilità della pianificazione dei voli per grandi porzioni della parte orientale dello spazio aereo ucraino e del Mar Nero ha causato notevoli variazioni nei flussi di traffico. Pur essendo scoppiata nel 2014, la crisi ha avuto una durata più prolungata e conseguenze più gravi per lo spazio aereo rumeno di quanto inizialmente previsto. I flussi di traffico nello spazio aereo rumeno hanno inoltre subito gli effetti della riduzione della domanda di traffico tra la Federazione russa e la Turchia, nonché del reciproco divieto di sorvolo per gli aeromobili immatricolati rispettivamente in Ucraina e nella Federazione russa. Uno sviluppo economico della Romania migliore del previsto ha determinato inoltre notevoli incrementi del traffico presso i terminali. Ad esempio, presso l'aeroporto di Bucarest, il numero di movimenti dei tre maggiori operatori a basso costo è aumentato del 216 % nel periodo dal 2014 al 2017. La Commissione ritiene pertanto che le soglie di allarme siano state raggiunte a causa di circostanze che non erano prevedibili al momento dell'adozione del piano di miglioramento delle prestazioni, che sono insormontabili e che sfuggono al controllo della Romania; considera inoltre soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

- (7) Per quanto concerne il Portogallo, le soglie di allarme per le differenze tra il traffico previsto e il traffico effettivo in tale paese, fissate nel piano di miglioramento delle prestazioni FAB «Sud-ovest», sono state raggiunte per il traffico di rotta e per il traffico presso i terminali per gli anni 2016 e 2017. Il traffico di rotta effettivo era superiore, rispetto ai dati previsti, del 13 % nel 2016 e del 21 % nel 2017. Rispetto ai dati previsti, il traffico presso i terminali effettivo era superiore del 16,2 % nel 2016 e del 28,9 % nel 2017. L'instabilità politica nella regione dell'Africa settentrionale ha indirizzato il traffico turistico verso altre destinazioni, tra cui il Portogallo e le isole Canarie, il che ha comportato un aumento del traffico di rotta nello spazio aereo portoghese. L'imprevisto aumento delle operazioni dei vettori charter e a basso costo, con tassi di crescita a due cifre tra il 2014 e il 2017, ha comportato inoltre un notevole aumento del traffico presso i terminali. La Commissione ritiene pertanto che le soglie di allarme siano state raggiunte a causa di circostanze che non erano prevedibili al momento dell'adozione del piano di miglioramento delle prestazioni, che sono insormontabili e che sfuggono al controllo del Portogallo; considera inoltre soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (8) Oltre a ciò le previsioni di costi formulate dalla Romania nel piano di miglioramento delle prestazioni FAB «Danubio», in particolare per quanto riguarda il personale, non sono più valide in vista dell'aumento del traffico e dell'incremento della complessità del traffico a seguito di una maggiore concentrazione dei flussi di traffico. In effetti, nella primavera del 2016 si sono resi necessari cambiamenti nella struttura dello spazio aereo a livello di interfaccia tra la Romania, la Bulgaria e la Turchia per far fronte allo spostamento dei flussi di traffico, che a loro volta hanno condotto a una maggiore complessità del traffico nella parte settentrionale dello spazio aereo rumeno. La Commissione considera pertanto che, relativamente ai costi, i dati, i presupposti e le motivazioni iniziali su cui si basa la fissazione degli obiettivi iniziali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica non siano più validi e che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (9) Oltre a ciò le previsioni di costi formulate dal Portogallo nel piano di miglioramento delle prestazioni FAB «Sud-ovest», in particolare per quanto riguarda il personale, non sono più valide in vista dell'aumento del traffico. In effetti, le misure concordate per il piano di capacità del fornitore di servizi di navigazione aerea portoghese per attenuare l'impatto dell'aumento del traffico richiede un numero consistente di personale supplementare. La Commissione considera pertanto che, relativamente ai costi, i dati, i presupposti e le motivazioni iniziali su cui si basa la fissazione degli obiettivi iniziali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica non siano più validi e che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (10) In base alla valutazione della documentazione ricevuta, la Commissione ritiene che la Romania e il Portogallo abbiano fornito sufficienti elementi di prova a sostegno della richiesta di rivedere gli obiettivi di efficienza economica a livello locale per gli anni 2018 e 2019.
- (11) La Romania e il Portogallo sono pertanto autorizzati a rivedere i propri obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, per i servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali, per gli anni 2018 e 2019, nella misura necessaria ad affrontare le circostanze che hanno provocato il raggiungimento delle soglie di allarme e sulla base delle prove che i dati, i presupposti e le motivazioni iniziali su cui si basa la fissazione degli obiettivi iniziali non sono più validi.
- (12) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, una volta ottenuto dalla Commissione il consenso a rivedere gli obiettivi pertinenti, la Romania e il Portogallo possono rivedere tali obiettivi e dovrebbero presentare piani di miglioramento delle prestazioni modificati sulla base degli obiettivi rivisti, affinché la Commissione ne valuti la coerenza con gli obiettivi a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania e il Portogallo possono rivedere i loro obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per i servizi di rotta e presso i terminali per gli anni 2018 e 2019. Se decidono di farlo, tali paesi presentano rispettivamente il piano modificato di miglioramento delle prestazioni a livello del blocco funzionale di spazio aereo «Danubio» e il piano modificato di miglioramento delle prestazioni a livello del blocco funzionale di spazio aereo «Sud-ovest», stabilendo tali obiettivi riveduti a livello locale.


Articolo 2

La Romania e la Repubblica portoghese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2018

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

19CE0196



RACCOMANDAZIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO**del 9 novembre 2018****a favore della proroga di un anno del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) [2018/1783]**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1º marzo 2000.
- (2) A norma dell'articolo 80 dell'accordo, il Consiglio di associazione può formulare le raccomandazioni che considera adeguate per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
- (3) Conformemente all'articolo 90 dell'accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.
- (4) L'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio di associazione prevede la possibilità di adottare raccomandazioni, tra una sessione e l'altra, mediante procedura scritta.
- (5) La proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) costituirà la base delle relazioni UE-Marocco nell'anno in corso e permetterà di avviare i negoziati per definire le linee e le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per gli anni a venire,

RACCOMANDA:

Articolo unico


Il Consiglio di associazione, deliberando mediante procedura scritta, raccomanda di prorogare di un anno il piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017).

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2018

*Per il Consiglio di associazione UE-Marocco**La presidente*

F. MOGHERINI

¹⁾ GUL 70 del 18.3.2000, pag. 2.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1784 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 6, lettera b), e l'articolo 46, paragrafo 9, lettera a),


considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 38 a 48 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽²⁾ definiscono norme che integrano le disposizioni sulle pratiche di inverdimento standard stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che modifica diverse disposizioni in materia di pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013, è entrato in vigore il 30 dicembre 2017. Le modifiche relative alle pratiche di inverdimento si applicano dal 1° gennaio 2018. Al fine di assicurare chiarezza e coerenza tra i pertinenti obblighi degli operatori, tali modifiche richiedono l'adeguamento di alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
- (3) Se gli Stati membri decidono che il terreno coperto da erba che non è stato arato da cinque anni o più è considerato prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, o se decidono che la superficie di prato permanente può comprendere altre specie quali determinati arbusti o alberi ai sensi della lettera b) del suddetto comma, o se decidono che alcuni terreni pascolabili sono considerati prato permanente ai sensi del punto c) dello stesso comma, essi dovrebbero adeguare, ove necessario, la propria proporzione di riferimento per tenere conto dei possibili effetti significativi sulla proporzione dovuti all'applicazione di tali decisioni.

¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.


⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).



- (4) A seguito dell'introduzione nell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, della possibilità per gli Stati membri di decidere che un terreno coperto da erba che non è stato arato da cinque anni o più sia considerato prato permanente, una superficie di prato permanente può perdere tale qualifica non solo a causa della conversione in colture arabili ma anche dell'aratura. L'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dovrebbe essere adeguato per prevedere questa nuova possibilità.
- (5) L'articolo 3, paragrafo 9, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2017/2393 introduce tre nuovi tipi di area di interesse ecologico, aggiungendo all'elenco attuale le superfici con *Miscanthus*, le superfici con *Silphium perfoliatum* e i terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare). Il considerando 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sottolinea l'importanza del fatto che le aree di interesse ecologico siano stabilite in maniera coerente. È pertanto necessario chiarire il rapporto tra i tipi di area di interesse ecologico di recente introduzione e quelli già esistenti.
- (6) In primo luogo, per quanto riguarda i «terreni a riposo con specie mellifere», poiché queste superfici facevano parte del tipo di area di interesse ecologico «terreni lasciati a riposo» è opportuno che i requisiti di gestione esistenti per questi ultimi continuino ad applicarsi. In particolare il divieto di produzione agricola, la durata minima che deve essere fissata dagli Stati membri e il divieto di uso di prodotti fitosanitari, stabiliti per i «terreni lasciati a riposo», dovrebbero applicarsi anche ai «terreni a riposo con specie mellifere», benché sulle superfici di tale nuova area di interesse ecologico sia consentito seminare specie mellifere.
- (7) Inoltre, per rimuovere i dubbi che potrebbero sorgere a seguito dell'introduzione del nuovo tipo di area di interesse ecologico e per far fronte ai rischi che vi siano seminate colture normalmente utilizzate per la produzione, dato l'obiettivo di biodiversità dell'area di interesse ecologico, è opportuno chiarire che, in linea con il requisito dell'assenza di produzione, tali superfici non dovrebbero includere superfici investite con colture normalmente coltivate a fini di raccolta.
- (8) Tuttavia, poiché l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, assegna un fattore di ponderazione maggiore alla nuova area di interesse ecologico «terreni a riposo con specie mellifere», di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) n. 1307/2013, rispetto ai «terreni lasciati a riposo» di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento, è opportuno chiarire la distinzione tra i due tipi di area di interesse ecologico. In particolare, al fine di assicurare la certezza del diritto per gli agricoltori per quanto riguarda le specie che sono considerate ricche di polline e di nettare e quindi «specie mellifere» ai fini dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera m), del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno redigere la lista di tali specie. Considerata la varietà di condizioni agronomiche e di specie in tutta l'Unione, la scelta delle specie adatte dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. Le specie esotiche invasive ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) non dovrebbero essere utilizzate su tali superfici in quanto comportano un rischio per la biodiversità autoctona, tra l'altro ostacolando le interazioni tra le piante autoctone e gli impollinatori.
- (9) Inoltre, per massimizzare i benefici per la biodiversità di tali superfici, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere in merito all'eventuale introduzione di pertinenti requisiti di gestione aggiuntivi, quali i miscugli di specie. Infine, dato che la presenza di specie erbacee non predominanti e l'utilizzo di arnie non compromettono l'effetto sulla biodiversità dei terreni a riposo con specie mellifere, è opportuno consentire la presenza di arnie.
- (10) Al fine di salvaguardare e migliorare la biodiversità in linea con gli obiettivi dell'«inverdimento», è opportuno stabilire requisiti di gestione in materia di utilizzo di prodotti chimici (fertilizzanti minerali e prodotti fitosanitari) per le aree di interesse ecologico di nuova istituzione investite con *Miscanthus* e *Silphium perfoliatum*. In particolare, considerato il loro impatto relativamente più dannoso sulla biodiversità, è opportuno vietare l'utilizzo di prodotti fitosanitari su tali superfici, ma consentirlo solo nel primo anno per favorire la creazione di queste ultime. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
- (11) Il presente regolamento si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, tenuto conto del tempo necessario alle autorità nazionali e agli agricoltori per adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento in materia di aree di interesse ecologico, le modifiche corrispondenti dovrebbero applicarsi soltanto alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1° gennaio 2019,

(*) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è modificato come segue:

1) all'articolo 43, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento se rilevano un impatto significativo sull'andamento della proporzione a causa, in particolare, di una variazione nella superficie adibita alla produzione biologica o di una variazione nella popolazione dei partecipanti al regime per i piccoli agricoltori o quando uno Stato membro adotta una decisione in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettere a), b) o c), del regolamento 1307/2013. In tali casi gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'adeguamento apportato e dei motivi che lo hanno giustificato.»;

2) all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri possono imporre agli agricoltori l'obbligo individuale di non convertire ad altri usi, e in particolare, se applicano l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, di non arare superfici investite a prati permanenti senza preventiva autorizzazione individuale. Gli agricoltori sono informati di tale obbligo senza indugio e in ogni caso entro il 15 novembre dell'anno in cui lo Stato membro interessato ha stabilito l'obbligo. Tale obbligo si applica solo agli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 concernenti le superfici investite a prato permanente che non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione può dipendere dall'applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori, anche di tipo ambientale. Se l'autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione di destinare a prato permanente un'altra superficie costituita da un numero corrispondente di ettari, o, se lo Stato membro applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, alla condizione che un'altra superficie o la stessa superficie sia considerata prato permanente, tale superficie, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, è considerata prato permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, inclusa l'aratura. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla data della conversione, inclusa l'aratura. Tuttavia, se lo Stato membro decide in tal senso, quando gli agricoltori convertono in prato permanente superfici già utilizzate per coltivare erba e altre piante erbacee da foraggio, tali superfici devono essere utilizzate per coltivare erba o altre piante erbacee da foraggio per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi.»;


3) l'articolo 45 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sui terreni lasciati a riposo e sui terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) è assente qualsiasi produzione agricola. Gli Stati membri fissano un periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile. Detto periodo non deve essere inferiore a sei mesi. Per quanto riguarda i terreni a riposo con specie mellifere, gli Stati membri stabiliscono una lista di specie ricche di polline e nettare da utilizzare. Le specie esotiche invasive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento e del Consiglio (*) non devono figurare nell'elenco. Tali superfici non possono includere colture normalmente seminate per la raccolta. Gli Stati membri possono specificare ulteriori requisiti. Tali superfici possono includere specie erbacee, a condizione che le colture mellifere restino predominanti. Fatto salvo il requisito dell'assenza di produzione di cui al paragrafo 10 bis, sulle superfici dei terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) possono essere posizionate arnie.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo e i terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.

(*) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).»;



b) è inserito il seguente paragrafo 8 bis:

«8 bis Sulle superfici con *Miscanthus* e *Silphium perfoliatum* gli Stati membri vietano l'utilizzo di prodotti fitosanitari, ad eccezione del primo anno in cui le due specie sono piantate da un agricoltore. Gli Stati membri vietano l'uso di concimi minerali su tali superfici o stabiliscono requisiti al riguardo, tenendo presente l'obiettivo delle aree di interesse ecologico, in particolare salvaguardare e migliorare la biodiversità.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate con riferimento agli anni civili a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L'articolo 1, punto 3, si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE0198



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1785 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2018

Per la Commissione,


a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


—



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Cavi isolati (cosiddetti «cavi di stacking») di varie lunghezze muniti di connettori ad entrambe le estremità.</p> <p>Ogni cavo consiste di 32 conduttori singoli isolati, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, raggruppati in 16 coppie rivestite non attorcigliate. Queste coppie sono ricoperte da un foglio metallico e fili metallici.</p> <p>I cavi collegano switch che formano unità di commutazione (cosiddette «stack di switch» o «stack») utilizzate nelle reti di telecomunicazioni (reti locali - LAN). Essi consentono il trasferimento bidirezionale di dati fra switch utilizzando tecnologia Ethernet.</p> <p>I cavi non hanno altre funzioni (ad esempio, fornire elettricità).</p> <p>Cfr. immagine (*).</p>	8544 42 10	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8544, 8544 42 e 8544 42 10.</p> <p>Il trasferimento di dati tra apparecchi che utilizzano una tecnologia di telecomunicazione, come Ethernet, è considerato telecomunicazione ai sensi del codice NC 8544 42 10 (cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2012 della Commissione ⁽¹⁾). I cavi in questione sono progettati per essere utilizzati nelle reti di telecomunicazioni configurate come LAN. Essi sono di conseguenza considerati conduttori elettrici muniti di connettori utilizzati nelle reti di telecomunicazioni (si vedano anche le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8544 42 10).</p> <p>Gli articoli devono pertanto essere classificati nel codice NC 8544 42 10 come altri conduttori elettrici per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.



⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 329 del 29.11.2012, pag. 9).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1786 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2018
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta
o di un'indicazione geografica protetta «Chianti Classico» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chianti Classico», presentata dall'Italia in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Chianti Classico» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018


Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 100 del 16.3.2018, pag. 7.



DECISIONE (PESC) 2018/1787 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2018

che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC ⁽¹⁾ che istituisce una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale.
- (2) Il 12 dicembre 2016 la decisione (PESC) 2016/2239 del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato la decisione 2010/96/PESC e ha prorogato la missione fino al 31 dicembre 2018.
- (3) A seguito della revisione strategica della missione il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare il mandato della missione di due anni.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/96/PESC.
- (5) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della missione in oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/96/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la missione militare dell'UE è schierata in Somalia sia per contribuire a un potenziamento istituzionale nel settore della difesa attraverso la consulenza strategica, sia per fornire un sostegno diretto all'esercito nazionale somalo attraverso la formazione, la consulenza e l'accompagnamento. A partire dal 2019 la missione militare dell'UE contribuisce in particolare allo sviluppo delle capacità di formazione proprie dell'esercito nazionale somalo in vista di un trasferimento delle attività di formazione per le unità tattiche una volta soddisfatte le necessarie condizioni; deve essere una formazione di accompagnamento concepita e fornita dalla Somalia. La missione militare dell'UE si tiene inoltre pronta a fornire sostegno, nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione per l'attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia.»;

- 2) all'articolo 10, è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 22 980 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 0 %.»;

- 3) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il mandato della missione militare dell'UE termina il 31 dicembre 2020.».

⁽¹⁾ Decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GUL 44 del 19.2.2010, pag. 16).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2239 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 16).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

19CE0201



**DECISIONE (PESC) 2018/1788 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2018**

**a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo
calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di
armi nei Balcani occidentali**


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE in materia di SALW»), riveduta in seguito nel 2018, che stabilisce le linee guida per l'azione dell'Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro («SALW»). La strategia dell'UE in materia di SALW ha precisato che l'Unione sosterrà in via prioritaria le iniziative regionali di lotta alle SALW illecite e relative munizioni, fornendo sostegno finanziario e tecnico alle organizzazioni regionali e nazionali responsabili dell'attuazione degli strumenti regionali pertinenti. La strategia dell'UE in materia di SALW ha menzionato i Balcani quale regione prioritaria per il sostegno.
- (2) Il 17 maggio 2018, al vertice UE-Balcani occidentali a Sofia, i leader dell'UE hanno convenuto la dichiarazione di Sofia, alla quale si sono allineati i partner dei Balcani occidentali e che comprende l'impegno di potenziare significativamente la cooperazione operativa nella lotta alla criminalità organizzata internazionale in settori prioritari come le armi da fuoco, gli stupefacenti, il traffico di migranti e la tratta degli esseri umani.
- (3) I Balcani occidentali continuano a essere una delle regioni da cui ha origine il traffico illecito di armi verso l'Unione.
- (4) Il 13 giugno 2018 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza («Alto rappresentante») hanno presentato una comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio su elementi per una strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini».
- (5) Il 10 luglio 2018 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha ospitato il 5° vertice dei Balcani occidentali a Londra, che ha adottato la «tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024» («tabella di marcia»), che è stata elaborata dalle commissioni in materia di SALW dei partner dei Balcani occidentali nell'ambito dell'iniziativa franco-tedesca di coordinamento dei donatori sul traffico illecito di armi da fuoco nei Balcani occidentali. Tali commissioni stanno elaborando i loro piani d'azione di attuazione della tabella di marcia.
- (6) L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, ha affermato che lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza pace e sicurezza e che i flussi illeciti di armi figurano tra i fattori che generano violenza, insicurezza e ingiustizia.
- (7) Nella terza conferenza dell'ONU di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, tenutasi nel giugno 2018, gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a rafforzare i partenariati e la cooperazione a tutti i livelli nel prevenire e combattere il commercio illecito di SALW e a promuovere e rafforzare la cooperazione transfrontaliera e il coordinamento regionale e subregionale.
- (8) Gli obiettivi della tabella di marcia concordati dai partner dei Balcani occidentali sono coerenti con gli sforzi compiuti all'interno dell'Unione e dell'ONU per combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni. È opportuno pertanto che l'Unione sostenga i Balcani occidentali nell'attuazione della tabella di marcia.



- (9) Il SEESAC, istituito a Belgrado nel 2002 e operante sotto il mandato congiunto del Programma dell'ONU per lo sviluppo (UNDP) e del Consiglio di cooperazione regionale (RCC), succeduto al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, assiste le parti interessate nazionali e regionali nel controllare e ridurre la diffusione e l'uso improprio di SALW e relative munizioni, contribuendo così ad aumentare la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo nell'Europa sudorientale e orientale. Il SEESAC riserva particolare attenzione allo sviluppo di progetti regionali per affrontare la realtà dei flussi transfrontalieri di armi.
- (10) L'Unione ha sostenuto in passato il SEESAC tramite la decisione 2002/842/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, prorogata e modificata dalle decisioni 2003/807/PESC ⁽²⁾ e 2004/791/PESC ⁽³⁾ del Consiglio, nonché tramite la decisione 2010/179/PESC del Consiglio ⁽⁴⁾, la decisione 2013/730/PESC del Consiglio ⁽⁵⁾, prorogata dalla decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio ⁽⁶⁾ e dalla decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio ⁽⁷⁾.

L'accordo concluso ai sensi della decisione (PESC) 2016/2356 scade il 29 dicembre 2019.

- (11) L'Unione considera il SEESAC il partner esecutivo privilegiato per l'attuazione della tabella di marcia nei Balcani occidentali a motivo della sua comprovata esperienza e rete consolidata, oltre che della provata qualità del suo operato e del suo ruolo di coordinamento nell'elaborazione della tabella di marcia.
- (12) Inoltre, questa azione dell'Unione dovrebbe fornire sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di contrastare il commercio illecito di armi da fuoco e SALW nei Balcani occidentali e di ridurre il rischio che armi illecite entrino nell'Unione dalla regione dei Balcani occidentali, l'Unione sostiene i partner dei Balcani occidentali nell'attuazione della «tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024», continuando ad assistere i partner dei Balcani occidentali nel perseguimento degli obiettivi di cui alla tabella di marcia, vale a dire: ⁽⁸⁾

- 1) entro il 2023, garantire che la legislazione in materia di controllo delle armi sia operativa, pienamente armonizzata con il quadro regolamentare dell'UE e con gli altri obblighi internazionali pertinenti e standardizzata a livello della regione;
- 2) entro il 2024, garantire che le politiche e le prassi in materia di controllo delle armi nei Balcani occidentali siano basate su dati concreti e sull'intelligence;
- 3) entro il 2024, ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi verso i Balcani occidentali, al loro interno e al di fuori della regione;
- 4) entro il 2024, ridurre in modo significativo l'offerta, la domanda e l'uso improprio di armi da fuoco attraverso una maggiore consapevolezza, educazione, sensibilizzazione e mobilitazione;

⁽¹⁾ Decisione 2002/842/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2002, concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GUL 289 del 26.10.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2003/807/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GUL 302 del 20.11.2003, pag. 39).

⁽³⁾ Decisione 2004/791/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GUL 348 del 24.11.2004, pag. 46).


⁽⁴⁾ Decisione 2010/179/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2010, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GUL 80 del 26.3.2010, pag. 48).

⁽⁵⁾ Decisione 2013/730/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GUL 332 dell'11.12.2013, pag. 19).

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che modifica la decisione 2013/730/PESC per il sostegno delle attività del Seesac relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GUL 300 del 17.11.2015, pag. 19).

⁽⁷⁾ Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GUL 348 del 21.12.2016, pag. 60).

⁽⁸⁾ <http://www.seesac.org/fj/docs/News-SALW/Roadmap-for-sustainable-solution.pdf>



- 5) entro il 2024, ridurre in modo sostanziale il numero stimato di armi da fuoco detenute illecitamente nei Balcani occidentali;
 - 6) ridurre sistematicamente le eccedenze e distruggere le armi leggere e di piccolo calibro e le munizioni sequestrate;
 - 7) ridurre in modo significativo il rischio di proliferazione e sviamento di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi.
2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, questa azione dell'Unione deve fornire sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'Unione, con la presente decisione:
- a) sostiene il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali;
 - b) sostiene le autorità dei Balcani occidentali per la piena armonizzazione della loro legislazione in materia di controllo delle armi con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti; e
 - c) fornisce sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nei Balcani occidentali, nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia attraverso valutazioni delle capacità e assistenza tecnica alle autorità di contrasto e alle autorità di polizia di frontiera.
4. L'ambito geografico del progetto è costituito dai Balcani occidentali, e Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo*, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia ne sono i beneficiari diretti. Inoltre, il progetto cercherà di portare avanti il sostegno fornito alla Repubblica di Moldova, all'Ucraina e alla Bielorussia che fanno fronte a sfide analoghe in materia di controllo delle SALW, attraverso il trasferimento delle conoscenze ed esperienze acquisite e delle migliori prassi sviluppate nei Balcani occidentali dal 2001.
5. L'azione risultante dalla presente decisione prenderà le mosse dalla base creata dai risultati conseguiti ai sensi delle precedenti decisioni del Consiglio a sostegno del SEESAC.
6. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura del SEESAC, in coordinamento, se del caso, con il responsabile della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) Armi da fuoco.
3. Il SEESAC svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le modalità necessarie con l'UNDP, che agisce per conto del SEESAC.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 4 002 587,52 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude l'accordo necessario con l'UNDP, che agisce per conto del SEESAC. L'accordo stabilisce che il SEESAC deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



Articolo 4


1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali stilate dal SEESAC. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI



ALLEGATO

CONTRIBUTO DELL'UNIONE AL PROGETTO DEL SEESAC SULLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE SALW NEI BALCANI OCCIDENTALI NELL'ATTUAZIONE DELLA TABELLA DI MARCIA PER UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE ALLA DETENZIONE, ALL'USO E AL TRAFFICO ILLECITI DI SALW/ARMI DA FUOCO E RELATIVE MUNIZIONI NEI BALCANI OCCIDENTALI

1. Introduzione e obiettivi

L'Europa sudorientale è una regione che continua a destare preoccupazione e rimane una sfida importante nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE in materia di SALW»). Sebbene siano stati compiuti notevoli progressi negli ultimi anni, l'accumulazione delle armi leggere e di piccolo calibro («SALW») e relative munizioni, le condizioni di stoccaggio inadeguate, la detenzione illecita e le carenze capacità di definizione e attuazione delle politiche, associate a sistemi politici fragili, continuano a limitare l'efficacia degli sforzi per il controllo delle SALW. Affinché si continui a progredire, si mantengano i risultati conseguiti e si gettino le basi per una soluzione sostenibile a lungo termine, che includa la piena armonizzazione con il quadro normativo e regolamentare dell'UE e la conformità con le norme internazionali, la prosecuzione del sostegno fornito per combattere la minaccia rappresentata dalla diffusione e dal traffico illecito di SALW all'interno dell'Europa sudorientale e in provenienza da questa regione costituisce pertanto un elemento essenziale degli sforzi dell'Unione volti a realizzare gli obiettivi della nuova strategia dell'Unione in materia di SALW.


Per affrontare le rimanenti sfide in materia di controllo delle SALW e rafforzare l'impegno dei Balcani occidentali nella lotta all'uso e al traffico illeciti di armi da fuoco, una tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024 («tabella di marcia») è stata elaborata dalle commissioni in materia di SALW dei Balcani occidentali il 29 maggio 2018 a Tirana a seguito di un processo di consultazione con le pertinenti istituzioni e organizzazioni internazionali. È stata approvata nell'ambito del vertice dei Balcani occidentali tenutosi a Londra il 9 luglio 2018. La tabella di marcia punta a rendere i Balcani occidentali una regione più sicura ed esportatrice di sicurezza, in cui siano in atto meccanismi di sorveglianza e controllo globali e sostenibili, pienamente armonizzati con le norme dell'Unione e altre norme internazionali, per individuare, prevenire, perseguire e controllare la detenzione, l'uso e il traffico illeciti di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi. La tabella di marcia è stata sviluppata quale documento di riferimento e, in quanto tale, prevede livelli di prestazione convenuti e delinea l'impegno richiesto ai beneficiari a livello strategico, politico e operativo, fondandosi sull'impegno politico delle autorità dei Balcani occidentali nei confronti degli impegni in materia di controllo delle armi e dei documenti strategici dell'ONU e dell'Unione.

Il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), in qualità di organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro, ha sostenuto lo sviluppo della tabella di marcia e ne coordinerà e sosterrà l'attuazione. L'azione accrescerà pertanto l'assistenza per il controllo delle SALW fornita attraverso le decisioni 2010/179/PESC, 2013/730/PESC e (PESC) 2016/2356 del Consiglio. Svilupperà ulteriormente i processi e le misure necessarie per la realizzazione del controllo sostenibile delle SALW nei Balcani occidentali.

L'azione: a) sosterrà il coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia; b) fornirà sostegno all'armonizzazione dei quadri normativi e regolamentari in materia di SALW/armi da fuoco con l'Unione; e c) consentirà una chiara comprensione delle lacune ed esigenze attuali al fine di migliorare ulteriormente le capacità transfrontaliere di individuazione del traffico illecito di armi da fuoco basandosi sulla creazione di punti focali sulle armi da fuoco («FFP») nell'Europa sudorientale. Garantirà anche una migliore panoramica della situazione attuale e individuerà i settori per il sostegno in termini di capacità nella prevenzione della proliferazione e del traffico illeciti di SALW/armi da fuoco in Ucraina e Bielorussia, basandosi sull'assistenza fornita nell'ambito della decisione (PESC) 2016/2356 a sostegno della riduzione della minaccia dell'accumulazione e del traffico illeciti di SALW nell'Europa sudorientale (SEESAC IV). In quanto tale, l'attuazione dell'azione completerà le attività nell'ambito della decisione (PESC) 2016/2356, consentendo l'aumento graduale dell'impatto sulla lotta al traffico illecito di armi da fuoco. Garantirà il coordinamento di altre azioni e iniziative nella regione in materia di lotta contro il traffico di armi da fuoco, al fine di sfruttare le sinergie, potenziare l'interoperabilità e prevenire la duplicazione degli sforzi ⁽¹⁾.

L'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire alla pace e alla sicurezza europea e mondiale combattendo la minaccia costituita dall'accumulazione e dal traffico illecito di SALW e relative munizioni all'interno dell'Europa

⁽¹⁾ Il piano d'azione sul traffico illecito di armi da fuoco tra l'UE e la regione dell'Europa sudorientale per il periodo 2015-2019. Conclusioni del Consiglio sull'attuazione di un ciclo programmatico dell'UE 2018-2021 per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale - EMPACT Armi da fuoco.



sudorientale e in provenienza da questa regione. Nel contempo migliorerà la stabilità regionale operando nell'ambito del Consiglio di cooperazione regionale (RCC) e in partenariato con altri pertinenti partner e iniziative.

Il progetto contribuirà direttamente all'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza, della nuova strategia dell'UE in materia di SALW, della strategia dell'UE sulle armi da fuoco, del piano d'azione sul traffico illecito di armi da fuoco tra l'UE e la regione dell'Europa sudorientale per il periodo 2015-2019 («piano d'azione 2015-2019»), del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, compresa la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) Armi da fuoco, del trattato sul commercio delle armi, del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di SALW in tutti i suoi aspetti, dello strumento internazionale per il rintracciamento, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e rafforzerà specificamente la cooperazione regionale nel combattere la minaccia rappresentata dalla diffusione di SALW e relative munizioni. I risultati del progetto contribuiranno anche direttamente all'attuazione del sedicesimo obiettivo di sviluppo sostenibile sulle società pacifiche e giuste, in particolare i sotto-obiettivi 16.1 (ridurre in modo significativo tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ovunque) e 16.4 (ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi). Il progetto integrerà inoltre l'attuazione del piano d'azione della Commissione contro il traffico illecito di armi da fuoco ed esplosivi nell'Unione.

In particolare il progetto:


- coordinerà e monitorerà l'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali;
- fornirà sostegno alle autorità dei Balcani occidentali per la piena armonizzazione della loro legislazione in materia di controllo delle armi con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti; e
- fornirà sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nei Balcani occidentali, nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia attraverso valutazioni delle capacità e assistenza tecnica alle autorità di contrasto e alle autorità di polizia di frontiera.

Basandosi sull'efficace attuazione della decisione 2013/730/PESC nonché della decisione (PESC) 2016/2356, e conformemente alla strategia dell'UE in materia di SALW, il presente progetto di follow-up intende pertanto rafforzare ulteriormente i sistemi di controllo dei partner e continuare a promuovere il multilateralismo rafforzando meccanismi regionali consolidati per contrastare la fornitura e la diffusione destabilizzante di SALW e relative munizioni. Inoltre, per assicurare che le capacità sviluppate in seno alle istituzioni dell'Europa sudorientale siano condivise con altre zone geografiche che destano preoccupazione, il progetto prevedrà una dimensione regionale più completa attraverso iniziative mirate di trasferimento delle conoscenze.

2. Scelta dell'agenzia esecutiva e coordinamento con altre pertinenti iniziative di finanziamento

Il SEESAC è un'iniziativa congiunta del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e dell'RCC e, in quanto tale, è il punto focale delle attività connesse alle SALW nell'Europa sudorientale. Il SEESAC, in qualità di organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di SALW nell'Europa sudorientale, ha lavorato dal 2002 assieme alle parti interessate nazionali e internazionali di questa regione per attuare un approccio olistico al controllo delle SALW mediante un ampio spettro di attività, fra cui la facilitazione della cooperazione regionale strategica e operativa, il sostegno allo sviluppo delle politiche e al potenziamento delle capacità delle istituzioni, campagne di sensibilizzazione e di raccolta delle SALW, la gestione delle scorte, la riduzione delle eccedenze e il miglioramento delle capacità di marchiatura e di rintracciamento, nonché un migliore controllo delle esportazioni di armi. In tal modo il SEESAC ha acquisito una straordinaria capacità ed esperienza mettendo in atto interventi regionali con la partecipazione di più parti interessate nel retroterra politico ed economico comune dei partner della regione, garantendo la titolarità nazionale e regionale e la sostenibilità a lungo termine delle sue azioni e affermandosi come la principale autorità regionale nel settore del controllo delle SALW.

Il SEESAC continua a mantenere canali di comunicazione bilaterali e multilaterali con tutti gli attori e le organizzazioni competenti. A tal riguardo continua a fungere da segretariato del gruppo direttivo regionale per le SALW (RSG). È inoltre il segretariato dell'iniziativa per un approccio regionale alla riduzione delle scorte (RASR). Il SEESAC partecipa anche alle riunioni di coordinamento del SALW/MA (azione antimine), un meccanismo di coordinamento informale sulle attività di controllo delle SALW che coinvolge la NATO, l'Unione, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il SEESAC. Il SEESAC contribuisce regolarmente ai pertinenti



consessi regionali. Il SEESAC continua a mantenere un'ampia rete di partenariati formali e informali con organizzazioni quali il Centro di cooperazione per la sicurezza del Centro regionale per la verifica del controllo degli armamenti e l'assistenza all'attuazione (RACVIAC) e il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) dell'OSCE. Riunioni periodiche di coordinamento, nonché scambi di informazioni e dati con altre agenzie dell'ONU, quali UNODC e UNODA, si svolgono tramite, tra l'altro, l'azione di coordinamento riguardante le armi di piccolo calibro (CASA) dell'ONU. Il SEESAC funge così da polo regionale e punto focale per un'ampia serie di questioni legate alla riforma del settore della sicurezza, con particolare enfasi sul controllo delle SALW e sulla gestione delle scorte. Il SEESAC mantiene stretti contatti e fornisce sostegno alle pertinenti istituzioni dell'Unione ai fini di una più efficace attività di sensibilizzazione delle controparti dell'Europa sudorientale, principalmente alla DG Migrazione e affari interni della Commissione, e a Europol, nonché alle iniziative guidate dall'Unione come l'EMPACT per le armi da fuoco, e al gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco (EFE).


Il SEESAC, la cui sede è Belgrado, opera attualmente in tutta l'Europa sudorientale svolgendo attività in Albania, Bosnia-Erzegovina (BiH), Kosovo, Montenegro, Serbia, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nella Repubblica di Moldova, e fornendo un sostegno limitato all'Ucraina e alla Bielorussia. In passato ha operato anche in Bulgaria, Croazia e Romania. La titolarità regionale è assicurata tramite l'RCC come anche tramite l'RSG, in cui rappresentanti di tutti i partner dell'Europa sudorientale formulano orientamenti strategici, iniziative e richieste di attività del SEESAC.

Il SEESAC ha ideato per primo un approccio basato sul ricorso a iniziative regionali per affrontare problemi comuni grazie al quale sono stati ottenuti risultati eccezionali in Europa sudorientale non solo per la condivisione di informazioni essenziali e la promozione di una sana concorrenza regionale che esso genera, bensì anche perché aiuta a raggiungere risultati coerenti e facilmente misurabili a livello regionale e nazionale mediante modalità di attuazione olistiche. L'organizzazione delle riunioni annuali dell'RSG e la partecipazione del SEESAC a tutti i processi e iniziative pertinenti assicura uno scambio di informazioni chiaro e tempestivo, una forte consapevolezza delle situazioni e la prospettiva necessaria per far sì che non si creino sovrapposizioni nell'attuazione e che essa sia conforme ai bisogni del momento di governi e regioni così come alle tendenze emergenti.

Il SEESAC fonda tutte le sue attività sulle necessità espresse dalle controparti e sui dati di base raccolti e si assicura l'approvazione e il sostegno politico delle parti interessate nazionali quale presupposto dell'azione. In aggiunta, tutti gli sforzi mirano a sostenere i processi guidati dall'Unione e a soddisfare le norme e i criteri dell'Unione. Il SEESAC ha messo in atto i suoi precedenti progetti finanziati dall'Unione con un tasso di conseguimento molto elevato degli obiettivi delle attività previste, ottenendo risultati sostenibili grazie allo sviluppo e alla promozione della titolarità dei partner dei suoi progetti e delle sue attività e alla promozione del coordinamento regionale, alla condivisione di esperienze e migliori pratiche nonché alla ricerca regionale. Le sue competenze tecniche sulle SALW e la sua profonda conoscenza delle questioni regionali e delle pertinenti parti interessate ne fanno il partner esecutivo più adatto per questo particolare ambito di azione.

Il progetto integra anche gli sforzi in atto a livello nazionale e regionale per ottenere le massime sinergie. Il SEESAC opererà in combinazione con le seguenti iniziative di assistenza internazionali:

- in BiH;
- il progetto dell'Unione in materia di gestione delle scorte, supporto tecnico e riduzione delle munizioni in eccedenza (EU STAR), finanziato dalla componente a breve termine dello strumento dell'Unione inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e attuato dall'ufficio UNDP di Sarajevo; il progetto EU STAR si fonda sui risultati e sugli insegnamenti appresi dal progetto EXPLODE, finanziato dall'Unione e attuato dall'UNDP dall'aprile 2013 al novembre 2016, per continuare a sostenere la creazione di un sistema di gestione delle scorte sostenibile in BiH;
- il progetto finanziato dal ministero federale tedesco degli Affari esteri incentrato sul contrasto del traffico illecito di armi - CIAT di assistenza alla polizia di frontiera della BiH e al ministero della Sicurezza della BiH nello sviluppo della loro capacità di individuare, prevenire e contrastare il traffico di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi da e attraverso la BiH;
- il meccanismo di coordinamento istituito dal ministero della Difesa della BiH e dagli attori internazionali sotto il coordinamento dell'EUFOR Althea, cercando di assicurare la costante complementarità di azione con le iniziative in corso della comunità internazionale al fine di affrontare la questione delle scorte in eccedenza di munizioni convenzionali detenute dal ministero della difesa della BiH e in previsione di eventuali piani futuri relativi a una campagna per la raccolta di armi convenzionali illegali in BiH.



Sinora sono stati ottenuti notevoli risultati grazie all'intenso lavoro di cooperazione e coordinamento con questi tre progetti, scaturito in un esito più efficace;

- in Serbia, il progetto di gestione delle scorte in eccedenza di munizioni convenzionali (CASM), finanziato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dall'UNDP e dall'OSCE, è finalizzato a rafforzare la sicurezza e la protezione dei siti di deposito delle munizioni convenzionali prestabiliti e lo smaltimento delle munizioni in eccedenza segnalate;
- in Montenegro, il progetto di demilitarizzazione del Montenegro (MONDEM), gestito dall'UNDP in partenariato con l'OSCE, è destinato a lavorare alla riduzione dei rischi della controproliferazione tramite lo sviluppo di infrastrutture di deposito e sistemi di gestione delle munizioni convenzionali sicuri, alla limitazione dei rischi di esplosione per le collettività grazie a una demilitarizzazione rispettosa dell'ambiente, alla distruzione di rifiuti tossici pericolosi (propellente liquido per razzi) e al sostegno della riforma della difesa tramite la distruzione di una quantità limitata di sistemi di armi pesanti designati dal ministero della Difesa del Montenegro;
- nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il progetto sulla riduzione del rischio di proliferazione di armi e munizioni che mira ad aumentare la sicurezza delle scorte esistenti di armi di piccolo calibro e delle relative munizioni, e che è gestito dal ministero dell'Interno e attuato dalla missione OSCE a Skopje;
- in Kosovo, il progetto di attenuazione dei rischi in materia di armi ed esplosivi (Firearms and Explosives Risk Mitigation Project, FERM), subentrato al progetto KOSSAC, che era inizialmente destinato a ridurre la violenza armata nel Kosovo e ad accrescere la sicurezza collettiva, e che mira ad assistere le parti interessate del Kosovo nella lotta contro la diffusa detenzione e circolazione illecite di SALW e, attraverso una gestione basata sui rischi e un approccio fondato su elementi concreti, a ridurre al minimo i rischi derivanti da tali armi e materiali esplosivi;
- a livello regionale, la piattaforma regionale per la riforma del settore della sicurezza, una risorsa consolidata che fornisce risposte rapide, efficaci e basate sulla domanda alle esigenze in materia di Stato di diritto a livello tecnico su scala mondiale. Grazie a un rapido meccanismo di attivazione basato sulla rete del SEESAC, unica nel suo genere, di esperti in materia di sicurezza con esperienza nel campo della riforma del settore della sicurezza, la piattaforma fornisce assistenza su misura prestando particolare attenzione al controllo delle SALW e all'integrazione di genere nella politica di sicurezza.

Il SEESAC mantiene contatti regolari con OSCE, NATO, Europol, EMPACT e Interpol come pure con altri attori competenti per assicurare la complementarità delle azioni, la tempestività degli interventi e un uso delle risorse efficiente in termini di costi.

3. Descrizione del progetto


La nuova fase del progetto SEESAC prenderà le mosse dalla base creata dai risultati conseguiti a norma della decisione 2013/730/PESC e in complementarità con la decisione (PESC) 2016/2356.

Si concentrerà su tre settori principali, mantenendo l'approccio olistico al contrasto della minaccia rappresentata dalle SALW nella regione. Tali tre settori affrontano il livello strategico/politico come pure aspetti operativi, fornendo pertanto un'assistenza diretta a tutti i livelli di controllo delle SALW con un'attenzione particolare allo stretto coordinamento dell'approccio regionale per l'attuazione della tabella di marcia, al rafforzamento delle capacità di armonizzazione della legislazione in materia di controllo delle armi; e contribuendo a una migliore comprensione delle capacità di contrastare il traffico illecito per quanto riguarda l'Ucraina e la Bielorussia.

In particolare il progetto avrà i seguenti effetti:

- attuazione coordinata della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali;
- sostegno alle autorità dei Balcani occidentali per la piena armonizzazione della legislazione in materia di controllo delle armi con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti, e standardizzazione a livello della regione;
- contrasto del traffico illecito di armi nei Balcani occidentali, nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia attraverso valutazioni delle capacità e assistenza tecnica alle autorità di contrasto e alle autorità di polizia di frontiera.

La strategia del progetto si fonda sull'approccio unico del SEESAC volto a promuovere fiducia e cooperazione nella regione quale presupposto per conseguire un reale cambiamento profondo che sia quantificabile. In particolare, a livello regionale, i diversi processi di cooperazione facilitati dal SEESAC, che hanno coinvolto decisori politici e



professionisti a livello operativo, si sono rivelati un elemento essenziale per assicurare un ambiente competitivo e propizio al trasferimento di conoscenze, allo scambio di competenze tecniche e alla condivisione di informazioni. Si è potuto in tal modo, non solo aumentare le capacità nella regione, ma anche e soprattutto creare fiducia e stabilire una cooperazione diretta tra istituzioni e singoli esperti, il che tra le altre cose, ha permesso lo sviluppo della tabella di marcia. Il clima di fiducia tra operatori del settore consente, a sua volta, di progredire a livello nazionale su questioni affrontate dalla tabella di marcia. Inoltre, l'approccio di cooperazione regionale ha reso la regione più trasparente ed efficace negli sforzi volti a controllare il commercio di armi cosicché i partner dell'Europa sudorientale risultano essere tra i paesi più trasparenti a livello mondiale nella comunicazione dei trasferimenti di armi. Il progetto continuerà pertanto a promuovere la cooperazione regionale quale principale catalizzatore di risultati quantificabili.

L'ambito geografico del progetto è costituito dai Balcani occidentali, e Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia ne sono i beneficiari diretti. Inoltre, il progetto cercherà di portare avanti il sostegno fornito ai paesi dell'Europa orientale che fanno fronte a sfide analoghe in materia di controllo delle SALW, in particolare la Repubblica di Moldova, l'Ucraina e la Bielorussia, attraverso il trasferimento delle conoscenze ed esperienze acquisite e delle migliori prassi sviluppate nei Balcani occidentali dal 2001.

3.1. Coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali

Obiettivo


Garantire l'efficace coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia da parte dei sei beneficiari e dei sei piani d'azione di accompagnamento sviluppati con obiettivi specifici e misurati tramite indicatori chiave di prestazione («KPI»). I progressi saranno misurati attraverso un meccanismo di monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei risultati raggiunti nell'attuazione della tabella di marcia e dei piani d'azione dei partner per la sua attuazione.

Descrizione

Al vertice dei Balcani occidentali tenutosi a Londra il 9 luglio 2018, i partner dei Balcani occidentali hanno ribadito la comune determinazione e il rafforzato impegno a porre fine alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di armi da fuoco mediante l'approvazione di una tabella di marcia. La tabella di marcia regionale, elaborata attraverso un processo di consultazione approfondito e con il sostegno del SEESAC, integra le attuali attività dell'Unione contro tale minaccia, in particolare il piano d'azione 2015-2019, la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante «Elementi per una strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le SALW illegali e le relative munizioni», e i lavori di EMPACT Europol nella regione. La tabella di marcia è una dimostrazione del consenso raggiunto tra tutte le parti interessate della regione sulle sfide attuali, gli obiettivi generali da conseguire e il calendario delle azioni da intraprendere. Fornisce una piattaforma globale per il conseguimento di indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo a livello strategico, politico e operativo. In quanto tali, i lavori realizzati nell'ambito di questa componente consentiranno di ottenere i seguenti risultati: efficace coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia a livello regionale, supporto mirato alle commissioni in materia di SALW e alle pertinenti autorità nell'attuazione dei piani d'azione previsti nel quadro della tabella di marcia, monitoraggio e valutazione periodici dei progressi compiuti rispetto agli indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo, nonché migliore comprensione delle capacità dei beneficiari di attuare le azioni nell'ambito delle aree funzionali della tabella di marcia.

In particolare, ai fini del coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia il progetto prevede quanto segue:

- riunioni formali di coordinamento della tabella di marcia a livello regionale per fare un bilancio dei progressi compiuti e scambiare informazioni;
- il sostegno tecnico e specialistico alle riunioni di coordinamento della tabella di marcia a livello locale per il monitoraggio dell'attuazione dei piani d'azione dei partner;
- elaborazione di relazioni semestrali di monitoraggio e valutazione per documentare i progressi, le sfide e le necessità nell'attuazione della tabella di marcia sulla base degli indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo;
- valutazione intermedia dell'attuazione dei piani d'azione previsti nel quadro della tabella di marcia comprendente la valutazione delle capacità dei sei beneficiari in termini di controllo delle SALW;
- attività volte a favorire la conoscenza e la visibilità della tabella di marcia (tra l'altro, la creazione di una piattaforma online, il coinvolgimento delle parti interessate e la sensibilizzazione).



Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:

- organizzazione di un massimo di sei riunioni di coordinamento della tabella di marcia a livello regionale;
- realizzazione di un bilancio dei progressi, scambio di informazioni, trasferimento di conoscenze e standardizzazione;
- organizzazione di riunioni di coordinamento a livello locale (fino a un massimo di 36);
- elaborazione di relazioni semestrali di monitoraggio e valutazione (fino a un massimo di sei);
- valutazione intermedia, compresa una valutazione delle capacità per i sei paesi beneficiari della tabella di marcia;
- creazione di una piattaforma online per garantire un'adeguata conoscenza e visibilità della tabella di marcia.

3.2. Sostegno alle autorità dei Balcani occidentali per la piena armonizzazione della loro legislazione in materia di controllo delle armi con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti, e standardizzazione a livello della regione

Obiettivo

Questa componente fornirà sostegno tecnico globale ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di un quadro giuridico forte in materia di controllo delle SALW che sia pienamente armonizzato e conforme con il quadro regolamentare dell'Unione e con altri accordi e norme internazionali.

Descrizione

L'obiettivo 1 della tabella di marcia consiste nel garantire che entro il 2023 la legislazione in materia di controllo delle armi nei Balcani occidentali sia operativa e pienamente armonizzata con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti. Vi è un'evidente e urgente necessità che tale quadro normativo e regolamentare in materia di controllo delle SALW/armi da fuoco nei Balcani occidentali disciplini in modo efficace il controllo delle armi e faciliti la risposta alle minacce al riguardo. Ne conseguiranno la compatibilità delle leggi e delle procedure sul controllo delle armi tra i paesi dei Balcani occidentali e la standardizzazione delle procedure e delle prassi in materia di controllo delle SALW/armi da fuoco. Tale standardizzazione consentirebbe di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle autorità di contrasto e giudiziarie di cooperare direttamente, di scambiare informazioni e di condurre indagini congiunte o parallele. Essa permetterebbe inoltre di rispondere in modo migliore e più efficiente alle minacce connesse alle armi da fuoco a livello nazionale, regionale ed europeo. Inoltre, la prospettiva di genere spesso non è riconosciuta né adeguatamente affrontata dai quadri normativi e strategici che disciplinano il controllo delle SALW nell'Europa sudorientale, il che rende gli sforzi per il controllo delle armi meno efficaci nel garantire la sicurezza di tutti i cittadini, siano essi donne, uomini, ragazze o ragazzi; il progetto contribuirà pertanto all'integrazione della prospettiva di genere nella normativa in materia di controllo delle armi.

Basandosi sul sostegno specialistico fornito alle autorità della regione in applicazione della decisione 2013/730/PESC, questa componente sosterrà le autorità della regione con l'obiettivo di: consentire una migliore comprensione degli elementi essenziali e delle lacune attuali del quadro giuridico nei sei paesi beneficiari; assicurare supporto tecnico per la piena armonizzazione con il quadro regolamentare dell'Unione e con altri accordi/norme internazionali; sviluppare l'organizzazione di seminari tematici su misura, a livello nazionale e regionale; aggiornare il compendio regionale della normativa sulle armi; effettuare un'analisi di genere del quadro giuridico dei beneficiari del progetto al fine di garantire che le politiche di controllo delle armi tengano conto dei nessi tra SALW e questioni di genere; e proseguire il programma di accompagnamento in materia di genere. L'azione fornirà inoltre sostegno per rafforzare le capacità delle commissioni in materia di SALW in termini di sensibilizzazione e mobilitazione mediante formazioni sullo sviluppo di una strategia sui media.

A tal fine si provvederà a:

- sviluppare una valutazione e un'analisi delle lacune dei quadri giuridici dei partner in materia di controllo delle SALW nonché del livello di armonizzazione con la legislazione dell'Unione e internazionale, come pure del livello di standardizzazione delle procedure nella regione;
- sostenere la standardizzazione e l'armonizzazione legislativa attraverso la fornitura di consulenza continua e su richiesta, e organizzare seminari tematici sulle leggi, le normative e i codici penali in materia di armi a livello sia regionale che nazionale;
- aggiornare il compendio regionale della normativa sulle armi in quanto guida di facile consultazione della legislazione sul controllo delle SALW/armi da fuoco nella regione;
- effettuare un'analisi di genere del quadro giuridico e proseguire il programma di accompagnamento in materia di genere;
- organizzare formazioni sullo sviluppo di una strategia sui media.



Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:

- valutazione e analisi delle lacune (sei) delle relazioni sul quadro giuridico per ciascun beneficiario;
- organizzazione di un numero massimo di tre seminari regionali e di sei seminari tematici per i beneficiari;
- consulenza specialistica su richiesta in merito agli aggiornamenti della legislazione e delle politiche;
- aggiornamento del compendio della normativa sulle armi tradotta in tutte le pertinenti lingue della regione;
- relazioni di analisi di genere con riguardo al quadro giuridico sulle armi (sei relazioni);
- programma di accompagnamento in materia di genere con due capi delle commissioni in materia di SALW;
- sviluppo di una strategia sui media e formazione.

3.3. Contrasto del traffico illecito di armi nei Balcani occidentali, nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia attraverso valutazioni delle capacità e assistenza tecnica alle autorità di contrasto e alle autorità di polizia di frontiera

Obiettivo

Ridurre la minaccia di traffico illecito di armi da fuoco rafforzando le capacità delle autorità di contrasto e delle autorità di polizia di frontiera dell'Europa sudorientale ai fini dell'ulteriore raccolta, analisi e scambio di informazioni.

Descrizione


Questa componente valuterà le capacità delle autorità regionali di attuare le misure preventive e repressive necessarie per riuscire a individuare, sventare e contrastare con efficacia il traffico di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi da e attraverso la loro giurisdizione. L'assistenza consisterà principalmente in una valutazione approfondita delle esigenze delle autorità di frontiera e di polizia criminale in termini di risorse umane e attrezzature necessarie per garantirne l'efficace funzionamento e operato. Sarà attuato un progetto pilota allo scopo di istituire la rete di informazione balistica dell'Europa sudorientale, una struttura per lo scambio di informazioni operative in campo balistico, efficiente in termini di costi, collegata direttamente a Europol e destinata ad automatizzare la raccolta e lo scambio di informazioni balistiche probanti in relazione all'attuale criminalità transfrontaliera connessa alle armi da fuoco, a prevenire nuovi atti di criminalità e a ricavare una migliore conoscenza strategica della natura e delle caratteristiche dei reati commessi con armi da fuoco.

Le attività proposte saranno attuate in modo complementare e strettamente coordinato con le azioni in corso sostenute dall'Unione nell'Europa sudorientale, in primo luogo il ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale e, in particolare, i piani d'azione operativi di EMPACT Armi da fuoco, nonché le attività di Europol, Frontex e Interpol. Infine, le attività nell'ambito di questa componente contribuiranno all'attuazione del piano d'azione 2015-2019.

Inoltre, grazie all'efficace approccio consistente nel coinvolgere le autorità della Repubblica di Moldova, dell'Ucraina e della Bielorussia nei processi di cooperazione regionale in corso nell'Europa sudorientale, sono state già individuate una serie di esigenze in relazione al controllo delle SALW. Nell'ottica di rafforzare le capacità delle autorità di controllo delle SALW nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia ai fini della lotta contro la criminalità in generale e contro la proliferazione e il traffico di SALW/armi da fuoco in particolare, questa componente valuterà le zone critiche per il controllo delle SALW nelle suddette giurisdizioni, aprendo in tal modo la strada a interventi mirati per affrontare la minaccia rappresentata dal traffico illecito di SALW.

Principali attività previste:

- valutare le esigenze delle autorità di polizia di frontiera e di polizia criminale dei Balcani occidentali nella lotta al traffico illecito di armi;
- basarsi sui lavori in corso per la creazione di FFP attraverso il sostegno pratico per le capacità di scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda prove balistiche, nonché l'acquisto di attrezzature specializzate a sostegno dei FFP;
- valutare le capacità della Repubblica di Moldova, dell'Ucraina e della Bielorussia per quanto riguarda gli aspetti specifici del controllo delle SALW, delle munizioni e degli esplosivi nonché la lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco, prestando particolare attenzione ai quadri giuridici e strategici, alle capacità in termini di sicurezza fisica e gestione delle scorte (PSSM), al controllo delle frontiere, alla polizia criminale nonché alla risposta giudiziaria al traffico e all'uso improprio delle armi da fuoco. La valutazione dettagliata individuerà le opportunità, le minacce e le sfide e conterrà raccomandazioni di possibili interventi mirati per affrontare la minaccia rappresentata dal traffico illecito di SALW.



Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:

- valutazione delle esigenze delle autorità di polizia di frontiera e di polizia criminale dei Balcani occidentali nella lotta al traffico illecito di armi;
- rafforzamento della capacità dei periti balistici e degli investigatori di affrontare la criminalità transfrontaliera connessa alle armi da fuoco;
- attuazione di un progetto pilota relativo a una struttura per lo scambio di informazioni operative in campo balistico;
- valutazione delle capacità della Repubblica di Moldova, dell'Ucraina e della Bielorussia in relazione ad aspetti specifici del controllo delle SALW e individuazione di interventi mirati.

4. Beneficiari

Beneficiari diretti del progetto saranno le istituzioni responsabili del controllo delle SALW nei Balcani occidentali. Le autorità per gli Affari interni, i servizi di polizia, le guardie di frontiera e le autorità doganali di Repubblica di Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Repubblica di Moldova beneficeranno dello sviluppo di capacità, del potenziamento delle conoscenze, del miglioramento delle procedure nonché delle attrezzature specializzate, efficienti in termini di costi, necessarie per compiere progressi strategici, operativi e tecnici nel controllo delle SALW. Infine, le commissioni in materia di SALW e le altre istituzioni responsabili del controllo delle SALW nell'Europa sudorientale beneficeranno di formazioni e della condivisione di informazioni nonché della cooperazione regionale. Inoltre, le principali istituzioni incaricate del controllo delle SALW nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia beneficeranno di una migliore comprensione della minaccia rappresentata dal traffico illecito di armi da fuoco e di un trasferimento di conoscenze mirato.

Le attività proposte sono pienamente in linea con la tabella di marcia e con le priorità dei partner in materia di controllo delle SALW e sono state approvate dalle competenti autorità di controllo delle SALW dei partner, che hanno dimostrato la loro adesione e il loro impegno in ordine al conseguimento dei risultati del progetto.

L'intera popolazione dei paesi dei Balcani occidentali, dell'Europa orientale e dell'Unione, minacciata dalla proliferazione diffusa delle SALW, trarrà vantaggio da questo progetto con il diminuire del rischio.

5. Visibilità dell'Unione

Il SEESAC adotterà tutte le misure appropriate per dare risalto al fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione. Tali misure saranno realizzate in conformità del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea, elaborato dalla Commissione. Il SEESAC garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione europea, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

Dal momento che le attività previste variano ampiamente in termini di portata e natura, saranno utilizzati differenti strumenti promozionali, tra cui media tradizionali, siti web, social media e materiale informativo e promozionale tra cui infografiche, opuscoli, newsletter, comunicati stampa e altro materiale, a seconda dei casi. Pubblicazioni, eventi pubblici, campagne, attrezzature e lavori di costruzione commissionati nell'ambito del progetto recheranno un apposito marchio. Per amplificare ulteriormente l'impatto sensibilizzando i vari governi nazionali e l'opinione pubblica, la comunità internazionale, i media locali e internazionali, sarà usato il linguaggio appropriato per rivolgersi a ciascuno dei gruppi destinatari del progetto. Verrà prestata particolare attenzione ai nuovi media e alla presenza online.


6. Durata

In base all'esperienza acquisita con l'attuazione delle decisioni 2010/179/PESC e 2013/730/PESC e tenuto conto della portata regionale del progetto, del numero di beneficiari nonché del numero e della complessità delle attività pianificate, il calendario di attuazione è di 36 mesi.

7. Assetto generale

L'attuazione tecnica della presente azione è stata affidata all'UNDP, che agisce per conto del SEESAC, l'iniziativa regionale che opera nell'ambito del mandato dell'UNDP e dell'RCC, succeduto al patto di stabilità per l'Europa sudorientale. In quanto organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di SALW, il SEESAC funge da punto focale per tutte le questioni relative alle SALW nella regione dell'Europa sudorientale, tra l'altro agevolando il coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia regionale.

L'UNDP, che agisce per conto del SEESAC, avrà la responsabilità generale dell'attuazione delle attività del progetto e dovrà rendere conto della sua attuazione. La durata prevista del progetto è di tre anni (36 mesi).



8. Partner

Il SEESAC attuerà direttamente l'azione in stretta cooperazione con le commissioni in materia di SALW nonché con le autorità per gli Affari interni di Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Repubblica di Moldova, nonché con le pertinenti istituzioni Ucraina e in Bielorussia. Saranno strettamente coinvolte altre istituzioni, in linea con l'approccio olistico multilaterale al controllo delle SALW.


9. Relazioni

Le relazioni, sia descrittive che finanziarie, coprono la totalità dell'azione illustrata nel pertinente accordo di contributo specifico e nel relativo bilancio allegato, indipendentemente dal fatto che l'azione sia finanziata interamente o cofinanziata dalla Commissione.

Su base trimestrale sono presentate relazioni descrittive sullo stato dei lavori per registrare e monitorare i progressi compiuti verso il completamento dei risultati chiave.

10. Bilancio stimato

Il costo totale stimato del progetto finanziato dall'Unione è di 4 002 587,52 EUR.

19CE0202

DECISIONE (PESC) 2018/1789 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2018

a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) Il 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE in materia di SALW»), riveduta in seguito nel 2018, che stabilisce le linee guida per l'azione dell'Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro («SALW»). La strategia dell'UE in materia di SALW ha precisato che l'Unione sosterrà in via prioritaria le iniziative regionali di lotta alle SALW illegali e relative munizioni, fornendo sostegno finanziario e tecnico alle organizzazioni regionali e nazionali responsabili dell'attuazione degli strumenti regionali pertinenti.
- (2) Il 13 giugno 2018 la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza («alto rappresentante») hanno presentato una comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio su elementi per una strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le SALW illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini».
- (3) L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, ha affermato che lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza pace e sicurezza e che i flussi illeciti di armi figurano tra i fattori che generano violenza, insicurezza e ingiustizia.
- (4) Nell'Agenda per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), avviata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell'ONU chiede un approccio inclusivo, integrato e partecipativo al controllo delle armi di piccolo calibro a livello nazionale e, in alcune situazioni, a livello subregionale.
- (5) Nella terza conferenza dell'ONU di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (UNPOA), tenutasi nel giugno 2018, gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a rafforzare, se del caso, i partenariati e la cooperazione a tutti i livelli nel prevenire e combattere il commercio illecito di SALW, in particolare per quanto riguarda il controllo delle frontiere; la gestione e la sicurezza delle scorte, la distruzione e lo smaltimento; la marcatura, la registrazione e il rintracciamento e l'intermediazione illecita. Essi si sono impegnati altresì a rafforzare la cooperazione con le pertinenti organizzazioni subregionali e regionali nel consolidare l'attuazione dell'UNPOA e dello strumento internazionale per il rintracciamento.
- (6) La Lega degli Stati arabi (LSA) è un'organizzazione regionale che riunisce tutti i paesi arabi, allo scopo di promuovere e rafforzare la cooperazione tra i suoi membri.
- (7) Nel 2016 l'Unione e la LSA hanno istituito il dialogo strategico UE-LSA e formato una serie di gruppi di lavoro.
- (8) Il gruppo di lavoro del dialogo strategico in materia di armi di distruzione di massa e controllo degli armamenti ha definito i settori prioritari per una cooperazione possibile e concreta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di sostenere gli Stati membri della LSA nella loro attuazione nazionale dell'UNPOA e dello strumento internazionale per il rintracciamento (*International Tracing Instrument* – ITI), l'Unione perseguirà i seguenti obiettivi:

- sviluppare in modo sostenibile la capacità nazionale degli Stati membri della LSA di lottare contro la proliferazione illegale di SALW, combattere il terrorismo e potenziare la sicurezza in situazioni postbelliche, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani;
- sviluppare in modo sostenibile la capacità regionale della LSA di affrontare le stesse sfide;



- rafforzare il controllo nazionale degli Stati membri della LSA in materia di SALW nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita;
 - potenziare lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene, mediante la presente decisione, azioni concernenti i seguenti settori:
- controllo internazionale dei trasferimenti di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi);
 - identificazione e smantellamento delle fonti di armi di piccolo calibro illegali (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto);
 - altre misure relative al controllo delle armi di piccolo calibro, tra cui la gestione delle scorte, il controllo dei relativi rifornimenti e la sicurezza;
 - disarmo, smobilitazione e reinserimento (*disarmament, demobilisation and reintegration* – DDR);
 - comunicazione di informazioni pertinenti alle SALW illegali e potenziamento del controllo delle SALW.
3. Una descrizione dettagliata del progetto di cui ai paragrafi 1 e 2 è riportata nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura dell'Inchiesta sulle armi di piccolo calibro (*Small Arms Survey* – «SAS»), rappresentata dal Graduate Institute of International and Development Studies (Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo), con l'assistenza dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e in stretta cooperazione con il segretariato della LSA.
3. La SAS, assistita da Interpol e OMD, svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante definisce le necessarie modalità con la SAS.

Articolo 3


1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 2 858 550 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con la SAS. L'accordo stabilisce che la SAS deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dalla SAS. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.



2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 24 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dalla data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI



ALLEGATO

Combattere il commercio illecito e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi (2018-2020)

1. Contesto e motivazione del sostegno PESC

Il progetto sarà basato sulle precedenti iniziative intraprese dalla Lega degli Stati arabi (LSA) e dall'Unione per assistere gli Stati membri della LSA nella lotta contro le armi leggere e di piccolo calibro illegali («SALW») nella regione araba. Sradicare le armi di piccolo calibro illegali nella regione araba è essenziale per ridurre tutte le forme di violenza e promuovere lo sviluppo sostenibile e la prosperità in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* – SDG) delle Nazioni Unite (ONU) sia nella regione araba che nelle regioni limitrofe, tra cui l'Europa.

Più nello specifico il progetto mira a rafforzare la capacità degli Stati membri della LSA di attuare il programma d'azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (*UN Programme of Action* – UNPOA) e lo strumento internazionale per il rintracciamento (*International Tracing Instrument* – ITI) conformemente alle priorità e alle esigenze individuate dagli Stati membri della LSA. Il quadro normativo del progetto comprende anche l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 16.4. In funzione delle preferenze espresse dallo Stato membro della LSA ospitante, anche il protocollo dell'ONU sulle armi da fuoco e il trattato sul commercio delle armi potrebbero fungere da punti di riferimento per le iniziative di sviluppo delle capacità connesse al progetto (controllo delle esportazioni/importazioni, prevenzione dello sviamento, ecc.).

2. Obiettivi del progetto e sostenibilità a lungo termine

L'obiettivo alla base del progetto è rafforzare in modo sostenibile la capacità degli Stati membri della LSA di attuare l'UNPOA e l'ITI, anche allo scopo di combattere le armi di piccolo calibro illegali e il terrorismo, conformemente alle priorità e alle esigenze individuate dagli Stati membri della LSA. Per raggiungere tale traguardo il progetto si pone i seguenti obiettivi principali:

- a) sviluppare in modo sostenibile la capacità nazionale degli Stati membri della LSA di lottare contro la proliferazione illegale di SALW, combattere il terrorismo e potenziare la sicurezza in situazioni di post-conflitto;
- b) sviluppare in modo sostenibile la capacità regionale della LSA di affrontare le stesse sfide;
- c) rafforzare il controllo nazionale degli Stati membri della LSA in materia di SALW nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita;
- d) potenziare lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti.

Dalle consultazioni con gli Stati membri della LSA emerge che questi ultimi chiedono assistenza e sostegno in settori specifici, con accento prioritario sullo sviluppo delle capacità nazionali di combattere i flussi di armi illegali (per ulteriori dettagli vedasi la sezione 3). Tutte le componenti del progetto, comprese quelle relative alla valutazione delle esigenze e alla valutazione post-attuazione, sono di fatto ideate per fare in modo che il progetto consenta ai beneficiari previsti - ossia istituzioni e funzionari pubblici degli Stati membri della LSA, così come il segretariato della Lega stessa (dipartimento per il disarmo e il controllo delle armi) - di conseguire una capacità sostenibile.


3. Descrizione dell'azione

Il progetto dell'Unione volto a combattere il commercio illecito di SALW negli Stati membri della LSA (2018-2020) è consegnato in modo da rispondere alle esigenze espresse dagli Stati membri della LSA nei settori prioritari elencati in appresso.

Settore 1:

Controllo internazionale dei trasferimenti di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi)

- 1.1. Autorizzazione e controllo per le esportazioni, le importazioni e il transito (valutazione del rischio, ecc.)
- 1.2. Prevenzione dello sviamento di SALW verso destinatari non autorizzati
- 1.3. Individuazione di SALW e delle loro parti nel corso delle ispezioni delle merci e dei carichi trasportati (metodi, tecniche e attrezzature per le ispezioni, ecc.)



Settore 2:

Identificazione e smantellamento delle fonti di armi di piccolo calibro illegali (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto)

- 2.1. Controllo delle frontiere terrestri, aeree e marittime, compreso il trasferimento di tecnologie
- 2.2. Marcatura, registrazione e rintracciamento
- 2.3. Ulteriori tecniche e metodi per le indagini e le ispezioni in materia di armi (uso di informazioni balistiche, identificazione/smantellamento delle rotte e dei metodi del traffico, ecc.)

Settore 3:

Altre misure di controllo delle armi di piccolo calibro

- 3.1. Sicurezza e gestione delle scorte

Settore 4:

Disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR)

- 4.1. Scambio di competenze, migliori prassi e insegnamenti tratti in materia di DDR
- 4.2. Assistenza nella progettazione dei programmi nazionali in materia di DDR
- 4.3. Altre forme di sostegno agli Stati membri della LSA nella fase postbellica

Si prega di osservare che questa componente, pur richiesta da alcuni Stati membri della LSA, è stata oggetto di meno interesse rispetto ad altri settori elencati nella presente sezione e per questo non costituisce la componente principale del progetto.

Settore 5:

Comunicazione di informazioni pertinenti alle SALW illegali e potenziamento del controllo delle SALW

- 5.1. Valutazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri della LSA; consulenza per eventuali modifiche e revisioni
- 5.2. Traduzione in arabo di ricerche, studi pubblicati e altri documenti pertinenti

Per rispondere alle esigenze di cui sopra il progetto includerà i seguenti elementi:

- 1) Coordinamento regionale: riunione di avvio al Cairo
- 2) Coordinamento subregionale: seminari subregionali
- 3) Missioni di valutazione
- 4) Formazioni nei paesi
- 5) Assistenza legislativa
- 6) Comunicazione di informazioni in arabo
- 7) Coordinamento regionale: riunione conclusiva al Cairo
- 8) Monitoraggio e valutazione del progetto (compreso un audit finanziario)

- 3.1. Coordinamento regionale: riunione di avvio al Cairo
 - 3.1.1. Obiettivo: sensibilizzare in merito al progetto, avviare i contatti con gli Stati membri della LSA e iniziare a individuare le esigenze specifiche per paese (valutazione iniziale delle esigenze) (settori prioritari 1-5).
 - 3.1.2. Attività: riunione di avvio di una settimana al Cairo in cui saranno affrontate tutte le dimensioni del progetto (settori prioritari da 1 a 5), rivolta agli alti funzionari degli Stati membri della LSA nonché al personale della LSA responsabile delle questioni connesse al progetto.
 - 3.1.3. Risultati dell'azione: stabilire contatti con gli Stati membri della LSA; individuare le esigenze specifiche per paese; elaborare una relazione di sintesi della riunione.



- 3.2. Coordinamento subregionale: seminari subregionali
- 3.2.1. Obiettivo: A livello subregionale, consentire agli Stati membri della LSA di condividere esperienze e buone prassi e individuare priorità di attuazione nei settori connessi al progetto (settori prioritari da 1 a 4).
- 3.2.2. Attività: seminari di una settimana da tenersi approssimativamente a metà del progetto in tre subregioni diverse (orientativamente: Maghreb, Sahel arabo e Africa orientale; Mashreq; penisola araba e Iraq) (tre settimane in tutto). Gli Stati membri della LSA partecipanti a ciascuno dei seminari dovrebbero essere scelti alla riunione di avvio del Cairo (punto 3.1) o poco dopo.
- 3.2.3. Risultati dell'azione: scambiare esperienze e buone prassi nei settori connessi al progetto; individuare le priorità di attuazione; elaborare una relazione di sintesi dei seminari.
- 3.3. Missioni di valutazione
- 3.3.1. Obiettivo: determinare le esigenze specifiche per paese e preparare la formazione e l'assistenza di follow-up nei singoli paesi (settori prioritari da 1 a 5).
- 3.3.2. Attività: visite in loco negli Stati membri della LSA che richiedono assistenza.
- 3.3.3. Risultati dell'azione: portare a termine le missioni di valutazione; elaborare una breve relazione per ciascuna missione, destinata in maniera riservata allo Stato membro della LSA ospitante, intesa a stabilire le sue esigenze specifiche (individuazione di politiche e misure in vigore, di lacune normative o di altro tipo, nonché di ostacoli alla risoluzione di tali lacune).
- 3.4. Formazioni nei paesi
- 3.4.1. Obiettivo: sviluppare capacità sostenibili di controllo delle armi di piccolo calibro nello Stato membro della LSA ospitante in funzione degli interessi e delle esigenze di tale Stato (settori prioritari da 1 a 4).
- 3.4.2. Attività:
- sessioni di formazione nei paesi per gli Stati membri della LSA che richiedono assistenza. Le sessioni di formazione potrebbero apportare vantaggi a tutti i 22 Stati membri della LSA (una settimana per Stato) ovvero a un numero ridotto di Stati membri della Lega stessa (più visite per ciascun paese, ad es. due settimane di formazione per 11 Stati membri della LSA).
- Ogni sessione di formazione della durata di una settimana comprenderà: a) una giornata di apertura per introdurre gli alti funzionari statali a tutte le dimensioni del progetto di interesse/pertinenza dello Stato membro della LSA; b) due giorni di formazione per i responsabili di primo livello (esperti del progetto che lavorano in parallelo sui settori della questione di interesse/pertinenza dello Stato membro della LSA); c) due giorni di formazione pratica per il personale sul campo (esperti del progetto che lavorano in parallelo sui settori della questione di interesse/pertinenza dello Stato membro della LSA).
- In caso di visite multiple il progetto mirerebbe a rafforzare la titolarità nazionale ampliando e potenziando le formazioni fornite durante la prima visita, in particolare nei settori individuati dal paese ospitante come altamente prioritari.
- 3.4.3. Risultati dell'azione: l'impatto delle sessioni di formazione sarebbe valutato per determinare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi del progetto in termini di sviluppo delle capacità.
- 3.5. Assistenza legislativa
- 3.5.1. Obiettivo: valutare la legislazione relativa alle armi di piccolo calibro negli Stati membri della LSA che richiedono tale assistenza; individuare possibili modifiche e revisioni legislative (settori prioritari 1-4).
- 3.5.2. Attività: ricerca teorica e collegamenti con lo Stato membro della LSA richiedente; visita in loco (una settimana); e relazione di follow-up e collegamenti con lo Stato membro della LSA richiedente.
- 3.5.3. Risultati dell'azione: elaborare una breve relazione, destinata in maniera riservata allo Stato membro della LSA ospitante, in cui siano individuate le possibili modifiche e revisioni legislative.




- 3.6. Comunicazione di informazioni in arabo
- 3.6.1. Obiettivo: soddisfare le esigenze degli Stati membri della LSA in materia di informazioni indipendenti e affidabili in lingua araba sulle armi di piccolo calibro e sulla violenza armata (settore prioritario 5).
- 3.6.2. Attività: traduzione in arabo di pubblicazioni e documenti chiave (relazioni pubblicate, orientamenti sulle migliori prassi, ecc.), ad esempio la guida dell'Inchiesta sulle armi di piccolo calibro (Small Arms Survey) per il processo dell'ONU sulle armi di piccolo calibro e la relativa matrice sulla sicurezza fisica e sulla gestione delle scorte.
- 3.6.3. Risultati dell'azione: tra i risultati specifici rientrerebbero la traduzione di libri, relazioni e documenti di riflessione importanti e la produzione di podcast e post su blog in arabo. L'azione darebbe luogo a un significativo aumento della disponibilità di informazioni indipendenti e affidabili in lingua araba sulle armi di piccolo calibro e la violenza armata.
- 3.7. Coordinamento regionale: riunione conclusiva al Cairo
- 3.7.1. Obiettivo: valutare il progetto e programmare la futura cooperazione (settori prioritari da 1 a 5).
- 3.7.2. Attività: riunione di due giorni al Cairo al termine del progetto, rivolta agli alti funzionari degli Stati membri della LSA nonché al personale della LSA responsabile delle questioni connesse al progetto.
- 3.7.3. Risultati dell'azione: discutere e valutare il progetto; elaborare programmi di futura cooperazione sul controllo delle armi di piccolo calibro; elaborare una relazione di sintesi della riunione.
- 3.8. Monitoraggio e valutazione del progetto
- 3.8.1. Obiettivo: accertarsi che il progetto abbia raggiunto i suoi obiettivi essenziali e che le spese del progetto siano state effettuate conformemente al bilancio concordato.
- 3.8.2. Attività: al fine di misurare l'impatto delle diverse componenti del progetto, quest'ultimo comprenderà un meccanismo di monitoraggio sia interno che esterno. Il meccanismo di monitoraggio interno sarà guidato dall'esperto interno di gestione basata sui risultati, con il supporto del personale del progetto. La valutazione esterna sarà effettuata da una squadra di valutazione esterna appositamente ingaggiata che si recherà alla riunione di due giorni al Cairo al termine del progetto, una selezione degli Stati membri della LSA partecipanti (fino a otto) e il personale delle sedi dei principali attuatori del progetto, l'Organizzazione internazionale della polizia criminale e l'Organizzazione mondiale delle dogane. Il progetto comprenderà anche un audit finanziario in linea con i requisiti dell'Unione.
- 3.8.3. Risultati dell'azione: portare a termine una valutazione dell'impatto del progetto; portare a termine l'audit finanziario.
4. Agenzie e partenariati di attuazione

L'Inchiesta sulle armi di piccolo calibro (SAS), un centro di ricerca ubicato presso il Graduate Institute of International and Development Studies (Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo) di Ginevra, in Svizzera, sarà l'agenzia di attuazione capofila. Nell'attuazione del progetto la SAS si baserà in particolare sui contributi forniti dall'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). L'Interpol sarà responsabile primariamente per i settori prioritari 2.2 e 2.3 (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto) e l'OMD per i settori prioritari 1 e 2.1 (controlli internazionali dei trasferimenti, compresi i controlli di frontiera).

Nella misura necessaria, la SAS subappalterà ad altre organizzazioni l'assistenza relativa ad altre componenti del progetto (tra cui eventualmente la componente relativa alla sicurezza e alla gestione delle scorte). In funzione delle esigenze e delle preferenze degli Stati membri della LSA partecipanti, potrebbero contribuire all'attuazione del progetto anche altre organizzazioni, comprese organizzazioni della società civile, nonché determinate agenzie specializzate della LSA.

Le agenzie di attuazione si coordineranno altresì con organizzazioni governative e non governative che operano negli Stati membri della LSA, nonché con eventuali programmi dell'Unione ivi presenti, per far sì che tutte le attività intraprese nel quadro del progetto sviluppino e integrino le iniziative esistenti.

La SAS e i suoi partner di attuazione adotteranno inoltre misure adeguate per assicurare la visibilità del progetto in linea con gli orientamenti dell'Unione.



5. Durata

Per il progetto si prevede una durata di 24 mesi. In funzione degli interessi degli Stati membri della LSA e dei finanziamenti a disposizione, una proroga del progetto oltre il periodo iniziale di due anni consentirebbe di portare avanti e consolidare le iniziative di sviluppo delle capacità intraprese nella fase iniziale del progetto. Ad esempio, le formazioni fornite a un determinato Stato membro della LSA nella fase iniziale potrebbero essere ripetute, ampliate e testate con il coinvolgimento di un più ampio numero di membri del personale al fine di garantirne la sostenibilità. Gli Stati membri della LSA che nella prima fase del progetto non hanno ricevuto tutta l'assistenza formativa o legislativa richiesta potrebbero riceverla nella seconda fase. Qualora Stati membri della LSA avessero individuato nuove esigenze o priorità in materia di controllo delle armi - ad esempio sulla base delle capacità acquisite nella prima fase del progetto - potrebbero ricevere assistenza in questi settori nella seconda fase.

19CE0203

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1790 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2018

che abroga la decisione 2002/623/CE recante note orientative per la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati

[notificata con il numero C(2018) 7513]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'allegato II, primo paragrafo,


considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/623/CE della Commissione ⁽²⁾ contiene note orientative sugli obiettivi, sugli elementi, sui principi generali e sulla metodologia per la valutazione del rischio ambientale di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE.
- (2) In documenti orientativi più recenti e dettagliati sulla valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati («OGM»), adottati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e dall'Agenzia europea per i medicinali («l'Agenzia»), sono state fornite ampie spiegazioni supplementari sull'attuazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE. Dopo l'adozione di tali documenti orientativi più dettagliati, la decisione 2002/623/CE ha perso progressivamente il suo valore aggiunto.
- (3) La direttiva (UE) 2018/350 della Commissione ⁽³⁾, che ha modificato la direttiva 2001/18/CE, ne ha aggiornato l'allegato II integrando e consolidando gli orientamenti più rigorosi dell'Autorità sulla valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate, adottati nell'ottobre 2010 ⁽⁴⁾, pur tenendo conto del fatto che l'allegato II si applica a tutti gli OGM e non solo alle piante geneticamente modificate. La decisione 2002/623/CE è servita da base per l'elaborazione degli orientamenti dell'Autorità. Di conseguenza le disposizioni dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE sono ora più dettagliate e le note orientative contenute nella decisione 2002/623 non sono più necessarie.
- (4) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2002/623/CE.
- (5) La decisione 2002/623/CE dovrebbe inoltre essere abrogata a fini di semplificazione per ridurre il numero di documenti orientativi che devono essere presi in considerazione dagli operatori e dalle autorità competenti quando effettuano una valutazione del rischio ambientale a norma dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/623/CE è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2002/623/CE della Commissione, del 24 luglio 2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 22).⁽³⁾ Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 30).⁽⁴⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), *Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants* (Orientamenti per la valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate), *EFSA Journal* 2010;8(11):1879. [111 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

19CE0204



DECISIONE (PESC) 2018/1791 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 6 novembre 2018****relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (2) Il 23 gennaio 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/135 ⁽²⁾ relativa alla nomina del generale di brigata Enrique MILLÁN MARTÍNEZ quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (3) Il 5 ottobre 2018 la Germania ha proposto la nomina del generale di brigata Peter MIROW in sostituzione del generale di brigata Enrique MILLÁN MARTÍNEZ quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali con effetto a decorrere dal 12 novembre 2018.
- (4) Il 5 ottobre 2018 il comitato militare dell'UE ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata Peter MIROW e abrogare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/135.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Peter MIROW è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 12 novembre 2018.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2018/135 è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 14 del 18.1.2013, pag. 19.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/135 del comitato politico e di sicurezza, del 23 gennaio 2018, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2018) (GUL 24 del 27.1.2018, pag. 1).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 novembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER

19CE0205



DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA
del 9 novembre 2018
relativa all'adozione delle priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 [2018/1792]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra («accordo euro-mediterraneo»), è stato firmato il 17 luglio 1995 ed è entrato in vigore il 1º marzo 1998.
- (2) L'articolo 80 dell'accordo euro-mediterraneo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare decisioni idonee ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 90 dell'accordo euro-mediterraneo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato nel 2016 ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.
- (5) L'Unione europea e la Repubblica tunisina hanno deciso di consolidare il loro partenariato privilegiato approvando un insieme di priorità strategiche per il periodo 2018-2020 al fine di sostenere e rafforzare la transizione democratica e lo sviluppo socioeconomico in Tunisia.
- (6) Le parti dell'accordo euro-mediterraneo dovrebbero accordarsi sul testo delle priorità strategiche che traducono sul piano concreto il partenariato privilegiato UE-Tunisia per il periodo 2018-2020. Tali priorità dovrebbero sostenere l'attuazione dell'accordo euro-mediterraneo, incentrando la cooperazione su interessi comuni definiti congiuntamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione adotta le priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 enunciate nel documento «Consolidare il partenariato privilegiato UE-Tunisia: elementi delle priorità strategiche per il periodo 2018-2020» che figura nell'allegato e raccomanda alle parti di attuarle.

¹⁾ GUL 97 del 30.3.1998, pag. 2.



Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 Novembre 2018

Per il Consiglio di associazione UE-Tunisia

La presidente

F. MOGHERINI



ALLEGATO

Consolidare il partenariato privilegiato UE-Tunisia: elementi delle priorità strategiche per il periodo 2018-2020

1. Introduzione

L'ancoraggio allo spazio europeo è una scelta strategica della Tunisia e lo sviluppo di una democrazia tunisina prospera e stabile nel vicinato dell'Unione europea rappresenta un interesse strategico comune.

Il partenariato privilegiato tra l'UE e la Tunisia rispecchia la specificità e il dinamismo delle relazioni bilaterali così come l'ambizione comune di farle progredire verso un collegamento più stretto della Tunisia allo spazio europeo. L'obiettivo a lungo termine consiste nello sviluppare un modello ambizioso per il futuro delle relazioni post-2020, sulla base dei progressi compiuti e sfruttando appieno le opportunità di ravvicinamento offerte dalla politica europea di vicinato nel periodo 2018-2020.

Nell'ambito del partenariato privilegiato, la Tunisia si è pienamente impegnata ad attuare le riforme necessarie allo sviluppo socioeconomico sostenibile del paese e a garantire il perdurare dei progressi realizzati nella transizione democratica. Consapevole della portata della sfida e delle difficoltà che attraversa la Tunisia, l'Unione europea ribadisce il proprio impegno a sostenere l'attuazione più rapida possibile di tali riforme.

Le priorità strategiche definite nel presente documento danno attuazione concreta al partenariato privilegiato per gli anni 2018-2020. La creazione di prospettive per i giovani sarà al centro dell'azione di entrambe le parti. Verrà posto l'accento sull'accelerazione delle riforme socioeconomiche, anche attraverso il miglioramento del contesto imprenditoriale e la conclusione di un accordo di libero scambio globale e approfondito (ALS globale e approfondito). Anche il consolidamento democratico, e in particolare l'effettiva applicazione della Costituzione del 2014 e il buon governo, si confermeranno elementi essenziali. Le due parti rafforzeranno la cooperazione in materia di sicurezza e di lotta al terrorismo, nonché di migrazione e di mobilità, con la conclusione dei negoziati sulla facilitazione del rilascio dei visti e sulla riammissione e la partecipazione sempre più attiva della Tunisia ai programmi europei. Il rafforzamento del dialogo politico ad alto livello e del dialogo con la società civile, nonché della visibilità del partenariato, accompagnerà tali sforzi.

Queste priorità si basano sul piano di sviluppo quinquennale 2016-2020 della Tunisia ⁽¹⁾ e sulla comunicazione congiunta intitolata «Intensificare il sostegno dell'UE alla Tunisia» ⁽²⁾.

2. Priorità strategiche del partenariato privilegiato UE-Tunisia per il periodo 2018-2020

Partenariato per la gioventù

L'UE e la Tunisia considerano le prospettive future per i giovani un obiettivo fondamentale, come dimostra il partenariato UE-Tunisia per la gioventù varato dal presidente tunisino e dall'Alto rappresentante/vicepresidente il 1° dicembre 2016. Per rispondere meglio alle esigenze dei giovani tunisini bisognerà rendere più coerenti le varie azioni in corso e future. Sulla base del dialogo instaurato per l'attuazione di tale partenariato, l'UE e la Tunisia si sono impegnate a consolidare le misure volte a promuovere l'occupazione e l'occupabilità dei giovani, la mobilità e una maggiore partecipazione dei giovani alla vita pubblica e politica, in particolare alle iniziative locali. L'occupabilità richiederà la riforma dell'istruzione e della formazione professionale e l'instaurazione di un più stretto legame tra il settore privato e i sistemi di istruzione e di formazione, nonché la promozione di iniziative innovative avviate dai giovani e il sostegno a tali attività, in particolare negli ambiti delle nuove tecnologie e della cultura. Il contributo allo sviluppo di una strategia nazionale tunisina per i giovani, così come il rafforzamento delle istituzioni e delle organizzazioni dedicate alla gioventù, saranno elementi chiave del partenariato.

⁽¹⁾ Il piano, che raccomanda un nuovo modello di sviluppo per una crescita sostenibile e inclusiva, si articola attorno a cinque priorità: i) buon governo, riforma della pubblica amministrazione e lotta alla corruzione, ii) transizione da economia a basso costo a polo economico, iii) sviluppo umano e inclusione sociale, iv) concretizzazione delle ambizioni regionali e, infine, v) economia verde, pilastro dello sviluppo sostenibile.

⁽²⁾ Questa comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio (JOIN (2016) 47 final del 29 settembre 2016) si articola attorno a cinque assi: i) promuovere il buon governo e la riforma della pubblica amministrazione; ii) rafforzare il ruolo della società civile; iii) investire nel futuro: creare posti di lavoro e promuovere uno sviluppo economico sostenibile; iv) ridurre le disparità nella società; v) sostenere la risposta alle sfide in materia di sicurezza; vi) unire gli sforzi per gestire meglio la migrazione e la mobilità.



A complemento dell'impegno per la gioventù, le due parti perseguiranno le seguenti priorità strategiche.

2.1. Sviluppo socioeconomico inclusivo e sostenibile

Per essere duraturi, i progressi politici devono essere accompagnati da progressi economici di pari portata. Tenuto conto della fragile situazione socioeconomica della Tunisia, che registra un elevato tasso di disoccupazione giovanile (in particolare tra i laureati) e forti disparità regionali e sociali, uno degli obiettivi principali sarà contribuire a risanare l'economia del paese, a renderla più competitiva e diversificata e a trasformarla in modo inclusivo e sostenibile, nel rispetto degli impegni internazionali in materia di ambiente e di cambiamenti climatici. L'UE continuerà a sostenere e incoraggiare le riforme strutturali.

In particolare, le azioni nel settore dello sviluppo socioeconomico verranno organizzate attorno ai seguenti impegni:

- migliorare il contesto imprenditoriale e sostenere lo sviluppo del settore privato e degli investimenti privati, in particolare attraverso: i) la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative per le imprese, ii) un migliore accesso ai finanziamenti e iii) il rilancio degli investimenti pubblici e privati (in particolare l'effettiva applicazione della legge sugli investimenti del 2016 e della legge sulla riforma del meccanismo di agevolazioni fiscali del 2017, tenendo conto dei regimi dannosi in termini di agevolazioni fiscali da eliminare);
- l'attenzione rivolta alla promozione attiva dell'imprenditoria e dello sviluppo delle PMI/microimprese;
- la definizione e l'attuazione di strategie settoriali mancanti come quella per il turismo;
- il miglioramento della tutela ambientale e della gestione delle risorse naturali (compresa l'acqua), in particolare attraverso l'attuazione della strategia nazionale di economia verde, e l'attuazione degli impegni internazionali della Tunisia in materia di cambiamenti climatici (contributo nazionale determinato), di economia blu e di risorse alieutiche;
- il miglioramento della competitività dei settori tradizionali e dei settori in espansione in ambito industriale e agricolo, in particolare grazie al sostegno all'innovazione assicurando una gestione sostenibile delle risorse, nonché la diversificazione dei mercati delle esportazioni;
- lo sviluppo del settore energetico, anche attraverso le interconnessioni elettriche tra l'UE e la Tunisia, e la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- lo sviluppo di un sistema dei trasporti sicuro, affidabile, sostenibile ed efficiente mediante norme di trasporto armonizzate e una rete multimodale integrata per agevolare i collegamenti sud-sud e nord-sud;
- il consolidamento del sistema di gestione delle finanze pubbliche mediante l'adozione e l'attuazione di una nuova legge organica di bilancio, la riforma del sistema di revisione dei conti pubblici e il miglioramento del governo societario delle imprese pubbliche. L'attuazione della riforma fiscale (semplificazione del sistema fiscale, equità fiscale, decentramento, ammodernamento dell'amministrazione, lotta contro l'evasione fiscale e attuazione degli impegni internazionali pertinenti) rappresenta un passo decisivo verso uno sviluppo più inclusivo del paese. Sono importanti anche il sostegno alle riforme del settore bancario in corso, nonché la strategia nazionale di inclusione finanziaria 2017-2021 concernente l'accesso, l'utilizzo e la qualità dei servizi;
- l'attuazione del processo di decentramento al fine di sviluppare servizi pubblici e infrastrutture sociali (in particolare in materia di istruzione, cultura, sanità, acqua e strutture igienico-sanitarie) in grado di soddisfare le esigenze delle comunità locali; l'accelerazione del processo di sviluppo delle regioni dell'interno, che rappresenta un impegno comune alle due parti per ridurre progressivamente le disparità socioeconomiche.

Per favorire il progresso sociale, le parti si impegnano a continuare a promuovere:

- l'occupazione, in particolare attraverso il proseguimento delle riforme volte a garantire un accesso equo a un'istruzione e a una formazione professionale di qualità, in linea con le esigenze del mercato del lavoro, nel quadro di una politica attiva di inserimento nel mercato del lavoro;
- una politica tunisina integrata ed efficace in materia di inclusione sociale e un'efficace previdenza sociale, in particolare attraverso il rafforzamento delle capacità degli organismi pubblici competenti, a sostegno delle riforme avviate dalla Tunisia nel campo della coesione sociale, nonché l'attuazione dell'articolo 67 dell'accordo di associazione UE-Tunisia relativo al coordinamento dei regimi di previdenza sociale e la garanzia dell'applicazione dei principi di parità di trattamento in materia di legislazione sociale; e
- un dialogo sociale inclusivo per potenziare le capacità di ovviare agli squilibri socioeconomici, ridurre le tensioni sociali e promuovere un'effettiva pace sociale, migliorando così l'attrattiva del paese per gli investitori esteri.



Entrambe le parti confermano il proprio fermo impegno nei confronti del processo di negoziato di un ALS globale e approfondito e hanno convenuto un piano d'azione concreto per il 2018, che consente di compiere progressi al fine di accelerare i negoziati allo scopo di giungere al più presto alla loro conclusione. L'UE e la Tunisia continueranno a promuovere la modernizzazione dell'economia tunisina a vantaggio di tutti, comprese le regioni e le comunità più svantaggiate, e a rilanciare l'occupazione, in particolare quella giovanile. Le due parti si impegnano a rafforzare l'integrazione economica della Tunisia nel mercato europeo, nonché nella regione del Maghreb.

Al fine di potenziare il ruolo dell'innovazione e della ricerca nello sviluppo economico, sociale e regionale, l'UE e la Tunisia si adopereranno per integrare la Tunisia nello Spazio della ricerca europeo, in particolare attraverso la promozione dell'istruzione superiore e il rafforzamento della governance, dei meccanismi di valorizzazione della ricerca pubblica e dei trasferimenti di tecnologie tra il mondo accademico e l'industria.

2.2. Democrazia, buon governo e diritti umani

L'UE e la Tunisia continueranno ad annettere particolare importanza al processo di riforma democratica e alla promozione del buon governo e dello Stato di diritto, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché al rafforzamento del ruolo e della partecipazione della società civile. Entrambe le parti continueranno a promuovere il processo di riforme politiche attraverso l'effettiva attuazione della Costituzione e degli impegni assunti dalla Tunisia a livello internazionale.

Gli aspetti prioritari in materia di buon governo e rispetto dello Stato di diritto comprenderanno in particolare:


- il rafforzamento dell'istituzione parlamentare e la creazione e l'introduzione effettiva di organi indipendenti;
- l'istituzione della Corte costituzionale;
- il consolidamento di un processo elettorale democratico, trasparente e indipendente;
- la lotta contro la corruzione e la frode, anche attraverso il sostegno all'agenzia nazionale anticorruzione;
- la riforma del sistema giudiziario, compreso il ravvicinamento alle norme internazionali, tra cui quelle del Consiglio d'Europa;
- l'attuazione di una strategia di riforma e di modernizzazione della pubblica amministrazione, compresi il miglioramento delle prestazioni dei servizi a livello centrale e locale, l'introduzione di un processo decisionale basato su elementi concreti, la semplificazione delle procedure amministrative e lo sviluppo dell'amministrazione digitale;
- il sostegno al processo di decentramento, compresi il rafforzamento delle capacità e l'incremento dei bilanci delle amministrazioni locali, in particolare nel quadro delle elezioni comunali del maggio 2018; il potenziamento delle organizzazioni della società civile, del loro ruolo e del loro contributo al processo decisionale, nonché una maggiore partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, alla vita politica e al processo decisionale.

Gli impegni prioritari nei confronti del rispetto e della promozione dei diritti umani comprenderanno:

- il completamento del processo di armonizzazione della legislazione con la Costituzione e le norme internazionali, la cooperazione della Tunisia nei consessi multilaterali e l'attuazione degli impegni assunti nel quadro del riesame periodico universale;
- il sostegno alle iniziative volte a combattere tutte le forme di discriminazione e la tortura (compresa l'attuazione degli impegni assunti nel quadro del Comitato contro la tortura) e per a tutelare le persone in situazioni vulnerabili e promuovere i diritti delle donne, dei bambini e dei migranti;
- il sostegno all'azione pionieristica della Tunisia per lottare contro la violenza nei confronti delle donne, garantire la completa parità tra uomini e donne e promuovere il ruolo della donna in tutti i settori, in particolare in ambito economico e politico;
- la tutela della libertà di espressione e della libertà di associazione;
- il diritto alla protezione dei dati personali;
- il rispetto dei diritti umani nel settore della sicurezza.

2.3. Ravvicinamento tra i popoli, mobilità e migrazione

Il ravvicinamento tra la società tunisina e quella europea attraverso l'intensificazione degli scambi tra popoli, società e culture costituisce un pilastro fondamentale del partenariato privilegiato. Questo aspetto di mobilità riveste particolare importanza nell'attuazione del partenariato per la gioventù. L'effettiva attuazione dell'associazione della Tunisia al programma Orizzonte 2020 e la partecipazione del paese a Europa creativa ed Erasmus+ saranno il fondamento di tale impegno.



La gestione coordinata della migrazione è una priorità politica tanto per la Tunisia quanto per l'UE. Le due parti si impegnano a intensificare il dialogo e la cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del partenariato per la mobilità, il rafforzamento dell'azione contro le cause all'origine della migrazione irregolare, nonché la volontà europea di sostenere l'istituzione di un sistema di asilo tunisino. La cooperazione, che terrà conto anche della dimensione regionale di tali questioni, comprenderà:

- l'attuazione della strategia nazionale tunisina in materia di migrazione, che contempla altresì l'asilo e la protezione internazionale, compresa l'attuazione di un adeguato quadro legislativo;
- la conclusione dei negoziati sugli accordi di riammissione e di facilitazione del rilascio dei visti;
- la buona gestione della migrazione legale mediante un migliore coordinamento con gli Stati membri dell'UE nel rispetto delle loro competenze, anche attraverso l'attuazione di programmi pilota di mobilità e una migliore integrazione dei migranti nei paesi di accoglienza;
- il sostegno alla mobilitazione dei cittadini tunisini all'estero affinché investano in settori innovativi in Tunisia;
- il sostegno alla prevenzione della migrazione irregolare, in particolare attraverso una migliore integrazione delle questioni migratorie nelle strategie di sviluppo; ciò comporta altresì una gestione rafforzata delle frontiere e campagne di sensibilizzazione ai rischi della migrazione irregolare;
- il sostegno alle attività di prevenzione e di lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche attraverso l'individuazione e il perseguimento delle reti criminali; e
- il consolidamento della cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione anche attraverso il sostegno al reinserimento sostenibile dei cittadini che fanno ritorno in Tunisia.

2.4. Sicurezza e lotta contro il terrorismo

L'UE e la Tunisia si trovano ad affrontare sfide comuni in materia di sicurezza, che richiedono azioni concertate delle due parti, e devono procedere nel rispetto dei valori condivisi della democrazia e dei diritti umani.

La Tunisia intende attuare la propria strategia globale e multisetoriale di lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento. I settori prioritari della cooperazione comprenderanno:


- l'attuazione della strategia nazionale di lotta contro il terrorismo, in particolare attraverso il rafforzamento e la modernizzazione della legislazione e delle istituzioni giudiziarie e di sicurezza nel rispetto dei valori democratici sanciti dalla Costituzione;
- una più rapida attuazione del programma di sostegno alla riforma e alla modernizzazione del settore della sicurezza, compresa la responsabilità delle forze di sicurezza, e l'approfondimento della cooperazione in tale ambito sulla base dei progressi compiuti;
- la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento della criminalità organizzata e del terrorismo, compresa l'effettiva attuazione del piano di azione concordato con il gruppo di azione finanziaria internazionale;
- lo sviluppo di una politica globale per la prevenzione della radicalizzazione;
- il ritorno dei combattenti stranieri;
- la formulazione di una politica di assistenza e protezione alle vittime del terrorismo;
- la lotta contro la criminalità organizzata, in particolare il traffico di armi da fuoco e di droga;
- il sostegno all'attuazione della strategia nazionale per la sicurezza delle frontiere;
- il rafforzamento della cooperazione con le agenzie competenti dell'Unione europea;
- la cooperazione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofi.

L'Unione europea continuerà altresì a partecipare a pieno titolo al gruppo G7 + 6 che garantisce il coordinamento tra i principali partner della Tunisia.

Potrebbero inoltre venire sviluppati altri settori del partenariato in materia di sicurezza/difesa.

3. Le prospettive del consolidamento del partenariato privilegiato UE-Tunisia

L'importanza annessa da entrambe le parti alle relazioni che le legano continuerà a tradursi in intensi contatti politici e visite regolari, nell'ambito di un dialogo politico di più ampio respiro su tutte le questioni di interesse reciproco, comprese le questioni regionali e internazionali. Si dovrebbe consolidare la dimensione regionale di tali discussioni. Le parti ribadiscono a questo proposito l'importanza della loro cooperazione nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo. Oltre ai dialoghi esistenti, entrambe le parti collaboreranno per organizzare riunioni ad alto livello tra l'UE e la Tunisia e favorire la partecipazione dei ministri tunisini a riunioni tematiche informali con i membri del Consiglio dell'Unione europea. Le parti incoraggiano la cooperazione parlamentare tra il Parlamento europeo e l'Assemblea dei rappresentanti del popolo.



Gli organi previsti dall'accordo di associazione (Consiglio di associazione, Comitato di associazione e sottocomitati tecnici) si confermano le sedi privilegiate per l'effettiva attuazione del partenariato. L'UE e la Tunisia si impegnano a potenziare l'efficacia e il valore aggiunto dei loro lavori e, ove possibile, a raggruppare tali lavori secondo temi prioritari in linea con le priorità strategiche.

Per rendere più tangibili le suddette priorità, la Tunisia propone una tabella di marcia convenuta con l'UE. Tale documento pubblico illustra le misure (legislative, strategiche e operative) più urgenti necessarie al rilancio socioeconomico del paese. La tabella di marcia è un meccanismo flessibile e operativo di monitoraggio su base semestrale.

Nel quadro della comunicazione congiunta, l'UE si è impegnata a incrementare in maniera significativa la sua assistenza finanziaria alla Tunisia tramite lo strumento di vicinato. L'UE e la Tunisia si adopereranno per sfruttare appieno le opportunità finanziarie esistenti, compresi nuovi strumenti quali il piano per gli investimenti esterni dell'UE, ponendo l'accento sulla complementarità e sull'effetto leva tra le sovvenzioni dell'UE e i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie. Le due parti si impegnano a rafforzare la sinergia tra i dialoghi politici e settoriali e l'attuazione della cooperazione finanziaria. Esse si adopereranno inoltre per potenziare i meccanismi di coordinamento e di dialogo con i partner finanziari e con i donatori internazionali sotto la responsabilità della parte tunisina, per quanto riguarda sia la definizione delle priorità che la loro attuazione.

Infine, le due parti si impegnano a dare maggiore visibilità alla relazione strategica UE-Tunisia, nonché a sensibilizzare i cittadini delle due sponde del Mediterraneo ai vantaggi della cooperazione.

19CE0206



REGOLAMENTO (UE) 2018/1793 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2018

recante approvazione di una modifica della scheda tecnica di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata nell'allegato III del regolamento n. 110/2008 che comporta modifiche dei requisiti principali [«Ron de Guatemala» (IG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 8, e l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha esaminato la domanda della *Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores* (ANFAL) per l'approvazione di una modifica della scheda tecnica dell'indicazione geografica «Ron de Guatemala», registrata in virtù dello stesso regolamento ⁽²⁾.
- (2) Avendone stabilito la conformità al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (3) Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008, la modifica della scheda tecnica è approvata in conformità all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 110/2008.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica della scheda tecnica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Ron de Guatemala» (IG).


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 97/2014 della Commissione, del 3 febbraio 2014, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 33 del 4.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 317 del 23.9.2017, pag. 6.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

19CE0207



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1794 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e presentate per Stato membro che sono ammissibili al pagamento di una retribuzione forfettaria. L'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 prevede una riduzione della retribuzione forfettaria all'80 % se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione RICA o a uno Stato membro è inferiore all'80 % del numero di aziende contabili stabilito per la circoscrizione RICA o per lo Stato membro interessato. Per garantire un'equa applicazione di questa disposizione, non dovrebbe essere possibile compensare le schede aziendali non trasmesse in una circoscrizione RICA per la quale lo Stato membro abbia presentato meno dell'80 % del numero di aziende contabili stabilito per tale circoscrizione.
- (2) L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 fissa un termine di due mesi per la convalida delle schede aziendali trasmesse in relazione alla loro potenziale ammissibilità al pagamento della retribuzione forfettaria maggiorata. Per maggiore chiarezza, la durata di tale periodo dovrebbe essere espressa in giorni lavorativi nello Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di prorogare questo periodo in casi eccezionali e debitamente giustificati.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
- (4) Vista la natura delle modifiche, è opportuno che si applichino a decorrere dall'esercizio contabile 2018.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

- (1) all'articolo 12 è aggiunto il comma seguente:


«Tuttavia, le schede aziendali provenienti da una circoscrizione RICA con un numero di schede aziendali trasmesse superiore a quello stabilito per tale circoscrizione nell'allegato II non sono considerate ammissibili al pagamento della retribuzione forfettaria in una circoscrizione RICA per la quale lo Stato membro presenta meno dell'80 % del numero di aziende contabili richiesto.»;

- (2) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La maggiorazione della retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l'esercizio contabile 2018 e di 5 EUR a decorrere dall'esercizio contabile 2019 qualora i dati contabili siano stati verificati dalla Commissione conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), del presente regolamento e siano considerati debitamente compilati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, al momento della loro presentazione alla Commissione o entro 40 giorni lavorativi dalla data alla quale la Commissione ha informato lo Stato membro che presenta i dati contabili che questi non sono stati debitamente compilati.

⁽¹⁾ GUL 328 del 15.12.2009, pag. 27.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GUL 46 del 19.2.2015, pag. 1).



In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può decidere di prorogare tale periodo di 40 giorni lavorativi.

La data di fine del periodo di 40 giorni lavorativi, o delle eventuali proroghe, è confermata per iscritto tra la Commissione e l'organo di collegamento dello Stato membro interessato.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

19CE0208



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1795 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2018

che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma,


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2012/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 ⁽²⁾, ha aperto il mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri in vista del completamento dello spazio ferroviario europeo unico. Ciò può avere implicazioni per l'organizzazione e il finanziamento dei servizi ferroviari per passeggeri prestati nel quadro di un contratto di servizio pubblico. Gli Stati membri possono introdurre nella loro legislazione la possibilità di negare l'accesso all'infrastruttura qualora i nuovi servizi ferroviari per passeggeri a libero accesso compromettessero l'equilibrio economico dei suddetti contratti di servizio pubblico.
- (2) D'altro canto tali servizi, a seconda delle loro caratteristiche specifiche, come le caratteristiche qualitative, gli orari, le destinazioni servite e i potenziali clienti interessati, possono non essere in concorrenza diretta con i servizi pubblici e, di conseguenza, incidere limitatamente sull'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Vi possono essere inoltre effetti di rete positivi per gli operatori di servizio pubblico, vantaggi netti per i passeggeri o vantaggi sociali più ampi che dovrebbero essere presi in considerazione.
- (3) È pertanto necessario bilanciare gli interessi legittimi degli operatori che adempiono un contratto di servizio pubblico e delle autorità competenti, da un lato, e gli obiettivi generali di completare lo spazio ferroviario europeo unico e coglierne i più ampi vantaggi sociali, dall'altro. L'esame dell'equilibrio economico dovrebbe conseguire un bilanciamento tra tali interessi in gioco.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce che, come compenso per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico nella prestazione dei servizi ferroviari per passeggeri, gli operatori possono beneficiare di una compensazione finanziaria, di diritti di esclusiva o entrambi. La concessione di diritti di esclusiva agli operatori ferroviari non dovrebbe causare tuttavia la chiusura dei mercati di trasporto ferroviario nazionali di passeggeri.
- (5) Tali diritti di esclusiva non dovrebbero precludere il diritto di accesso di altre imprese ferroviarie, a meno che l'esame dell'equilibrio economico indichi che, tenuto conto del valore dei diritti di esclusiva, il nuovo servizio di trasporto ferroviario per passeggeri avrebbe una incidenza negativa notevole sulla redditività dei servizi effettuati nel quadro del contratto di servizio pubblico o sul costo netto della loro prestazione per l'autorità competente, o su entrambi, in funzione dei meccanismi di condivisione dei rischi stabiliti nel contratto di servizio pubblico.
- (6) Un esame dell'equilibrio economico dovrebbe essere richiesto solo per i servizi ferroviari per passeggeri che non sono prestati nel quadro di un contratto di servizio pubblico e che sono completamente nuovi o comportano una modifica sostanziale di un servizio esistente. Tale concetto comprende anche i servizi commerciali prestati dallo stesso operatore che esegue il contratto di servizio pubblico.
- (7) Dovrebbe spettare all'organismo di regolamentazione valutare se la modifica di un servizio ferroviario per passeggeri proposta debba essere considerata sostanziale. Un aumento delle frequenze o del numero di fermate potrebbe essere considerata una modifica sostanziale. Una variazione dei prezzi non dovrebbe essere considerata una modifica sostanziale, a meno che non sia incompatibile con il normale comportamento sul mercato e, se pertinente, con il piano commerciale presentato all'organismo di regolamentazione in occasione del precedente esame dell'equilibrio economico.

⁽¹⁾ G.U. 343 del 14.12.2012, pag. 32.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (G.U. 352 del 23.12.2016, pag. 1).


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (G.U. 315 del 3.12.2007, pag. 1).



- (8) La decisione dell'organismo di regolamentazione dovrebbe comprendere una valutazione dei vantaggi netti per i clienti derivanti dal nuovo servizio a breve e a medio termine e dovrebbe tener conto delle informazioni tecniche fornite dal gestore dell'infrastruttura in merito ai pertinenti requisiti infrastrutturali e all'incidenza prevista sulle prestazioni della rete e sull'utilizzo ottimale della capacità da parte di tutti i richiedenti.
- (9) L'organismo di regolamentazione dovrebbe avere il diritto di valutare sia la probabile incidenza del nuovo servizio passeggeri sia se tale incidenza possa essere notevole e quindi compromettere l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico esistente.
- (10) Per evitare l'interruzione di un nuovo servizio ferroviario per passeggeri già avviato e fornire certezza del diritto circa la possibilità di effettuare il nuovo servizio, il periodo in cui può essere richiesto un esame dell'equilibrio economico dovrebbe essere limitato e collegato al momento in cui il richiedente ha notificato il suo interesse a effettuare un nuovo servizio ferroviario per passeggeri.
- (11) Per essere ricevibile, una richiesta di esame dell'equilibrio economico dovrebbe includere prove che l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico risulterebbe compromesso dal nuovo servizio proposto.
- (12) Al fine di garantire la certezza del diritto per tutte le parti coinvolte e consentire al gestore dell'infrastruttura di trattare le richieste di capacità in base alla procedura di cui al capo IV, sezione 3, della direttiva 2012/34/UE, l'organismo di regolamentazione dovrebbe prendere una decisione sull'equilibrio economico entro tempi prestabiliti, e in ogni caso prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di capacità, fissata dal gestore dell'infrastruttura conformemente all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE.
- (13) Tuttavia, se nel momento in cui viene ricevuta la notifica del richiedente un contratto di servizio pubblico è in corso di aggiudicazione mediante procedura di gara ed è stato richiesto un esame dell'equilibrio economico, l'organismo di regolamentazione può decidere di sospendere l'esame della domanda del nuovo servizio ferroviario per passeggeri per un periodo di tempo limitato in attesa dell'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico. La sospensione non dovrebbe superare i 12 mesi dal ricevimento della notifica del richiedente o fino alla conclusione della procedura di gara, se quest'ultima data è anteriore.

Queste disposizioni specifiche lasciano impregiudicata l'applicazione del presente regolamento a un contratto di servizio pubblico in corso al momento del ricevimento della notifica. In tali circostanze, e qualora l'esame dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico esistente dimostri che si può concedere l'accesso, tale accesso dovrebbe essere limitato nel tempo fino alla scadenza dell'attuale contratto di servizio pubblico.

- (14) L'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico dovrebbe essere considerato compromesso se il nuovo servizio proposto avesse un'incidenza negativa notevole sul livello di profitto dell'operatore di servizio pubblico e/o la sua prestazione comportasse un notevole aumento del costo netto per l'autorità competente.
- (15) Nel valutare se l'incidenza sia notevole, l'organismo di regolamentazione dovrebbe prendere in considerazione criteri come l'eventualità che il nuovo servizio comprometta la praticabilità e metta a rischio la continuità del servizio pubblico, o perché l'esecuzione del contratto pubblico non sarebbe economicamente sostenibile per l'operatore di servizio pubblico, oppure perché comporterebbe un notevole aumento del costo netto per l'autorità competente.
- (16) Oltre all'analisi economica, l'organismo di regolamentazione dovrebbe anche valutare e tenere conto dei vantaggi netti per i clienti a breve e medio termine e dell'incidenza sulle prestazioni della rete e sull'utilizzo della capacità. L'organismo di regolamentazione dovrebbe tenere conto delle informazioni tecniche fornite dal gestore dell'infrastruttura sui pertinenti requisiti infrastrutturali, sulla prevista incidenza sulle prestazioni della rete e sull'utilizzo ottimale della capacità da parte di tutti i richiedenti.
- (17) L'analisi economica dovrebbe concentrarsi sull'incidenza del nuovo servizio proposto sul contratto di servizio pubblico nel suo complesso, compresi i servizi direttamente interessati, per l'intera durata, tenendo conto del valore di eventuali diritti di esclusiva concessi. Nessuna soglia quantificata predefinita riguardante il danno dovrebbe essere applicata rigidamente o separatamente da altri criteri e la normativa nazionale non dovrebbe stabilire tali soglie. La valutazione dovrebbe basarsi su una metodologia obiettiva adottata dall'organismo di regolamentazione in funzione delle specificità del trasporto ferroviario nello Stato membro interessato.
- (18) Qualora giungesse alla conclusione che il nuovo servizio ferroviario per passeggeri comprometterebbe l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, nella sua decisione l'organismo di regolamentazione dovrebbe indicare, se pertinente, le eventuali modifiche al nuovo servizio ferroviario per passeggeri che consentirebbero di



concedere l'accesso. L'organismo di regolamentazione può rivolgere raccomandazioni all'autorità competente in merito ad altre eventuali condizioni che consentirebbero di concedere l'accesso, in particolare alla luce della sua analisi dei vantaggi netti per i clienti derivanti dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri.

- (19) Se la domanda di accesso riguarda un nuovo servizio ferroviario per passeggeri quale definito all'articolo 3, paragrafo 36, della direttiva 2012/34/UE e l'analisi economica oggettiva dell'organismo di regolamentazione indica che il nuovo servizio passeggeri avrebbe un'incidenza negativa notevole sull'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, l'organismo di regolamentazione dovrebbe stabilire condizioni che permettano di concedere l'accesso conformemente all'articolo 11 bis della direttiva 2012/34/UE.
- (20) In tutte le sue attività connesse all'esame dell'equilibrio economico l'organismo di regolamentazione non dovrebbe rivelare informazioni riservate o sensibili sotto il profilo commerciale ricevute dalle parti interessate. In particolare, dovrebbe espungere tali informazioni dalla decisione da pubblicare. Tutte le decisioni degli organismi di regolamentazione, incluse quelle concernenti il carattere riservato delle informazioni ricevute, sono soggette al sindacato giurisdizionale a norma dell'articolo 56, paragrafo 10, della direttiva 2012/34/UE.
- (21) Se l'esame dell'equilibrio economico riguarda un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, fatto salvo il principio dell'indipendenza degli organismi di regolamentazione nel processo decisionale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, gli organismi di regolamentazione interessati dovrebbero scambiarsi informazioni e cooperare per conseguire una soluzione ragionevole alla questione.
- (22) Nell'applicare l'esame dell'equilibrio economico gli organismi di regolamentazione dovrebbero scambiarsi le migliori pratiche al fine di adeguare progressivamente la loro metodologia e svilupparne una coerente per tutti gli Stati membri, che possa rientrare nell'articolo 57, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE.
- (23) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce i criteri e le procedure per l'applicazione dell'esame della finalità principale e dell'esame dell'equilibrio economico in relazione a nuovi servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. Tuttavia, con l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri, lo scopo principale dell'esame è diventato obsoleto e si dovrebbero applicare gli stessi criteri e procedure a tutti i nuovi servizi ferroviari per passeggeri, siano essi nazionali o internazionali. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 dovrebbe pertanto essere abrogato.
- (24) Poiché l'articolo 10 e l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019, ma non sono applicabili ai servizi ferroviari che iniziano prima del 12 dicembre 2020, è necessario continuare ad applicare il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione dopo il 1° gennaio 2019, ma solo per i nuovi servizi ferroviari per passeggeri che dovrebbero iniziare prima del 12 dicembre 2020. L'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 dovrebbe essere subordinata alla presentazione delle notifiche da parte dei richiedenti entro un termine che consenta un periodo ragionevole per completare il processo di autorizzazione e programmazione in modo che i servizi possano effettivamente iniziare prima del 12 dicembre 2020.
- (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto


Il presente regolamento descrive in modo dettagliato la procedura e i criteri da seguire per determinare se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario risulti compromesso da un nuovo servizio ferroviario per passeggeri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle situazioni in cui uno Stato membro ha deciso di limitare il diritto di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE per i nuovi servizi ferroviari per passeggeri tra un dato punto di partenza e una data destinazione quando uno o più contratti di servizio pubblico coprono lo stesso percorso o un percorso alternativo, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, relativo a nuovi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri (GU L 239 del 12.8.2014, pag. 1).



Articolo 3

Definizioni


Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «nuovo servizio ferroviario per passeggeri»: un servizio ferroviario per passeggeri concepito per essere effettuato come un servizio a orario regolare interamente nuovo o che comporta una modifica sostanziale di un servizio ferroviario per passeggeri esistente, in particolare in termini di aumento della frequenza o del numero di fermate del servizio, e che non è fornito nell'ambito di un contratto di servizio pubblico;
- 2) «esame dell'equilibrio economico»: il processo di valutazione descritto all'articolo 11, paragrafi da 1 a 4, e articolo 11 bis della direttiva 2012/34/UE e ulteriormente descritto all'articolo 10, svolto da un organismo di regolamentazione su richiesta di uno dei soggetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE al fine di determinare se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto;
- 3) «contratto di servizio pubblico»: un contratto di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 1370/2007, nel settore del trasporto ferroviario;
- 4) «autorità competente»: l'autorità competente quale definita dall'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007;
- 5) «incidenza finanziaria netta»: l'incidenza del nuovo servizio ferroviario per passeggeri sul saldo netto dei costi e delle entrate derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico precisati in un contratto di servizio pubblico, che comprende un margine di utile ragionevole;
- 6) «diritto di esclusiva»: un diritto quale definito dall'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1370/2007.

Articolo 4

Notifica di un progetto di nuovo servizio ferroviario per passeggeri

1. Il richiedente notifica ai gestori dell'infrastruttura e agli organismi di regolamentazione interessati la sua intenzione di effettuare un nuovo servizio ferroviario per passeggeri entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.
2. Gli organismi di regolamentazione elaborano e pubblicano sul loro sito web un modulo di notifica standard che il richiedente deve completare e presentare e che contiene le informazioni seguenti:
 - a) nome, indirizzo, soggetto giuridico, numero di registrazione (se del caso) del soggetto richiedente;
 - b) estremi di contatto della persona incaricata di rispondere alle domande;
 - c) dati della licenza e del certificato di sicurezza del richiedente o indicazione della fase della procedura per il loro conseguimento;
 - d) itinerario dettagliato, indicante la stazione di partenza, le stazioni di destinazione e tutte le fermate intermedie;
 - e) la data prevista di inizio della prestazione del nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto;
 - f) l'orario indicativo, la frequenza e la capacità del nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto, compresi gli orari di partenza, gli orari di arrivo e le coincidenze proposti ed eventuali variazioni della frequenza o delle fermate rispetto all'orario standard, in ciascuna direzione;
 - g) informazioni indicative concernenti il materiale rotabile che il richiedente intende utilizzare.
3. Le informazioni riguardanti il piano della prestazione del nuovo servizio coprono almeno i primi tre anni e, se possibile, i primi cinque anni di prestazione. L'organismo di regolamentazione può tuttavia accettare un periodo più breve.
4. L'organismo di regolamentazione pubblica sul proprio sito web il modulo di notifica standard presentato dal richiedente e senza indebito ritardo e al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di un modulo di notifica completo notifica:
 - a) qualsiasi autorità competente che abbia aggiudicato un contratto di servizio pubblico per un servizio ferroviario per passeggeri su tale percorso o su un percorso alternativo ai sensi della direttiva 2012/34/UE;
 - b) qualsiasi altra autorità competente interessata dotata del diritto di limitare l'accesso a norma dell'articolo 11 della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualsiasi impresa ferroviaria che effettua servizi nell'ambito di un contratto di servizio pubblico sul percorso del nuovo servizio ferroviario per passeggeri o su un percorso alternativo.



5. Tutte le informazioni fornite dal richiedente con il modulo di notifica standard ed eventuali documenti giustificativi sono trasmessi agli organismi di regolamentazione e ai gestori dell'infrastruttura in formato elettronico. L'organismo di regolamentazione può tuttavia, in casi debitamente giustificati, accettare che i documenti siano presentati in formato cartaceo.

6. Se la notifica è incompleta, l'organismo di regolamentazione informa il richiedente che le domande incomplete non saranno prese in considerazione e dà al richiedente la possibilità di completare la domanda entro un termine ragionevole non superiore a dieci giorni lavorativi.

Articolo 5

Termine per richiedere l'esame dell'equilibrio economico

1. Le richieste di esame dell'equilibrio economico sono presentata all'organismo di regolamentazione dai soggetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2012/34/UE entro i termini previsti da tale disposizione.

2. Se, al momento della ricezione della notifica del richiedente di cui all'articolo 4, un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo è in corso di aggiudicazione mediante procedura di gara e il termine per la presentazione delle offerte all'autorità competente è scaduto, i soggetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE possono richiedere un esame dell'equilibrio economico in relazione al futuro contratto di servizio pubblico entro il termine di cui al paragrafo 1.

Ciò lascia impregiudicata l'applicazione del presente regolamento a un contratto di servizio pubblico in corso al momento della notifica del richiedente.

3. Se nessuna richiesta di esame dell'equilibrio economico è presentata entro il termine di cui al paragrafo 1, l'organismo di regolamentazione informa senza indugio il richiedente e il gestore dell'infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura tratta la domanda di accesso in conformità del capo IV, sezione 3, della direttiva 2012/34/UE.

Articolo 6

Contratti di servizio pubblico con diritti di esclusiva

Qualora l'autorità competente abbia concesso diritti di esclusiva all'impresa ferroviaria che adempie un contratto di servizio pubblico in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007, l'esistenza di tali diritti non impedisce che l'accesso sia concesso a un richiedente affinché effettui un nuovo servizio ferroviario per passeggeri, a condizione che tale accesso non comprometta l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico.

Nell'eseguire l'esame di cui all'articolo 10, l'organismo di regolamentazione tiene in debita considerazione il valore di tali diritti di esclusiva.

Articolo 7


Prescrizioni in materia di informazioni per l'esame dell'equilibrio economico

1. Il soggetto che richiede l'esame dell'equilibrio economico fornisce le seguenti informazioni:

- a) nome, indirizzo, soggetto giuridico, numero di registrazione (se necessario) del soggetto richiedente;
- b) estremi di contatto della persona incaricata di rispondere alle domande;
- c) prove che l'equilibrio economico del contratto rischia di essere compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri;
- d) se il soggetto richiedente è un'autorità competente o l'impresa ferroviaria che adempie il contratto di servizio pubblico, una copia del contratto di servizio pubblico.

2. L'organismo di regolamentazione può richiedere qualsiasi informazione necessaria, tra cui, a seconda del caso:

- a) all'autorità competente:
 - 1) le previsioni pertinenti relative a traffico, domanda ed entrate, compresa la metodologia impiegata per le previsioni;
 - 2) se opportuno, la metodologia e i dati utilizzati per calcolare l'incidenza finanziaria netta a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 e dell'allegato di tale regolamento;



- b) all'impresa ferroviaria che adempie il contratto di servizio pubblico:
- 1) una copia del contratto di servizio pubblico, se non presentata a norma del paragrafo 1, lettera d);
 - 2) il piano commerciale dell'impresa per il percorso oggetto del contratto di servizio pubblico o un percorso alternativo;
 - 3) le previsioni pertinenti relative a traffico, domanda ed entrate, compresa la metodologia impiegata per le previsioni;
 - 4) informazioni sulle entrate e i margini di profitto ottenuti dall'impresa sul percorso oggetto di un contratto di servizio pubblico o su un percorso alternativo;
 - 5) informazioni sugli orari del servizio, compresi gli orari di partenza, le fermate intermedie, gli orari di arrivo e le coincidenze;
 - 6) la flessibilità prevista (per esempio in relazione al prezzo, alle caratteristiche di qualità dei servizi);
 - 7) costo del capitale e costi operativi per i servizi prestati nell'ambito del contratto di servizio pubblico e le variazioni di costo e domanda indotte dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri;
- c) al richiedente, le informazioni riguardanti i suoi piani per effettuare il nuovo servizio ferroviario per passeggeri, tra cui:
- 1) il piano commerciale;
 - 2) le previsioni relative al traffico passeggeri e alle entrate, compresa la metodologia impiegata per le previsioni;
 - 3) le strategie tariffarie;
 - 4) le modalità di emissione dei biglietti;
 - 5) le specifiche del materiale rotabile (per esempio fattore di carico, numero di posti, configurazione dei veicoli);
 - 6) la strategia di commercializzazione;
- d) al gestore dell'infrastruttura:
- 1) informazioni riguardanti le linee o sezioni pertinenti al fine di garantire che il nuovo servizio ferroviario per passeggeri possa circolare sull'infrastruttura interessata;
 - 2) informazioni sull'incidenza potenziale del nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto sulle prestazioni e sulla resilienza;
 - 3) valutazione dell'incidenza sull'utilizzo della capacità;
 - 4) piani di sviluppo dell'infrastruttura per quanto riguarda i percorsi coperti dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto, compresa un'indicazione del momento in cui tali piani saranno attuati;
 - 5) informazioni sui pertinenti accordi quadro conclusi o in corso di discussione, in particolare con l'impresa che effettua il contratto di servizio pubblico.

Gli obblighi di informazione del gestore dell'infrastruttura di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), lasciano impregiudicati gli obblighi che gli spettano a norma della procedura di assegnazione di cui al capo IV, sezione 3, della direttiva 2012/34/UE.


3. Tutte le informazioni sono trasmesse all'organismo di regolamentazione in formato elettronico. L'organismo di regolamentazione può tuttavia, in casi debitamente giustificati, accettare che i documenti siano presentati in formato cartaceo.

Articolo 8

Riservatezza

1. L'organismo di regolamentazione non divulga informazioni sensibili sotto il profilo commerciale ricevute dalle parti nell'ambito dell'esame dell'equilibrio economico.

2. Il soggetto che richiede l'esame dell'equilibrio economico e il richiedente motivano qualsiasi proposta di non divulgazione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel momento in cui le informazioni vengono fornite all'organismo di regolamentazione. Tali informazioni possono comprendere, in particolare, informazioni tecniche o finanziarie relative alle competenze tecniche, al piano commerciale, alle strutture dei costi, alle strategie di commercializzazione e di fissazione dei prezzi, alle fonti di approvvigionamento e alle quote di mercato dell'impresa. L'organismo di regolamentazione espunge le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale dalla sua decisione prima della notifica e pubblicazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5. Le informazioni inserite nel modulo di notifica standard di cui all'articolo 4, paragrafo 2, non sono considerate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.



3. Se l'organismo di regolamentazione ritiene che i motivi per non divulgare le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono essere accolti, la decisione è comunicata e giustificata per iscritto al richiedente, al più tardi due settimane prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
4. La decisione dell'organismo di regolamentazione in materia di riservatezza è sottoposta a sindacato giurisdizionale a norma dell'articolo 56, paragrafo 10, della direttiva 2012/34/UE. L'organismo di regolamentazione non divulga le informazioni controverse fino al momento in cui l'autorità giudiziaria nazionale ha pronunciato una sentenza in materia di riservatezza.

Articolo 9

Procedura dell'esame dell'equilibrio economico

1. L'organismo di regolamentazione può chiedere al soggetto che richiede l'esame dell'equilibrio economico di fornire eventuali informazioni supplementari che ritenga necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il soggetto richiedente fornisce tali informazioni entro un termine ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione. L'organismo di regolamentazione può chiedere ulteriori informazioni se ritiene che le informazioni supplementari ricevute non siano sufficienti.
2. Nel caso in cui sei settimane prima del termine per la presentazione delle richieste di capacità di cui all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE le informazioni trasmesse dal soggetto richiedente siano ancora incomplete, l'organismo di regolamentazione esegue l'esame sulla base delle informazioni disponibili. Se tuttavia ritiene che le informazioni siano insufficienti per eseguire l'esame, l'organismo di regolamentazione respinge la richiesta.
3. Entro un mese dal ricevimento della domanda di esame dell'equilibrio economico l'organismo di regolamentazione chiede anche ad altre parti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di fornire le informazioni necessarie per eseguire l'esame in conformità di tale disposizione, nella misura in cui tali informazioni possono essere ragionevolmente fornite dall'interessato. Qualora le informazioni così fornite fossero incomplete, l'organismo di regolamentazione può chiedere ulteriori chiarimenti, fissando termini ragionevoli.
4. Nel caso in cui sei settimane prima del termine per la presentazione delle richieste di capacità di cui all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE le informazioni trasmesse dal soggetto richiedente l'accesso siano ancora incomplete, l'organismo di regolamentazione esegue l'esame sulla base delle informazioni disponibili. Se tuttavia ritiene che le informazioni fornite dal richiedente siano insufficienti per eseguire l'esame, l'organismo di regolamentazione adotta una decisione di rifiuto dell'accesso.
5. Se l'impresa che adempie il contratto di servizio pubblico non è il soggetto richiedente e se sei settimane prima del termine per la presentazione delle richieste di capacità di cui all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE le informazioni trasmesse da tale impresa sono ancora incomplete, l'organismo di regolamentazione esegue l'esame sulla base delle informazioni disponibili. Se tuttavia ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti per eseguire l'esame, l'organismo di regolamentazione adotta una decisione con cui concede l'accesso.
6. L'organismo di regolamentazione adotta una decisione entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, e in ogni caso prima del termine per il ricevimento delle richieste di capacità di cui all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE. L'organismo di regolamentazione informa senza indugio il gestore dell'infrastruttura della propria decisione.
7. Se una domanda di esame dell'equilibrio economico è presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, in relazione a un contratto di servizio pubblico che è in corso di aggiudicazione mediante procedura di gara, l'organismo di regolamentazione può sospendere l'esame della domanda del nuovo servizio ferroviario per passeggeri per un periodo massimo di 12 mesi dal ricevimento della notifica del richiedente del nuovo servizio ferroviario per passeggeri o fino alla conclusione della procedura di gara, se quest'ultima data è anteriore.

Articolo 10

Contenuti dell'esame dell'equilibrio economico e criteri di valutazione

1. L'organismo di regolamentazione valuta se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto. L'equilibrio economico è considerato compromesso qualora il nuovo servizio ferroviario per passeggeri incida in modo notevolmente negativo su almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) la redditività dei servizi che l'impresa ferroviaria effettua a norma del contratto di servizio pubblico;
 - b) il costo netto per l'autorità competente che aggiudica il contratto di servizio pubblico.



2. L'esame si riferisce al contratto di servizio pubblico nel suo complesso, non ai singoli servizi effettuati nel suo contesto, per l'intera durata del contratto. Si possono applicare soglie predefinite o criteri specifici, ma non rigidamente o separatamente da altri criteri.
3. L'organismo di regolamentazione valuta l'incidenza finanziaria netta del nuovo servizio ferroviario per passeggeri sul contratto di servizio pubblico. L'analisi dei costi e delle entrate generate effettuando i servizi oggetto del contratto di servizio pubblico dopo l'ingresso sul mercato del nuovo servizio ferroviario per passeggeri deve comprendere i seguenti elementi:
- a) la variazione dei costi sostenuti e delle entrate ottenute dall'impresa ferroviaria che adempie il contratto di servizio pubblico (compresi, se pertinenti, gli eventuali risparmi sui costi, come quelli risultanti dalla mancata sostituzione del materiale rotabile al termine della vita utile o del personale il cui contratto giunge a termine);
 - b) gli effetti finanziari generati dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto all'interno della rete nell'ambito del contratto di servizio pubblico (quali, ad esempio, attrarre passeggeri interessati a un collegamento con un servizio regionale oggetto del contratto di servizio pubblico);
 - c) le possibili reazioni concorrenziali da parte dell'impresa ferroviaria che adempie il contratto di servizio pubblico;
 - d) l'incidenza su investimenti pertinenti da parte di imprese ferroviarie, o da parte di autorità competenti, ad esempio nel materiale rotabile;
 - e) il valore di eventuali diritti di esclusiva.
4. L'organismo di regolamentazione valuta la portata dell'incidenza tenendo conto, in particolare, degli accordi contrattuali tra l'autorità competente e l'impresa ferroviaria che effettua i servizi pubblici, compresi, se pertinenti, il livello di compensazione determinato conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007 o derivante dall'aggiudicazione mediante gara d'appalto e i meccanismi per la condivisione dei rischi, quali i rischi attinenti al traffico e alle entrate.
5. L'organismo di regolamentazione valuta inoltre:
- a) i vantaggi netti per i clienti derivanti dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri a breve e medio termine;
 - b) l'incidenza del nuovo servizio ferroviario per passeggeri sulle prestazioni e sulla qualità dei servizi ferroviari;
 - c) l'incidenza del nuovo servizio ferroviario per passeggeri sulla pianificazione dell'orario dei servizi ferroviari.
6. Se esamina più di una domanda di accesso, l'organismo di regolamentazione può adottare decisioni diverse in merito alle domande ricevute, sulla base di un'analisi delle rispettive incidenze sull'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, sugli effetti sulla concorrenza, sui vantaggi netti per i clienti e sulla rete, e dell'incidenza complessiva sull'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico.
7. La valutazione effettuata a norma del presente articolo non pregiudica l'obbligo dell'organismo di regolamentazione di informare le autorità nazionali a proposito di questioni di aiuti di Stato a norma dell'articolo 56, paragrafo 12, secondo comma, della direttiva 2012/34/UE.

Articolo 11

Risultato dell'esame dell'equilibrio economico

1. A seguito dell'esame dell'equilibrio economico eseguito a norma degli articoli 9 e 10 l'organismo di regolamentazione adotta una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, in base alla quale il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria è concesso, modificato, concesso solo a determinate condizioni o rifiutato.
2. Qualora l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico fosse compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto, l'organismo di regolamentazione:
- a) indica, a seconda del caso, le eventuali modifiche al nuovo servizio ferroviario per passeggeri, come la modifica di frequenze, percorsi, fermate intermedie o orario, che garantirebbero il rispetto delle condizioni per la concessione del diritto di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE; e/o
 - b) può formulare raccomandazioni rivolte alle autorità competenti, se pertinente alla luce dei vantaggi netti per i clienti di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del presente regolamento, a proposito di altre modifiche non connesse al nuovo servizio passeggeri che garantirebbero il rispetto delle condizioni per la concessione del diritto di accesso.



3. Se la domanda di accesso riguarda la prestazione di un nuovo servizio quale definito all'articolo 3, paragrafo 36, della direttiva 2012/34/UE, in seguito alla procedura e all'analisi di cui al presente regolamento l'organismo di regolamentazione agisce in conformità dell'articolo 11 bis della direttiva 2012/34/UE.
4. Nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, qualora l'esame dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico esistente dimostri che si può concedere l'accesso, tale accesso è concesso per un periodo di tempo limitato, in attesa dell'esito dell'esame dell'equilibrio economico da effettuare in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 9, paragrafo 7.
5. L'organismo di regolamentazione notifica una versione non riservata della sua decisione ai soggetti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE e la pubblica sul suo sito web.

Articolo 12

Cooperazione tra gli organismi di regolamentazione competenti per un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri

1. Dopo aver ricevuto la notifica del richiedente in merito alla sua intenzione di avviare un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, l'organismo di regolamentazione informa del nuovo servizio proposto gli altri organismi di regolamentazione competenti per l'itinerario. Gli organismi di regolamentazione interessati verificano le informazioni ricevute e si informano reciprocamente di eventuali incongruenze.
2. Quando riceve una richiesta di esame dell'equilibrio economico da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, l'organismo di regolamentazione informa gli altri organismi di regolamentazione competenti.
3. Gli organismi di regolamentazione si scambiano i risultati dei rispettivi esami dell'equilibrio economico al fine di dare agli altri organismi di regolamentazione la possibilità di presentare osservazioni in merito ai risultati degli esami prima che questi siano ultimati. Essi collaborano al fine di pervenire a una risoluzione della questione a norma dell'articolo 57 della direttiva 2012/34/UE.
4. Nello scambio di informazioni riguardanti gli esami gli organismi di regolamentazione rispettano la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale ricevute dalle parti interessate dagli esami. Le informazioni possono essere usate solo per il caso in questione.

Articolo 13

Contributi

Uno Stato membro o l'organismo di regolamentazione può decidere che il soggetto che richiede l'esame paghi un contributo per l'esame dell'equilibrio economico.

Articolo 14


Metodologia

1. La metodologia adottata dall'organismo di regolamentazione per l'esecuzione dell'esame è chiara, trasparente e non discriminatoria e viene pubblicata sul suo sito web.
2. Gli organismi di regolamentazione si scambiano esperienze e le migliori pratiche nell'applicazione delle loro rispettive metodologie nell'ambito della rete di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 è abrogato a decorrere dal 12 dicembre 2020. Esso si applica alle notifiche dei richiedenti ricevute dopo il 1° gennaio 2019 solo se queste sono presentate con anticipo sufficiente da permettere ai nuovi servizi ferroviari per passeggeri di iniziare prima del 12 dicembre 2020.



*Articolo 16***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019, in tempo utile per l'orario di servizio che inizia il 12 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

19CE0209



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1796 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:


- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamil e pyraclostrobin sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione⁽³⁾. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 gennaio 2019.
- (3) Il periodo di approvazione della sostanza attiva tritosulfuron scadrà il 30 novembre 2018.
- (4) I periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, picloram e piriprossifen scadranno il 31 dicembre 2018.
- (5) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione⁽⁴⁾.
- (6) Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
- (7) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, secondo le circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (8) Tenuto conto del fatto che il periodo di approvazione della sostanza attiva tritosulfuron scade il 30 novembre 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima possibile.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GUL 16 del 20.1.2018, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GUL 252 del 19.9.2012, pag. 26).



- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 57, Mecoprop-P, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2020»;
- 2) alla riga 81, Pyraclostrobin, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2020»;
- 3) alla riga 111, Clorpirifos, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2020»;
- 4) alla riga 112, Clorpirifos metile, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2020»;
- 5) alla riga 114, Mancozeb, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2020»;
- 6) alla riga 115, Metiram, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2020»;
- 7) alla riga 116, Oxamil, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2020»;
- 8) alla riga 128, Dimossistrobina, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2020»;
- 9) alla riga 169, Amidosulfuron, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 10) alla riga 170, Nicosulfuron, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 11) alla riga 171, Clofentezina, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 12) alla riga 172, Dicamba, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 13) alla riga 173, Difenconazolo, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 14) alla riga 174, Diflubenzurone, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 15) alla riga 176, Lenacil, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 16) alla riga 178, Picloram, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 17) alla riga 179, Piriprossifen, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 18) alla riga 180, Bifenox, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 19) alla riga 181, Diflufenican, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 20) alla riga 182, Fenoxaprop-P, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 21) alla riga 183, Fenpropidin, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 22) alla riga 186, Tritosulfuron, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «30 novembre 2019».

19CE0210



DECISIONE (PESC) 2018/1797 DEL CONSIGLIO**del 19 novembre 2018****che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) L'11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2315.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che il Consiglio fissi l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO), tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e alle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
- (3) Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO ⁽²⁾.
- (4) Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa a una tabella di marcia per l'attuazione della PESCO ⁽³⁾ («raccomandazione»).
- (5) Il punto 9 della raccomandazione ha precisato che il Consiglio dovrebbe aggiornare l'elenco dei progetti PESCO entro novembre 2018 per includervi l'insieme successivo di progetti secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione (PESC) 2017/2315, che prevede in particolare che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possa formulare una raccomandazione relativa all'individuazione e alla valutazione dei progetti della PESCO, sulla base delle valutazioni fornite dal segretariato della PESCO, per l'adozione di una decisione da parte del Consiglio, previa consulenza in materia militare del comitato militare dell'Unione europea (EUMC).
- (6) Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/909 che stabilisce un insieme di regole di governance per i progetti PESCO ⁽⁴⁾.
- (7) L'11 ottobre 2018 l'alto rappresentante ha formulato una raccomandazione al Consiglio relativa all'individuazione e alla valutazione delle proposte di progetti nell'ambito della PESCO.
- (8) Il 13 novembre 2018 il comitato politico e di sicurezza ha approvato le raccomandazioni contenute nella consulenza militare dell'EUMC sulla raccomandazione dell'alto rappresentante relativa all'individuazione e alla valutazione delle proposte di progetti nel quadro della PESCO.
- (9) È opportuno pertanto che il Consiglio modifichi e aggiorni la decisione (PESC) 2018/340,

⁽¹⁾ GUL 331 del 14.12.2017, pag. 57.

⁽²⁾ GUL 65 dell'8.3.2018, pag. 24.

⁽³⁾ GU C 88 dell'8.3.2018, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 161 del 26.6.2018, pag. 37.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/340 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, sono aggiunti all'elenco i seguenti progetti:
 - «18. Addestramento per elicotteri ad alta temperatura e ad alta quota (H3 Training)
 19. Scuola interforze di intelligence dell'UE
 20. Centri di valutazione e test dell'UE
 21. Sistema terrestre integrato senza pilota (UGS)
 22. Sistemi missilistici dell'UE per il campo di battaglia terrestre oltre la linea di veduta (BLOS)
 23. Pacchetto di capacità di intervento subacqueo modulare schierabile (DIVEPACK)
 24. Sistemi aerei a pilotaggio remoto a media quota e lunga autonomia europei — MALE RPAS europei (Eurodrone)
 25. Elicotteri da attacco europei TIGER Mark III
 26. Contrasto al sistema aereo senza pilota (C-UAS)
 27. Piattaforma europea aeronavi in alta atmosfera (EHAAP) — Capacità persistente di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR)
 28. Un posto di comando (CP) schierabile per il comando e controllo (C2) tattici delle forze per operazioni speciali (SOF) per operazioni congiunte di piccole dimensioni (SJO) — (SOCC) per SJO
 29. Capacità di guerra elettronica e programma di interoperabilità per la futura cooperazione JISR
 30. Sorveglianza CBRN come servizio (CBRN SaaS)
 31. Condivisione di basi
 32. Elemento di coordinamento del supporto GeoMETOC (GMSCE)
 33. Soluzione di radionavigazione dell'UE (EURAS)
 34. Rete di conoscenza della sorveglianza spaziale militare europea (EU-SSA-N)»;
- 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

L'elenco dei membri di ogni singolo progetto figura nell'allegato I.»;
- 3) è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 2 bis*

A fini informativi, l'elenco aggiornato consolidato dei membri di ogni singolo progetto figura nell'allegato II.»;
- 4) l'allegato è così modificato:
 - a) è rinumerato come «Allegato I»;
 - b) le voci che figurano nell'allegato I della presente decisione sono aggiunte alla tabella;
- 5) il testo che figura nell'allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato II.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

ALLEGATO I

Progetto	Membri del progetto
«18. Addestramento per elicotteri ad alta temperatura e ad alta quota (H3 Training)	Grecia, Italia, Romania
19. Scuola interforze di intelligence dell'UE	Grecia, Cipro
20. Centri di valutazione e test dell'UE	Francia, Svezia, Spagna, Slovacchia
21. Sistema terrestre integrato senza pilota (UGS)	Estonia, Belgio, Cechia, Spagna, Francia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia
22. Sistemi missilistici dell'UE per il campo di battaglia terrestre oltre la linea di veduta (BLOS)	Francia, Belgio, Cipro
23. Pacchetto di capacità di intervento subacqueo modulare schierabile (DIVEPACK)	Bulgaria, Grecia, Francia
24. Sistemi aerei a pilotaggio remoto a media quota e lunga autonomia europei — MALE RPAS europei (Eurodrone)	Germania, Cechia, Spagna, Francia, Italia
25. Elicotteri da attacco europei TIGER Mark III	Francia, Germania, Spagna
26. Contrasto al sistema aereo senza pilota (C-UAS)	Italia, Cechia
27. Piattaforma europea aeronavi in alta atmosfera (EHAAP) — Capacità persistente di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR)	Italia, Francia
28. Un posto di comando (CP) schierabile per il comando e controllo (C2) tattici delle forze per operazioni speciali (SOF) per operazioni congiunte di piccole dimensioni (SJO) — (SOCC) per SJO	Grecia, Cipro
29. Capacità di guerra elettronica e programma di interoperabilità in materia di intelligence, sorveglianza e ricognizione (JISR)	Cechia, Germania
30. Sorveglianza chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) come servizio (CBRN SaaS)	Austria, Francia, Croazia, Ungheria, Slovenia
31. Condivisione di basi	Francia, Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Paesi Bassi
32. Elemento di coordinamento del supporto geometereologico e oceanografico (GeoMETOC) (GMSCE)	Germania, Grecia, Francia, Romania
33. Soluzione di radionavigazione dell'UE (EURAS)	Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia
34. Rete di conoscenza della sorveglianza spaziale militare europea (EU-SSA-N)	Italia, Francia»




ALLEGATO II

«ALLEGATO II

ELENCO AGGIORNATO CONSOLIDATO DEI MEMBRI DI OGNI SINGOLO PROGETTO

Progetto	Membri del progetto
1. Comando medico europeo	Germania, Cechia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Svezia
2. Sistema radio sicuro europeo definito da software (ESSOR)	Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia
3. Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni	Germania, Belgio, Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Slovacchia
4. Mobilità militare	Paesi Bassi, Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia
5. Centro di competenze delle missioni di formazione dell'Unione europea (EU TMCC)	Germania, Belgio, Cechia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Austria, Romania, Svezia
6. Centro europeo di certificazione dell'addestramento per gli eserciti europei	Italia, Grecia
7. Funzione operativa energia (EOF)	Francia, Belgio, Spagna, Italia
8. Pacchetto per il dislocamento della capacità di soccorso militare nelle emergenze	Italia, Grecia, Spagna, Croazia, Austria
9. Sistemi marittimi (semi)autonomi per contromisure mine (MAS MCM)	Belgio, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania
10. Sorveglianza e protezione marittima e dei porti (HARMSPRO)	Italia, Grecia, Polonia, Portogallo
11. Rinforzo della sorveglianza marittima	Grecia, Bulgaria, Irlanda, Spagna, Croazia, Italia, Cipro
12. Piattaforma per la condivisione di informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici	Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Portogallo
13. Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza	Lituania, Estonia, Spagna, Francia, Croazia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Finlandia
14. Sistema di comando e controllo (C2) strategici per le operazioni e missioni PSDC	Spagna, Francia, Germania, Italia, Portogallo
15. Veicoli corazzati da combattimento per la fanteria / veicoli d'assalto anfibio / veicoli corazzati leggeri	Italia, Grecia, Slovacchia



Progetto	Membri del progetto
16. Sostegno di fuoco indiretto (Euroartiglieria)	Slovacchia, Italia
17. Centro operativo EUFOR di risposta alle crisi (EUFOR CROC)	Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro
18. Addestramento per elicotteri ad alta temperatura e ad alta quota (H3 Training)	Grecia, Italia, Romania
19. Scuola interforze di intelligence dell'UE	Grecia, Cipro
20. Centri di valutazione e test dell'UE	Francia, Svezia, Spagna, Slovacchia
21. Sistema terrestre integrato senza pilota (UGS)	Estonia, Belgio, Cechia, Spagna, Francia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia
22. Sistemi missilistici dell'UE per il campo di battaglia terrestre oltre la linea di veduta (BLOS)	Francia, Belgio, Cipro
23. Pacchetto di capacità di intervento subacqueo modulare schierabile (DIVEPACK)	Bulgaria, Grecia, Francia
24. Sistemi aerei a pilotaggio remoto a media quota e lunga autonomia europei — MALE RPAS europei (Eurodrone)	Germania, Cechia, Spagna, Francia, Italia
25. Elicotteri da attacco europei TIGER Mark III	Francia, Germania, Spagna
26. Contrasto al sistema aereo senza pilota (C-UAS)	Italia, Cechia
27. Piattaforma europea aeronavi in alta atmosfera (EHAAP) — Capacità persistente di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR)	Italia, Francia
28. Un posto di comando (CP) schierabile per il comando e controllo (C2) tattici delle forze per operazioni speciali (SOF) per operazioni congiunte di piccole dimensioni (SJO) — (SOCC) per SJO	Grecia, Cipro
29. Capacità di guerra elettronica e programma di interoperabilità per la futura cooperazione in materia di intelligence, sorveglianza e ricognizione (JISR)	Cechia, Germania
30. Sorveglianza chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) come servizio (CBRN SaaS)	Austria, Francia, Croazia, Ungheria, Slovenia
31. Condivisione di basi	Francia, Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Paesi Bassi
32. Elemento di coordinamento del supporto geometeorologico e oceanografico (GeoMETOC) (GMSCE)	Germania, Grecia, Francia, Romania
33. Soluzione di radionavigazione dell'UE (EURAS)	Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia
34. Rete di conoscenza della sorveglianza spaziale militare europea (EU-SSA-N)	Italia, Francia»



REGOLAMENTO (UE) 2018/1798 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2018

che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione per l'anno di riferimento 2019

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell'informazione.
- (2) Sono necessarie misure di esecuzione per specificare i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche di cui al modulo 1 «Imprese e società dell'informazione» e al modulo 2 «Individui, famiglie e società dell'informazione», nonché per stabilire i termini di trasmissione.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004, modulo 1 «Imprese e società dell'informazione» e modulo 2 «Individui, famiglie e società dell'informazione», sono specificati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

¹⁾ GUL 143 del 30.4.2004, pag. 49.



ALLEGATO I

Modulo 1: Imprese e società dell'informazione**A. Tematiche e loro caratteristiche**


- 1) Le tematiche da trattare per l'anno di riferimento 2019, selezionate nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
 - a) sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese;
 - b) impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese;
 - c) commercio elettronico;
 - d) processi di e-business e aspetti organizzativi;
 - e) competenze in materia di TIC nell'unità di impresa e necessità di personale qualificato in TIC;
 - f) ostacoli all'utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, del commercio elettronico e dei processi di e-business;
 - g) sicurezza delle TIC.
- 2) Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche delle imprese.

a) Sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese

- i) per tutte le imprese:
 - utilizzo di computer;
- ii) per le imprese che utilizzano computer:
 - (facoltativo) addetti — o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti — che utilizzano computer per motivi professionali.

b) Impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese


- i) per le imprese che utilizzano computer:
 - accesso a Internet;
- ii) per le imprese con accesso a Internet:
 - addetti — o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti — che utilizzano computer con accesso a Internet per motivi professionali;
 - (facoltativo) uso di applicazioni per effettuare chiamate audio o video via Internet per motivi professionali;
 - connessione a Internet: qualunque tipo di connessione fissa;
 - connessione a Internet: fornitura, per motivi professionali, di dispositivi portatili che consentono una connessione mobile tramite reti di telefonia mobile;
 - (facoltativo) sito Internet proprio;
 - uso di social network, per scopi non limitati ai messaggi pubblicitari a pagamento;
 - uso di microblog o blog aziendali, per scopi non limitati ai messaggi pubblicitari a pagamento;
 - uso di siti web per condividere contenuti multimediali, per scopi non limitati ai messaggi pubblicitari a pagamento;
 - uso di strumenti di tipo wiki per la diffusione delle conoscenze, per scopi non limitati ai messaggi pubblicitari a pagamento;
- iii) per le imprese che dispongono di qualunque tipo di connessione fissa a Internet:
 - velocità massima di download prevista contrattualmente per la connessione fissa a Internet più veloce in Mbit/s nelle seguenti bande: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥100];
- iv) per le imprese che forniscono ai loro dipendenti, per motivi professionali, dispositivi portatili che consentono la connessione mobile a Internet tramite reti di telefonia mobile:
 - addetti — o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti — che utilizzano per motivi professionali dispositivi portatili, forniti dall'impresa, che consentono la connessione a Internet tramite reti di telefonia mobile;



- v) per le imprese che dispongono di un proprio sito Internet, dati riguardanti l'offerta dei seguenti servizi:
- (facoltativo) descrizione dei prodotti o servizi, listini prezzi;
 - (facoltativo) ordini o prenotazioni online;
 - (facoltativo) possibilità per i visitatori del sito di personalizzare o progettare prodotti o servizi online;
 - (facoltativo) tracciabilità o stato degli ordini;
 - (facoltativo) personalizzazione dei contenuti del sito per i visitatori frequenti/abituali;
 - (facoltativo) link o riferimenti ai profili dell'impresa sui social media;
 - (facoltativo) utilizzo di informazioni sul comportamento dei visitatori sul sito dell'impresa, quali i click e gli elementi visualizzati, ad esempio a scopi pubblicitari o di maggiore soddisfazione dei clienti;
- vi) per le imprese che utilizzano social media (per scopi non limitati ai messaggi pubblicitari a pagamento), in particolare social network, microblog o blog aziendali, siti web per condividere contenuti multimediali o strumenti di tipo wiki per la diffusione delle conoscenze:
- utilizzo di social media per sviluppare l'immagine dell'impresa o per commercializzare prodotti, quali la diffusione di messaggi pubblicitari o il lancio di prodotti;
 - utilizzo di social media per raccogliere o rispondere a domande, osservazioni od opinioni dei clienti;
 - utilizzo di social media per coinvolgere i clienti nello sviluppo o nell'innovazione di prodotti o servizi;
 - utilizzo di social media per collaborare con i partner commerciali (quali i fornitori) o con altre organizzazioni (quali la pubblica amministrazione o organizzazioni non governative);
 - utilizzo di social media per assumere dipendenti;
 - utilizzo di social media per scambiare opinioni o conoscenze all'interno dell'impresa.

c) Commercio elettronico

- i) per le imprese che utilizzano computer:
- ricevimento nell'anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o servizi effettuate tramite siti web o app (vendite via web);
 - ricevimento nell'anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o servizi tramite messaggi di tipo EDI (vendite di tipo EDI);
- ii) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno ricevuto ordinazioni di prodotti o servizi effettuate tramite siti web o app:
- valore, in termini assoluti o in percentuale del fatturato totale, del fatturato dell'anno civile precedente delle vendite del commercio elettronico da ordinazioni pervenute tramite siti web o app;
 - percentuale del fatturato dell'anno civile precedente derivante da ordinazioni pervenute tramite siti web o app, ripartito tra vendite a consumatori privati (Business to Consumers: B2C) e vendite ad altre imprese (Business to Business: B2B) e alla pubblica amministrazione (Business to Government: B2G);
 - ricevimento nell'anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o servizi tramite il sito web o app dell'impresa (compresi quelli della società madre o di società affiliate, Extranet);
 - ricevimento nell'anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o servizi tramite siti web o app per il commercio elettronico usati da più imprese per commercializzare prodotti;
 - percentuale del fatturato dell'anno civile precedente derivante da ordinazioni pervenute tramite siti web o app, ripartito tra ordinazioni pervenute tramite il sito web o app dell'impresa (compresi quelli della società madre o di società affiliate, Extranet) e ordinazioni pervenute tramite siti web o app per il commercio elettronico usati da più imprese per commercializzare prodotti;
 - ricevimento di ordinazioni effettuate dai clienti tramite siti web o app secondo l'origine: proprio paese, nell'anno civile precedente;




- ricevimento di ordinazioni effettuate dai clienti tramite siti web o app secondo l'origine: altri paesi dell'UE, nell'anno civile precedente;
 - ricevimento di ordinazioni effettuate dai clienti tramite siti web o app secondo l'origine: resto del mondo, nell'anno civile precedente;
 - (facoltativo) percentuale del fatturato dell'anno civile precedente derivante da ordinazioni pervenute tramite siti web o app, ripartito secondo l'origine tra: proprio paese, altri paesi dell'UE e resto del mondo;
- iii) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno ricevuto ordinazioni di prodotti o servizi tramite messaggi di tipo EDI:
- valore, in termini assoluti o in percentuale del fatturato totale, del fatturato dell'anno civile precedente delle vendite del commercio elettronico da ordinazioni pervenute tramite messaggi di tipo EDI;
 - ricevimento di ordinazioni effettuate dai clienti tramite messaggi di tipo EDI, secondo l'origine: proprio paese, nell'anno civile precedente;
 - ricevimento di ordinazioni effettuate dai clienti tramite messaggi di tipo EDI, secondo l'origine: altri paesi dell'UE, nell'anno civile precedente;
 - ricevimento di ordinazioni effettuate dai clienti tramite messaggi di tipo EDI, secondo l'origine: resto del mondo, nell'anno civile precedente.

d) Processi di e-business e aspetti organizzativi

- i) per le imprese che utilizzano computer:
- utilizzo di un pacchetto software ERP (Enterprise Resource Planning) per condividere informazioni tra aree funzionali differenti;
 - utilizzo di applicazioni software per gestire informazioni relative ai clienti (CRM — Customer Relationship Management) al fine di raccogliere, archiviare e mettere tali informazioni a disposizione di altre aree funzionali dell'impresa;
 - utilizzo di applicazioni software per gestire informazioni relative ai clienti (CRM — Customer Relationship Management) al fine di analizzare tali informazioni per scopi di marketing.

e) Competenze in materia di TIC nell'unità di impresa e fabbisogno di personale qualificato in TIC

- i) per le imprese che utilizzano computer:
- (facoltativo) impiego di specialisti in TIC;
 - (facoltativo) organizzazione nell'anno civile precedente di una formazione di qualsiasi tipo per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata a specialisti in TIC;
 - (facoltativo) organizzazione nell'anno civile precedente di una formazione di qualsiasi tipo per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata ad altri dipendenti;
 - (facoltativo) assunzione o tentativo di assunzione nell'anno civile precedente di specialisti in TIC;
 - (facoltativo) esecuzione nell'anno civile precedente di funzioni nell'ambito delle TIC (quali manutenzione delle infrastrutture TIC, supporto per software per ufficio, sviluppo o supporto di sistemi/software di gestione aziendale e/o di soluzioni web, sicurezza e protezione dei dati) da parte dei propri dipendenti (compreso il personale della società madre o di società affiliate);
 - (facoltativo) esecuzione nell'anno civile precedente di funzioni nell'ambito delle TIC (quali manutenzione delle infrastrutture TIC, supporto per software per ufficio, sviluppo o supporto di sistemi/software di gestione aziendale e/o di soluzioni web, sicurezza e protezione dei dati) da parte di fornitori esterni;
- ii) per le imprese che utilizzano computer e che nell'anno civile precedente hanno assunto o cercato di assumere specialisti in TIC:
- (facoltativo) posti vacanti per specialisti in TIC difficili da coprire.




f) Ostacoli all'utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, del commercio elettronico e dei processi di e-business

- i) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno ricevuto ordinazioni effettuate da clienti di altri Stati membri tramite siti web o app: informazioni circa le seguenti difficoltà incontrate nella vendita ad altri Stati membri:
- elevati costi di consegna o di resa dei prodotti;
 - difficoltà connesse al trattamento di reclami e alla risoluzione di controversie;
 - adeguamento delle etichette dei prodotti per le vendite ad altri Stati membri;
 - conoscenza insufficiente delle lingue straniere per comunicare con i clienti di altri Stati membri;
 - restrizioni imposte dai partner commerciali dell'impresa alle vendite a determinati Stati membri.

g) Sicurezza delle TIC

- i) per le imprese che utilizzano computer:
- utilizzo, come misura di sicurezza delle TIC: dell'autenticazione mediante una password robusta;
 - utilizzo, come misura di sicurezza delle TIC: dell'aggiornamento costante del software (compresi sistemi operativi);
 - utilizzo, come misura di sicurezza delle TIC: dell'identificazione e dell'autenticazione dell'utente mediante metodi biometrici messi in atto dall'impresa;
 - utilizzo, come misura di sicurezza delle TIC: di tecniche crittografiche per i dati, i documenti e le e-mail;
 - utilizzo, come misura di sicurezza delle TIC: del backup dei dati in sito separato (compreso il backup su cloud);
 - utilizzo, come misura di sicurezza delle TIC: del controllo dell'accesso alla rete (gestione dell'accesso da parte di dispositivi e utenti alla rete dell'impresa);
 - utilizzo, come misura di sicurezza delle TIC: di VPN (rete privata virtuale, che estende la rete interna ad una rete pubblica in modo da rendere possibile lo scambio di dati in sicurezza attraverso quest'ultima);
 - utilizzo, come misura di sicurezza delle TIC: della conservazione dei file di registro a scopo di analisi in caso di incidenti relativi alla sicurezza;
 - utilizzo, come misura di sicurezza delle TIC: della valutazione del rischio delle TIC, vale a dire della valutazione periodica della probabilità e delle conseguenze di incidenti relativi alla sicurezza delle TIC;
 - utilizzo, come misura di sicurezza delle TIC: di prove di sicurezza delle TIC, quali prove anti-intrusione, verifica dei sistemi di allarme di sicurezza, riesame delle misure di sicurezza, verifica dei sistemi di backup;
 - sensibilizzare i dipendenti sui loro obblighi in relazione alle questioni di sicurezza delle TIC tramite formazione volontaria o informazioni disponibili all'interno dell'impresa (quali le informazioni disponibili sull'Intranet);
 - sensibilizzare i dipendenti sui loro obblighi in relazione alle questioni di sicurezza delle TIC tramite corsi di formazione obbligatori o la visualizzazione di materiali obbligatori;
 - sensibilizzare i dipendenti sui loro obblighi in relazione alle questioni di sicurezza delle TIC mediante un contratto (ad esempio nel contratto di lavoro);
 - esecuzione di attività relative alla sicurezza delle TIC quali le prove di sicurezza, la formazione sulla sicurezza delle TIC, la risoluzione degli incidenti relativi alla sicurezza delle TIC (esclusi gli aggiornamenti di pacchetti software) da parte dei propri dipendenti (compreso il personale della società madre o di società affiliate);
 - esecuzione di attività relative alla sicurezza delle TIC quali le prove di sicurezza, la formazione sulla sicurezza delle TIC, la risoluzione degli incidenti relativi alla sicurezza delle TIC (esclusi gli aggiornamenti di pacchetti software) da parte di fornitori esterni;
 - disponibilità di documenti su misure, prassi o procedure relative alla sicurezza delle TIC;
 - problemi verificatisi almeno una volta nell'anno civile precedente a causa di incidenti relativi alle TIC: indisponibilità dei servizi TIC, ad esempio attacchi «diniego di servizio», attacchi mediante ransomware, casi di malfunzionamento di hardware o software esclusi quelli di origine meccanica, furto;




- problemi verificatisi almeno una volta nell'anno civile precedente a causa di incidenti relativi alle TIC: distruzione o corruzione di dati, ad esempio dovuta a infezione da parte di software malevoli, a intrusione o a malfunzionamento di hardware o software;
 - problemi verificatisi almeno una volta nell'anno civile precedente a causa di incidenti relativi alle TIC: divulgazione di dati riservati, ad esempio dovuta a intrusione, pharming, attacco mediante phishing, azioni (intenzionali o involontarie) dei dipendenti dell'impresa;
 - disponibilità di assicurazione da incidenti di sicurezza relativi alle TIC;
- ii) per le imprese che dispongono di documenti su misure, prassi o procedure relative alla sicurezza delle TIC:
- (facoltativo) documenti su misure, prassi o procedure relative alla sicurezza delle TIC nell'impresa, che riguardano: la gestione dei diritti di accesso per l'uso delle TIC, quali i computer e la rete;
 - (facoltativo) documenti su misure, prassi o procedure relative alla sicurezza delle TIC nell'impresa, che riguardano: conservazione e protezione dei dati, accesso agli stessi o loro trattamento;
 - (facoltativo) documenti su misure, prassi o procedure relative alla sicurezza delle TIC nell'impresa, che riguardano: procedure o regole per prevenire incidenti di sicurezza, quali pharming, attacco mediante phishing, ransomware, o per reagire a tali incidenti;
 - (facoltativo) documenti su misure, prassi o procedure relative alla sicurezza delle TIC nell'impresa, che riguardano: responsabilità, diritti e doveri dei dipendenti nel campo delle TIC, quali l'uso delle e-mail, dei dispositivi mobili, dei social media;
 - (facoltativo) documenti su misure, prassi o procedure relative alla sicurezza delle TIC nell'impresa, che riguardano: la formazione dei dipendenti all'uso sicuro delle TIC;
 - stesura o revisione più recente dei documenti dell'impresa su misure, prassi o procedure relative alla sicurezza delle TIC (quali la valutazione del rischio e la valutazione degli incidenti relativi alla sicurezza delle TIC): negli ultimi dodici mesi; in un periodo compreso tra gli ultimi dodici e gli ultimi ventiquattro mesi; più di ventiquattro mesi prima.
- 3) Le seguenti caratteristiche generali devono essere rilevate presso tutte le imprese od ottenute da fonti alternative:
- attività economica principale dell'impresa nell'anno civile precedente;
 - numero medio di addetti nell'anno civile precedente;
 - valore totale del fatturato, IVA esclusa, nell'anno civile precedente.

B. Campo di applicazione

Le caratteristiche di cui alla lettera A, punti 2 e 3, devono essere rilevate per le seguenti categorie di imprese:

1) attività economica: imprese classificate secondo le seguenti categorie della NACE Rev. 2:

Categoria della NACE Rev. 2	Descrizione
Sezione C	Attività manifatturiere
Sezioni D ed E	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Sezione F	Costruzioni
Sezione G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Sezione H	Trasporto e magazzinaggio
Sezione I	Servizi di alloggio e di ristorazione
Sezione J	Servizi di informazione e comunicazione
Sezione L	Attività immobiliari
Divisioni 69-74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
Sezione N	Attività amministrative e di servizi di supporto
Gruppo 95.1	Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni



- 2) dimensioni dell'impresa: imprese con 10 o più addetti. L'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa;
- 3) copertura geografica: imprese ubicate ovunque sul territorio dello Stato membro.

C. Periodi di riferimento


Il periodo di riferimento è l'anno 2018 per le caratteristiche che si riferiscono all'anno civile precedente. Per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il 2019.

D. Disaggregazioni di dati

Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla parte A, punto 2, devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:

- 1) disaggregazione per attività economica, secondo le seguenti aggregazioni della NACE Rev. 2:

Aggregazioni della NACE Rev. 2 per l'eventuale calcolo di aggregati nazionali
10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18
19 + 20 + 21 + 22 + 23
24 + 25
26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33
35 + 36 + 37 + 38 + 39
41 + 42 + 43
45 + 46 + 47
47
49 + 50 + 51 + 52 + 53
55
58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63
68
69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74
77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82
26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1
Aggregazioni della NACE Rev. 2 per l'eventuale calcolo di aggregati europei
10 + 11 + 12
13 + 14 + 15
16 + 17 + 18
26
27 + 28
29 + 30
31 + 32 + 33
45
46
55 + 56
58 + 59 + 60
61
62 + 63
77 + 78 + 80 + 81 + 82
79
95.1



- 2) disaggregazione per classe di dimensioni: disaggregazione dei dati per classi di dimensioni secondo le seguenti classi di addetti:

Classe di addetti
10 o più addetti
Da 10 a 49 addetti
Da 50 a 249 addetti
250 o più addetti

In caso di copertura, disaggregazione dei dati secondo la seguente tabella:

Classe di addetti
Da 0 a 9 addetti (facoltativo)
Da 2 a 9 addetti (facoltativo)
Da 0 a 1 addetto (facoltativo)

E. Periodicità

I dati richiesti nel presente allegato sono forniti una volta per l'anno 2019.

F. Termini di trasmissione

- 1) I dati aggregati di cui all'articolo 6 e all'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2019, segnalandone se necessario la riservatezza o l'inattendibilità. Entro tale data l'insieme di dati deve essere finalizzato, convalidato e accettato.
- 2) I metadati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2019.
- 3) La relazione sulla qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2019.
- 4) I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat utilizzando il punto di accesso unico, secondo le norme di scambio specificate da Eurostat. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat.



ALLEGATO II

Modulo 2: Individui, famiglie e società dell'informazione**A. Tematiche e loro caratteristiche**

- 1) Le tematiche da trattare per l'anno di riferimento 2019, selezionate nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
 - a) accesso alle TIC e loro utilizzo da parte di individui e/o famiglie;
 - b) utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e/o famiglie;
 - c) sicurezza e fiducia nelle TIC;
 - d) competenze e abilità in materia di TIC;
 - e) ostacoli all'utilizzo delle TIC e di Internet;
 - f) uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government);
 - g) accesso alle tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti e loro utilizzo, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).


- 2) Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche.

a) Accesso alle TIC e loro utilizzo da parte di individui e/o famiglie


- i) per tutte le famiglie:
 - accesso a Internet da casa (tramite qualsiasi dispositivo);
- ii) per le famiglie con accesso a Internet:
 - connessione a Internet: connessione fissa a banda larga;
 - connessione a Internet: connessione mobile a banda larga (tramite rete di telefonia mobile, come minimo «3G»);
 - (facoltativo) connessione a Internet: accesso dial-up attraverso la linea telefonica normale o una connessione ISDN;
 - (facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda stretta (tramite rete di telefonia mobile inferiore a «3G»).

b) Utilizzo di Internet per vari scopi da parte di individui e/o famiglie


- i) per tutti gli individui:
 - ultima connessione a Internet, in qualsiasi luogo, tramite qualsiasi dispositivo: negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso fra gli ultimi tre mesi e l'ultimo anno; più di un anno prima; mai utilizzato Internet;
- ii) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi:
 - frequenza media dell'utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: tutti i giorni o quasi tutti i giorni; almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni); meno di una volta alla settimana;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per spedire o ricevere e-mail;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per effettuare chiamate (anche videochiamate) via Internet;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per partecipare a social network (creare un profilo utente, postare messaggi o altro);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per utilizzare programmi di messaggistica istantanea (scambi di messaggi);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per accedere a siti di informazioni o leggere quotidiani e riviste online;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per cercare informazioni attinenti alla salute (su tematiche quali traumi, malattie, alimentazione, miglioramento della salute);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per cercare informazioni su prodotti o servizi;



- utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per esprimere opinioni su temi politici o civili attraverso siti web (ad esempio blog, social network);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per partecipare a consultazioni o votazioni online su argomenti politici o civili (ad esempio pianificazione urbana, firma di una petizione);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per cercare lavoro o inviare una domanda di lavoro;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per caricare su un sito contenuti di propria creazione (testi, foto, musica, video, software ecc.) per condividerli;
 - (facoltativo) utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per ascoltare musica (ad esempio una web radio o musica in streaming);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per vendere prodotti o servizi (ad esempio attraverso aste online);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per effettuare operazioni bancarie via Internet;
 - (facoltativo) interazione via Internet negli ultimi tre mesi con elettrodomestici o impianti domestici (ad esempio termostato, lampadina, robot aspirapolvere o impianto di sicurezza);
 - utilizzo a scopi privati negli ultimi tre mesi di spazio di archiviazione su Internet (cloud computing) per salvare documenti, immagini, musica, video o altri file;
 - utilizzo di Internet a fini formativi negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati, seguendo un corso online;
 - utilizzo di Internet a fini formativi negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati, utilizzando sussidi online diversi da un corso completo online;
 - utilizzo di Internet a fini formativi negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati, comunicando con formatori o studenti tramite siti web o portali dedicati all'istruzione;
 - (facoltativo) utilizzo di Internet ad altri fini formativi negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati;
 - utilizzo, negli ultimi dodici mesi, di siti web o app per ottenere un alloggio (ad esempio una stanza, un appartamento, una casa, una casa per vacanze) da un altro privato: da siti web o app di intermediazione dedicati; altri siti web o app (compresi i social network); nessun utilizzo;
 - utilizzo di siti web o app negli ultimi dodici mesi per organizzare servizi di trasporto (ad esempio autovettura) con un altro privato: da siti web o app di intermediazione dedicati; altri siti web o app (compresi i social network); nessun utilizzo;
 - utilizzo, negli ultimi dodici mesi, di siti web o app di intermediazione dedicati per ottenere un impiego remunerato (esclusi i siti di agenzie per il lavoro): come fonte di reddito principale; come fonte di reddito supplementare; nessun utilizzo;
 - utilizzo di Internet (escluse e-mail) negli ultimi tre mesi per acquisto o rinnovo di polizze assicurative esistenti, comprese quelle offerte come pacchetto associato a un altro servizio, a scopi privati negli ultimi dodici mesi;
 - utilizzo di Internet (escluse e-mail) negli ultimi tre mesi per ottenere un prestito, un mutuo o un credito da banche o da altri fornitori di servizi finanziari a scopi privati negli ultimi dodici mesi;
 - utilizzo di Internet (escluse e-mail) negli ultimi tre mesi per acquisto o vendita di azioni, obbligazioni, fondi o altri servizi di investimento a scopi privati negli ultimi dodici mesi;
- iii) per gli individui che hanno utilizzato Internet tutti i giorni o quasi tutti i giorni negli ultimi tre mesi:
- uso di Internet più volte al giorno negli ultimi tre mesi;




- iv) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:
- ultimo acquisto o ordine di prodotti o servizi via Internet (tramite siti web o app; esclusi gli ordini tramite e-mail scritte manualmente, sms o mms) a scopi privati tramite qualsiasi dispositivo: negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso fra gli ultimi tre mesi e l'ultimo anno; più di un anno prima; mai effettuato un acquisto o inoltrato un ordine via Internet;
- v) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi per operazioni commerciali (acquisto od ordinazione di prodotti o servizi) via Internet:
- numero di volte in cui sono stati acquistati od ordinati via Internet prodotti o servizi negli ultimi tre mesi per uso privato: numero di volte o seguenti classi: 1-2 volte, tra 3 e 5 volte, tra 6 e 10 volte, 10 o più volte;
 - valore totale dei prodotti o dei servizi (esclusi titoli o altri servizi finanziari) acquistati od ordinati via Internet negli ultimi tre mesi per uso privato: importo in euro o seguenti classi: inferiore a 50 EUR, tra 50 EUR e meno di 100 EUR, tra 100 EUR e meno di 500 EUR, tra 500 EUR e meno di 1 000 EUR, 1 000 EUR o più, valore sconosciuto;
- vi) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi per operazioni commerciali (acquisto od ordinazione di prodotti o servizi) via Internet:
- utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare prodotti alimentari o generi di drogheria;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare articoli per la casa (mobili, giocattoli, esclusa l'elettronica di consumo);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare medicinali;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare capi di abbigliamento o articoli sportivi;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare hardware;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare attrezzature elettroniche (compresi apparecchi fotografici);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare servizi di telecomunicazione (abbonamenti TV, a telecomunicazioni a banda larga, a telefonia fissa o mobile, ricariche di carte telefoniche prepagate);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare o prenotare soggiorni di vacanza (quali alberghi);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare o prenotare viaggi (biglietti di mezzi di trasporto, noleggio auto);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare o prenotare biglietti per spettacoli;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare film o musica;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare libri, riviste o giornali;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare sussidi per e-learning;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare videogiochi, altro software e altri aggiornamenti di software;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare altri prodotti o servizi;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare prodotti o servizi, secondo l'origine: venditori nazionali;
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare prodotti o servizi, secondo l'origine: venditori di altri Stati membri;



- utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare prodotti o servizi, secondo l'origine: venditori del resto del mondo;
- utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per acquistare od ordinare prodotti o servizi, secondo l'origine: venditori il cui paese d'origine è sconosciuto;
- vii) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi per operazioni commerciali (acquisto od ordinazione di prodotti o servizi) per acquistare od ordinare via Internet film, musica, libri, riviste, giornali, videogiochi, altro software e aggiornamenti:
 - film o musica scaricati o cui si è avuto accesso a scopi privati negli ultimi dodici mesi a partire da siti web o app;
 - e-book scaricati o cui si è avuto accesso a scopi privati negli ultimi dodici mesi a partire da siti web o app;
 - riviste o giornali online scaricati o cui si è avuto accesso a scopi privati negli ultimi dodici mesi a partire da siti web o app;
 - software per computer (compresi videogiochi, giochi per computer e aggiornamenti di software) scaricati o cui si è avuto accesso a scopi privati negli ultimi dodici mesi a partire da siti web o app;
 - (facoltativo) film, musica, e-book, riviste e giornali online o software a scopi privati che non sono stati scaricati né oggetto di accesso on line negli ultimi dodici mesi.

c) Sicurezza e fiducia nelle TIC

- i) per le famiglie che non hanno accesso a Internet da casa, motivo del mancato accesso:
 - timori per la privacy o la sicurezza;
- ii) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:
 - problemi relativi alla sicurezza verificatisi nell'uso di Internet per scopi privati negli ultimi dodici mesi: uso fraudolento di carta di credito o di debito;
 - problemi relativi alla sicurezza verificatisi nell'uso di Internet per scopi privati negli ultimi dodici mesi: perdita di documenti, immagini o altri dati dovuta a un virus o a altra infezione (ad esempio un worm informatico o un «cavallo di Troia»);
 - problemi relativi alla sicurezza verificatisi nell'uso di Internet per scopi privati negli ultimi dodici mesi: uso improprio di dati personali disponibili su Internet che ha occasionato, ad esempio, episodi di discriminazione, molestie o bullismo;
 - problemi relativi alla sicurezza verificatisi nell'uso di Internet per scopi privati negli ultimi dodici mesi: account di social network o di posta elettronica violato da hackers e contenuti pubblicati o inoltrati all'insaputa del rispondente;
 - problemi relativi alla sicurezza verificatisi nell'uso di Internet per scopi privati negli ultimi dodici mesi: furto online di identità (furto dei dati personali del rispondente al fine di utilizzare le sue generalità, ad esempio per effettuare acquisti a suo nome);
 - problemi relativi alla sicurezza verificatisi nell'uso di Internet per scopi privati negli ultimi dodici mesi: ricevimento di messaggi fraudolenti («phishing»);
 - problemi relativi alla sicurezza verificatisi nell'uso di Internet per scopi privati negli ultimi dodici mesi: reindirizzamento su siti contraffatti che chiedono informazioni personali («pharming»);
 - (facoltativo) problemi relativi alla sicurezza verificatisi nell'uso di Internet per scopi privati negli ultimi dodici mesi: accesso a siti web inadatti da parte dei bambini;
 - limitazione od ostacolo, rappresentato dai timori per la sicurezza, all'ordinazione o all'acquisto di beni o servizi via Internet per uso privato negli ultimi dodici mesi;
 - limitazione od ostacolo, rappresentato dai timori per la sicurezza, all'effettuazione di operazioni bancarie via Internet per uso privato negli ultimi dodici mesi;
 - limitazione od ostacolo, rappresentato dai timori per la sicurezza, alla comunicazione di informazioni personali a servizi di rete sociali o professionali via Internet per uso privato negli ultimi dodici mesi;




- limitazione od ostacolo, rappresentato dai timori per la sicurezza, alle comunicazioni con amministrazioni o servizi pubblici via Internet per uso privato negli ultimi dodici mesi;
 - limitazione od ostacolo, rappresentato dai timori per la sicurezza, allo scaricamento via Internet di software o app, musica, video, giochi o altri file di dati per uso privato negli ultimi dodici mesi;
 - limitazione od ostacolo, rappresentato dai timori per la sicurezza, alle comunicazioni via Internet per uso privato tramite WiFi pubblico negli ultimi dodici mesi;
 - (facoltativo) limitazione od ostacolo, rappresentato dai timori per la sicurezza, ad altre attività per uso privato via Internet negli ultimi dodici mesi;
 - creazione di copie di back-up dei propri file (ad esempio documenti e immagini) su qualsiasi supporto di archiviazione esterno o su uno spazio di archiviazione su Internet (servizi di cloud) per uso privato; creazione automatica o manuale di file di back-up; mancata creazione di file di back-up; il rispondente non sa;
- iii) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi ma non per operazioni commerciali (acquisto od ordinazione di prodotti o servizi), ostacoli al commercio via Internet:
- timori per la sicurezza dei pagamenti o della privacy (per esempio legati alla comunicazione via Internet degli estremi della carta di credito o di dati personali);
- iv) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi e hanno subito online un furto di identità, ricevuto messaggi fraudolenti o sono stati reindirizzati su siti contraffatti che chiedono informazioni personali nell'uso di Internet per scopi privati negli ultimi dodici mesi:
- perdite finanziarie subite negli ultimi dodici mesi a causa di furto di identità, ricevimento di messaggi fraudolenti o reindirizzamento su siti contraffatti;
- v) per gli individui che, pur avendo la necessità di trasmettere moduli ufficiali, negli ultimi dodici mesi non hanno trasmesso per via telematica a scopi privati alla pubblica amministrazione (siti web o app) moduli compilati, motivo:
- timori circa la protezione e la sicurezza dei dati personali negli ultimi dodici mesi.

d) Competenze e abilità in materia di TIC

- i) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi, abilità a:
- trasferire file tra computer e altri dispositivi,
 - installare software o applicazioni («app»),
 - modificare le impostazioni di qualsiasi software, compresi il sistema operativo o i programmi di sicurezza,
 - copiare o spostare file o cartelle,
 - utilizzare software di trattamento testi;
 - creare presentazioni o documenti che integrano testo, immagini, tabelle o grafici;
 - utilizzare software di fogli di calcolo;
 - utilizzare software per l'editing di foto, file video o audio;
 - scrivere codici in un linguaggio di programmazione;
- ii) per gli individui che hanno utilizzato Internet e software di fogli di calcolo negli ultimi dodici mesi, abilità a:
- utilizzare le funzioni avanzate del software di fogli di calcolo al fine di organizzare e analizzare dati, ad esempio per selezionare e filtrare dati, usare formule, creare grafici.

e) Ostacoli all'utilizzo delle TIC e di Internet

- i) per le famiglie che non hanno accesso a Internet da casa, motivo del mancato accesso:
- accesso a Internet da un altro luogo;
 - nessun bisogno di Internet perché inutile o non interessante;
 - costo delle apparecchiature eccessivamente elevato;



- costo di accesso (ad esempio telefono o abbonamento DSL) eccessivamente elevato;
 - abilità insufficienti;
 - Internet a banda larga non disponibile in zona;
 - altro motivo o altri motivi;
- ii) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi per operazioni commerciali (acquisto od ordinazione di prodotti o servizi), problemi incontrati nel commercio via Internet:
- malfunzionamento tecnico del sito Internet durante l'ordine o il pagamento;
 - difficoltà a reperire informazioni circa le garanzie e altri diritti giuridici;
 - termini di consegna più lunghi rispetto a quelli indicati;
 - costi finali più elevati di quelli indicati (per esempio costi di spedizione più elevati, commissioni impreviste);
 - consegna di articoli sbagliati o danneggiati;
 - casi di frode (per esempio mancata consegna di prodotti o servizi, utilizzo abusivo degli estremi della carta di credito);
 - difficoltà a presentare reclami e ottenere risarcimenti o risposta insoddisfacente a un reclamo;
 - rivenditore straniero che non vende nel paese del rispondente;
 - altri problemi incontrati;
 - nessun problema incontrato;
- iii) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi ma non per operazioni commerciali (acquisto od ordinazione di prodotti o servizi), ostacoli al commercio via Internet:
- preferenza per gli acquisti di persona e/o per vedere i prodotti, fedeltà a taluni negozi, forza dell'abitudine;
 - abilità o conoscenze insufficienti (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito, uso giudicato troppo complicato);
 - problemi in merito alla consegna dei prodotti ordinati via Internet (termini di consegna troppo lunghi, difficoltà logistiche);
 - timori in merito alla consegna o alla resa dei prodotti, timori circa eventuali reclami o risarcimenti;
 - il rispondente non dispone di carta di pagamento che può essere utilizzata per effettuare pagamenti via Internet;
 - (facoltativo) venditore al dettaglio straniero che non vende nel paese del rispondente;
 - (facoltativo) ordinazioni di beni o servizi per conto del rispondente effettuate da un terzo;
 - altri ostacoli al commercio via Internet.

f) Uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government)

- i) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:
- utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per ottenere informazioni da siti web o app della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici (escluse e-mail scritte manualmente);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per scaricare/stampare moduli ufficiali da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici (escluse e-mail scritte manualmente);
 - utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per la trasmissione telematica di moduli compilati alla pubblica amministrazione o a gestori di servizi pubblici (escluse e-mail scritte manualmente);
- ii) per gli individui che negli ultimi dodici mesi non hanno trasmesso per via telematica (siti web o app) alla pubblica amministrazione moduli compilati, a scopi privati:
- non hanno trasmesso moduli compilati perché negli ultimi dodici mesi non vi è stata la necessità di trasmettere moduli ufficiali a scopi privati;
- iii) per gli individui che, pur avendo la necessità di trasmettere moduli ufficiali, negli ultimi dodici mesi non hanno trasmesso per via telematica a scopi privati alla pubblica amministrazione (siti web o app) moduli compilati; motivo:
- indisponibilità di un servizio telematico;



- abilità o conoscenze insufficienti (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito web o uso giudicato troppo complicato);
- un terzo (ad esempio consulente, commercialista, parente o familiare) ha trasmesso per via telematica i moduli compilati per conto del rispondente;
- altro motivo della mancata trasmissione telematica di moduli compilati alla pubblica amministrazione.

g) Accesso alle tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti e loro utilizzo, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale)

i) per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi:

- utilizzo di un telefono cellulare o di uno smartphone negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro;
- utilizzo di un laptop negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro;
- utilizzo di un tablet negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro;
- utilizzo di altri dispositivi mobili (quali lettore di contenuti media o di giochi, lettore di e-book, smart watch) negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro;
- nessun utilizzo di dispositivi mobili negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro.

B. Campo di applicazione

- 1) Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono alle famiglie sono le famiglie nelle quali almeno un componente rientra nella classe di età 16-74 anni.
- 2) Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono ai singoli individui sono gli individui di età compresa tra i 16 e i 74 anni.
- 3) La copertura geografica comprende le famiglie e/o gli individui ovunque residenti sul territorio dello Stato membro interessato.

C. Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento principale per la rilevazione delle statistiche è il primo trimestre del 2019.

D. Caratteristiche socioeconomiche generali

- 1) Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono alle famiglie devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:
 - a) regione di residenza secondo la classificazione NUTS1 delle regioni;
 - b) (facoltativo) regione di residenza secondo la classificazione NUTS2;
 - c) ubicazione geografica: residenti in regioni meno sviluppate, residenti in regioni in transizione, residenti in regioni più sviluppate;
 - d) grado di urbanizzazione: residenti in aree densamente popolate, residenti in aree mediamente popolate, residenti in aree scarsamente popolate;
 - e) tipologia familiare, precisando il numero di componenti della famiglia: (facoltativo) numero di persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni; (facoltativo) numero di studenti di età compresa tra i 16 e i 24 anni; (facoltativo) numero di persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni; (facoltativo) numero di persone di 65 anni e oltre e, da rilevare separatamente, numero di figli di età inferiore a 16 anni; (facoltativo) numero di figli di età compresa tra i 14 e i 15 anni; (facoltativo) numero di figli di età compresa tra i 5 e i 13 anni; (facoltativo) numero di figli di età pari o inferiore a 4 anni;
 - f) (facoltativo) reddito netto mensile della famiglia, da rilevare in termini di valore o utilizzando fasce compatibili con i quartili di reddito;
 - g) (facoltativo) reddito mensile netto totale equivalente della famiglia espresso in quintili.




- 2) Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono agli individui devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:
- sesso;
 - paese di nascita, precisando se il soggetto è nato nel paese o all'estero; specificando in quest'ultimo caso se il soggetto è nato in un altro Stato membro dell'UE o in un paese extra UE;
 - paese di cittadinanza, precisando se il soggetto è cittadino del paese o cittadino di un altro paese; specificando in quest'ultimo caso se il soggetto è cittadino di un altro Stato membro dell'UE o di un paese terzo;
 - età, in anni compiuti; (facoltativo) soggetti di età inferiore a 16 anni o maggiore di 74 anni, o entrambi i casi;
 - livello di istruzione, precisando il titolo di studio più elevato conseguito secondo l'International Standard Classification of Education (ISCED 2011): al massimo istruzione secondaria inferiore (ISCED 0, 1 o 2); istruzione secondaria superiore e postsecondaria non terziaria (ISCED 3 o 4); istruzione terziaria (ISCED 5, 6, 7 o 8); inferiore all'istruzione elementare (ISCED 0); istruzione elementare (ISCED 1); istruzione secondaria inferiore (ISCED 2); istruzione secondaria superiore (ISCED 3); istruzione post-secondaria non terziaria (ISCED 4); istruzione terziaria a ciclo breve (ISCED 5); baccalaureato o istruzione equivalente (ISCED 6); master o istruzione equivalente (ISCED 7); dottorato o istruzione equivalente (ISCED 8);
 - situazione lavorativa, precisando se la persona è lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, compresi i coadiuvanti familiari (facoltativo: lavoratore dipendente o lavoratore autonomo a tempo pieno; lavoratore dipendente o lavoratore autonomo a tempo parziale; lavoratore dipendente con una occupazione permanente o un contratto di lavoro a tempo indeterminato; lavoratore dipendente con un lavoro a termine o un contratto di lavoro a tempo determinato; lavoratore autonomo, compresi i coadiuvanti familiari);
 - (facoltativo) specificare il settore economico di occupazione:

Sezioni della NACE Rev. 2	Descrizione
A	Agricoltura, silvicoltura e pesca
B, C, D ed E	Attività estrattiva, attività manifatturiere e altre attività
F	Costruzioni
G, H e I	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; trasporto; servizi di alloggio e di ristorazione
J	Servizi di informazione e comunicazione
K	Attività finanziarie e assicurative
L	Attività immobiliari
M e N	Servizi alle imprese
O, P e Q	Amministrazione pubblica e difesa; istruzione; sanità e assistenza sociale
R, S, T e U	Altre attività di servizi

- situazione lavorativa, precisando se la persona è disoccupata o è uno studente non compreso nelle forze di lavoro, o in altra condizione, non nelle forze di lavoro, precisando facoltativamente se la persona è ritirata dal lavoro per pensione, pensione anticipata o cessazione di attività; permanentemente inabile al lavoro; in servizio di leva o servizio civile obbligatorio; persona che svolge mansioni domestiche o è inattiva per qualsiasi altra ragione;
- professione secondo l'International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), precisando se la persona è classificata come lavoratore manuale, lavoratore non manuale, lavoratore delle TIC, lavoratore non delle TIC e, facoltativamente, tutte le professioni secondo l'ISCO-08 a livello di due cifre.


E. Periodicità

I dati richiesti nel presente allegato sono forniti una volta per l'anno 2019.



F. Termini di trasmissione

- 1) I registri di dati individuali, tali da non permettere la diretta identificazione delle unità statistiche in questione, di cui all'articolo 6 e all'allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004, sono trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2019. Entro tale data l'insieme di dati deve essere finalizzato, convalidato e accettato.
- 2) I metadati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2019.
- 3) La relazione sulla qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2019.
- 4) I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat utilizzando il punto di accesso unico, secondo le norme di scambio specificate da Eurostat. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat.

19CE0212

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1799 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2018

relativo alla realizzazione di un'azione statistica diretta temporanea ai fini della diffusione di una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km²

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La diffusione di variabili censuarie armonizzate su scala unionale in base a una griglia di superficie costante, in particolare con celle di 1 km², costituisce un risultato statistico europeo fondamentale per le future strategie di definizione dei censimenti e delle politiche da parte degli Stati membri.
- (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione può decidere, in casi specifici e debitamente motivati, al fine di soddisfare esigenze imprevedute, un'azione statistica diretta temporanea che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (3) La presente azione statistica diretta temporanea dovrebbe prevedere la rilevazione di dati relativi a un unico anno di riferimento. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di produrre dati censuari univariati geocodificati basati su una griglia con celle di 1 km² alla data di riferimento del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021; l'Unione dovrebbe altresì erogare contributi finanziari agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali per coprire i costi incrementali da essi sostenuti. La presente azione è supportata da un'analisi del rapporto costi-benefici e da una stima dei costi di produzione incrementali complessivi fornite dalla Commissione.
- (4) La presente azione è giustificata dalla necessità comune in tutta l'Unione di dati attendibili, accurati e comparabili sulla distribuzione della popolazione con una sufficiente risoluzione spaziale, sulla base di requisiti dei risultati armonizzati e in vista in particolare della definizione di politiche regionali paneuropee.
- (5) Informazioni demografiche armonizzate con risoluzione spaziale estesa a tutta l'Unione sono disponibili, e l'obiettivo perseguito è diffondere un unico set di dati per Stato membro contenente una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km². Sui rispondenti non grava alcun onere supplementare in quanto tutte le informazioni necessarie saranno ottenute dai dati del censimento del 2021.
- (6) In particolare, al fine di ottenere dati armonizzati comparabili in tutta l'Unione, deve essere determinata a livello di Unione una griglia di superficie costante costituita da celle di 1 km². Devono essere determinate inoltre le variabili specifiche e le relative classificazioni, come pure il programma dettagliato da diffondere in base a tale griglia con celle di 1 km². È necessario infine precisare i metadati territoriali e statistici richiesti per tale set di dati.
- (7) La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e i relativi regolamenti di esecuzione della Commissione stabiliscono i metadati ⁽³⁾, il formato dei dati ⁽⁴⁾ e i servizi di rete ⁽⁵⁾ necessari per la diffusione dei dati territoriali. In particolare, il punto 1 dell'allegato III riguarda eventuali sistemi di griglie statistiche per la diffusione dei dati territoriali e, ai sensi del punto 10 dell'allegato III, è applicabile a set di dati territoriali nell'ambito del tema «Distribuzione della popolazione — demografia».


⁽¹⁾ GUL 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁽²⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).



- (8) Il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e i relativi regolamenti di esecuzione della Commissione stabiliscono norme comuni per la trasmissione dei dati del censimento del 2021, in particolare l'anno di riferimento e i metadati richiesti ⁽²⁾, le specifiche tecniche delle variabili censuarie e delle loro classificazioni ⁽³⁾ e il formato tecnico ⁽⁴⁾.
- (9) Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere in formato elettronico i loro dati validati e i metadati, in un appropriato formato tecnico adottato dalla Commissione. La Banca dei regolamenti internazionali, la Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat), il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Banca mondiale hanno avviato l'iniziativa SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) relativa agli standard tecnici e statistici per lo scambio e la condivisione di dati e metadati, su cui si basa il Census Hub. Ai fini dello scambio di statistiche ufficiali l'SDMX e il Census Hub forniscono standard statistici, tecnici e di trasmissione. È dunque opportuno introdurre un formato tecnico conforme a tali standard.
- (10) Un progetto relativo alla protezione armonizzata dei dati censuari nel sistema statistico europeo avviato sotto l'egida della Commissione (Eurostat) ha permesso di definire buone pratiche e linee guida per la protezione armonizzata contro il rischio di divulgazione di dati della griglia con celle di 1 km².
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

È stabilita un'azione statistica diretta temporanea nell'intento di sviluppare, produrre e diffondere una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km² («dati della griglia da 1 km²»).

A questo fine è definita per l'Europa una griglia di riferimento geospaziale unica, costante e armonizzata, costituita da celle con una superficie di 1 km². Sono stabilite inoltre le variabili specifiche e le relative classificazioni e sono precisati il programma dettagliato e i metadati per la diffusione dei dati del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificati in base a una griglia di riferimento con celle di 1 km².

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 763/2008.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni, intendendo per:

- 1) «griglia», «cella della griglia» e «punto della griglia»: la griglia, la cella della griglia e il punto della griglia quali definiti nell'allegato II, punto 2.1, del regolamento (UE) n. 1089/2010;
- 2) «popolazione totale»: tutte le persone di una cella della griglia la cui dimora abituale si situa in tale cella;
- 3) «dato»: una singola misurazione contenuta nella tabella di cui all'allegato II del presente regolamento;
- 4) «valore del dato»: le informazioni fornite da un dato; il valore di un dato può essere un «valore numerico» o un «valore speciale»;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GUL 218 del 13.8.2008, pag. 14).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 105 del 21.4.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GUL 78 del 23.3.2017, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda la modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (GUL 135 del 24.5.2017, pag. 6).



- 5) «valore numerico»: un numero intero pari o superiore a «0» che fornisce informazioni statistiche sull'osservazione di tale dato;
- 6) «dati validati»: i dati verificati dagli Stati membri in base a regole di validazione concordate;
- 7) «valore osservato»: un valore numerico che rappresenta le informazioni osservate o imputate secondo le migliori conoscenze disponibili sulla base di tutte le informazioni del censimento del 2021, in particolare prima dell'applicazione di eventuali misure di controllo della divulgazione di dati statistici;
- 8) «valore riservato»: un valore numerico della cella che, al fine di salvaguardare la riservatezza statistica dei dati, non deve essere divulgato conformemente alle misure di protezione adottate dagli Stati membri contro il rischio di divulgazione di dati statistici;
- 9) «valore speciale»: un simbolo trasmesso in un dato in sostituzione di un valore numerico;
- 10) «etichetta»: un codice che può contrassegnare un particolare dato per descrivere una caratteristica specifica del suo valore.

Articolo 3

Specifiche tecniche della griglia di riferimento con celle di 1 km²

1. Conformemente all'allegato IV, sezione 1.5, del regolamento (UE) n. 1089/2010, la griglia statistica di riferimento con celle di 1 km² per l'uso paneuropeo è la griglia di pari superficie «Grid_ETRS89-LAEA1000». L'estensione territoriale della griglia di riferimento nel sistema di coordinate specificato per tale griglia nell'allegato II, sezione 2.2.1, dello stesso regolamento è limitata ai fini del presente regolamento a valori delle coordinate est compresi tra 900 000 e 7 400 000 metri e valori delle coordinate nord compresi tra 900 000 e 5 500 000 metri.
2. Conformemente all'allegato IV, sezione 1.4.1.1, dello stesso regolamento ciascuna singola cella della griglia di riferimento con celle di 1 km² è individuata grazie a un codice unico della cella della griglia, il quale è costituito dai caratteri «CRS3035RES1000mN». Questo è seguito dal valore delle coordinate nord in metri del punto nell'angolo in basso a sinistra della cella della griglia, seguito dal carattere «E», seguito dal valore delle coordinate est in metri del punto nell'angolo in basso a sinistra della cella della griglia.
3. Il codice paese dello Stato membro che trasmette i dati, come definito nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, seguito dal carattere «_», precede il codice di ciascuna cella trasmesso da tale Stato membro.

Articolo 4

Specifiche tecniche delle variabili relative ai dati della griglia da 1 km² e delle loro classificazioni

Si applicano le specifiche tecniche delle variabili indicate nell'allegato del regolamento (UE) 2017/543 per i dati del censimento del 2021. Le classificazioni delle variabili ai fini del presente regolamento sono specificate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Programma dei dati della griglia da 1 km²

1. Il programma dei dati della griglia da 1 km² che ciascuno Stato membro deve trasmettere alla Commissione (Eurostat) per l'anno di riferimento 2021 è specificato nell'allegato II.
2. Gli Stati membri sostituiscono a qualsiasi valore riservato il valore speciale «non disponibile».

Articolo 6

Armonizzazione dei risultati

1. Al fine di facilitare la comparabilità a livello dell'Unione, i valori dei dati da diffondere sono armonizzati. A tal fine, la preferenza è accordata per quanto possibile ai valori numerici anziché ai valori speciali.



2. Al fine di garantire informazioni sufficientemente accurate e attendibili sulla distribuzione territoriale della popolazione totale, gli Stati membri rispettano le seguenti prescrizioni:

- a) i dati sulla popolazione totale non sono indicati come riservati;
- b) i dati sulla popolazione totale con un valore osservato diverso da «0» sono contrassegnati con l'etichetta «popolato»;
- c) i dati sulla popolazione totale con valore osservato «0» non sono contrassegnati con l'etichetta «popolato».

Articolo 7

Metadati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati per i dati della griglia da 1 km², conformemente all'allegato III.

Articolo 8

Data di riferimento

La data di riferimento dei dati della griglia da 1 km² trasmessi da ogni Stato membro è identica alla data di riferimento comunicata da tale Stato membro a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/712.

Articolo 9

Data di trasmissione di dati e di metadati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati validati e aggregati e i metadati sulla popolazione totale entro il 31 dicembre 2022.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati validati e aggregati e i metadati entro il 31 marzo 2024.

Articolo 10

Formato tecnico per la trasmissione dei dati e dei metadati

Il formato tecnico da utilizzare per la trasmissione dei dati e dei metadati è il formato SDMX, come implementato attraverso il Census Hub. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti conformemente alle definizioni della struttura dei dati e alle relative specifiche tecniche fornite dalla Commissione (Eurostat). Gli Stati membri conservano i dati e i metadati fino al 31 dicembre 2034, per l'eventuale successiva trasmissione in caso di richiesta da parte della Commissione (Eurostat).

Articolo 11


Prescrizioni in materia di qualità

1. Gli Stati membri si assicurano della qualità dei dati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le trasmettono le informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

Articolo 12

Diffusione

1. La Commissione (Eurostat) diffonde i set di dati della griglia da 1 km² di cui all'articolo 5, nonché gli associati metadati di cui all'articolo 7.



2. Ai fini del presente regolamento, il programma dei dati e dei metadati della griglia da 1 km² destinati a essere trasmessi dagli Stati membri e a essere diffusi da Eurostat corrispondono ai dati che gli Stati membri diffondono a livello nazionale conformemente alla direttiva 2007/2/CE e ai relativi regolamenti di esecuzione (CE) n. 1205/2008, (CE) n. 976/2009 e (UE) n. 1089/2010.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Specifiche tecniche delle classificazioni delle variabili censuarie di cui all'articolo 4

Le specifiche tecniche delle classificazioni ai fini del presente regolamento delle variabili censuarie definite nell'allegato del regolamento (UE) 2017/543 sono presentate come segue:

- ogni variabile selezionata per la diffusione su una griglia di riferimento con celle di 1 km² è citata con il suo nome tratto dall'allegato del regolamento (UE) 2017/543;
- si applicano le specifiche tecniche stabilite nell'allegato del regolamento (UE) 2017/543 che si riferiscono a tale variabile in generale;
- segue poi la classificazione di tale variabile;
- tutte le classificazioni sono destinate a classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: luogo di dimora abituale

Le modalità di classificazione di tale variabile per le quali uno Stato membro deve trasmettere dati sono tutte le celle della griglia di riferimento di 1 km² specificata all'articolo 3, paragrafo 1, la cui superficie comprende una parte del territorio di tale Stato membro, integrate da una singola cella virtuale per Stato membro per tener conto delle persone che non sono attribuite.

Area geografica in base alla griglia di riferimento con celle di 1 km ² (1)		GEO.G.
x.	Tutte le celle della griglia che appartengono in tutto o in parte al territorio dello Stato membro	x.
y.	Una cella virtuale della griglia per Stato membro	y.

(1) I codici «x.» sono i codici di identificazione delle celle della griglia quali specificati all'articolo 3. Il codice «y.» è costituito dalla stringa di caratteri «unallocated» preceduta dal codice paese dello Stato membro dichiarante come specificato all'articolo 3, paragrafo 3.

Se il luogo di dimora abituale di una persona è sconosciuto all'interno del territorio dello Stato membro dichiarante che è coperto dalla griglia di riferimento, è possibile fare ricorso a metodi di stima statistica supplementari, pubblicamente disponibili, ben documentati e scientificamente fondati per attribuire tale persona a una cella specifica della griglia. Le persone che non sono attribuite a nessuna cella della griglia di riferimento sono assegnate alla cella virtuale GEO.G.y. di tale Stato membro.

Variabile: sesso

Ai fini del presente regolamento si applica la classificazione **SEX.** specificata nell'allegato del regolamento (UE) 2017/543 per tale variabile.

Variabile: età

Vanno indicate le seguenti modalità di classificazione:

Età		AGE.G.
1.	Meno di 15 anni	1.
2.	Da 15 a 64 anni	2.
3.	65 anni e più	3.


Come specificato nell'allegato del regolamento (UE) 2017/543, l'età da indicare è quella in anni compiuti alla data di riferimento.

Variabile: condizione professionale o non professionale (numero di occupati)

Va indicata la seguente modalità inclusa nella classificazione **CAS.L.** specificata nel regolamento (UE) 2017/543:

Condizione professionale o non professionale		CAS.L.
1.	Occupati	1.1.

A tale modalità si applica la specifica di persone «occupate» di cui all'allegato del regolamento (UE) 2017/543.



Variabile: luogo di nascita

Vanno indicate le seguenti modalità incluse nella classificazione **POB.L.** specificata nel regolamento (UE) 2017/543:

Luogo di nascita		POB.L.
1.	Luogo di nascita nel paese dichiarante	1.
2.	Luogo di nascita in un altro Stato membro dell'UE	2.1.
3.	Luogo di nascita in altro paese	2.2.

Variabile: luogo di dimora abituale un anno prima del censimento

Vanno indicate le seguenti modalità incluse nella classificazione **ROY.** specificata nel regolamento (UE) 2017/543:

Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento		ROY.
1.	Stessa dimora abituale	1.
2.	Trasferimento all'interno del paese dichiarante	2.1.
3.	Trasferimento dall'estero nel paese dichiarante	2.2.

Un trasferimento all'interno della stessa cella della griglia va indicato a seconda dei casi come «Trasferimento all'interno del paese dichiarante» (ROY.2.1.) o come «Trasferimento dall'estero nel paese dichiarante» (ROY.2.2.).




ALLEGATO II

Programma dei dati statistici del censimento geocodificati in base a una griglia di riferimento con celle di 1 km² di cui all'articolo 5

Il programma dei dati della griglia da 1 km² da trasmettere per l'anno di riferimento 2021 consiste in una tabella bidimensionale che incrocia il set di celle **GEO.G.** definito nell'allegato I con la seguente selezione di modalità delle classificazioni di variabili censuarie specificate nell'allegato I:

Modalità di variabili censuarie da classificare in base alla griglia di riferimento con celle di 1 km ²		STAT.G.
0.	SEX.0.: Popolazione totale	0.
1.	SEX.1.: Maschi	1.
2.	SEX.2.: Femmine	2.
3.	AGE.G.1.: Meno di 15 anni	3.
4.	AGE.G.2.: Da 15 a 64 anni	4.
5.	AGE.G.3.: 65 anni e più	5.
6.	CAS.L.1.1.: Occupati ⁽¹⁾	6.
7.	POB.L.1.: Luogo di nascita nel paese dichiarante	7.
8.	POB.L.2.1.: Luogo di nascita in un altro Stato membro dell'UE	8.
9.	POB.L.2.2.: Luogo di nascita in altro paese	9.
10.	ROY.1.: Stessa dimora abituale un anno prima del censimento	10.
11.	ROY.2.1.: Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento: trasferimento all'interno del paese dichiarante	11.
12.	ROY.2.2.: Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento: trasferimento dall'estero nel paese dichiarante	12.

⁽¹⁾ I dati per la modalità «occupati» sono trasmessi per quanto possibile, in funzione della loro disponibilità nello Stato membro dichiarante.



ALLEGATO III

Metadati richiesti per i dati della griglia da 1 km² di cui all'articolo 7**Metadati sui dati**

1. Gli Stati membri aggiungono, se del caso, le seguenti etichette a un dato:
 - a) «provvisorio»;
 - b) «popolato»;
 - c) «riveduto»;
 - d) «cfr. informazioni allegate»;
 - e) «riservato» (*).
2. Solo i valori dei dati sulla «popolazione totale» che sono trasmessi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e che non sono considerati dati definitivi dallo Stato membro al momento della dichiarazione sono contrassegnati con l'etichetta «provvisorio».
3. L'etichetta «popolato» è applicabile soltanto ai dati sulla «popolazione totale» a norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
4. Per ciascun valore dei dati contrassegnato con almeno una delle etichette «riveduto» o «cfr. informazioni allegate» va fornito un testo esplicativo.
5. Ciascun dato il cui valore riservato sia stato sostituito dal valore speciale «non disponibile» è contrassegnato con l'etichetta «riservato».

Metadati sulle variabili

In aggiunta ai metadati sulle variabili trasmessi alla Commissione (Eurostat) ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/712, gli Stati membri forniscono metadati su ciascuna variabile inclusa nell'allegato I informando in merito alle fonti dei dati e alla metodologia utilizzata per ottenere i valori dei dati per tale variabile in base alla griglia di riferimento con celle di 1 km². In particolare, i metadati contengono:


- informazioni sull'attendibilità e sull'accuratezza dei valori dei dati indicati;
- una descrizione della metodologia eventualmente utilizzata per stimare i valori dei dati in base alla griglia di riferimento con celle di 1 km², comprese l'attendibilità e l'accuratezza dei valori dei dati risultanti;
- una descrizione della metodologia eventualmente utilizzata per attribuire le persone a celle specifiche della griglia in relazione alla variabile «luogo di dimora abituale», comprese informazioni sulle caratteristiche delle persone di cui alla modalità GEO.G.y.

Metadati di riferimento

Ai fini del presente regolamento le informazioni sui metadati e la loro struttura specificate nell'allegato del regolamento (UE) 2017/881 sono integrate dalle seguenti sezioni che si riferiscono in modo specifico ai dati della griglia da 1 km²:

- la sezione 3.3. «Trattamento e valutazione» è integrata dalla sottosezione supplementare 3.3.3. «Informazioni aggiuntive sulla metodologia generica (non connessa a variabili) applicata al fine di produrre il set di dati della griglia con celle di 1 km²»;
- la sezione 3.4. «Diffusione» è integrata da informazioni specifiche sulle misure di controllo della divulgazione di dati statistici in relazione al set di dati della griglia con celle di 1 km²; gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni circa le misure connesse alla protezione armonizzata dei dati della griglia da 1 km², specificando in particolare se si sono avvalsi delle buone pratiche e delle linee guida del sistema statistico europeo per la protezione armonizzata contro il rischio di divulgazione di dati della griglia da 1 km²;
- la sezione 4.2. «Tempestività e puntualità» è integrata da una o più date specifiche per la trasmissione ed eventuali revisioni dei dati e dei metadati della griglia da 1 km²;
- la sezione 4. «Valutazione della qualità dei dati» è integrata dalla sottosezione supplementare 4.7 «Informazioni geografiche - qualità dei dati» comprendente i principi di qualità in termini geografici, in particolare la comparabilità e la copertura territoriale, la precisione della posizione, nonché la coerenza temporale e la completezza dei dati geografici utilizzati per la geocodifica.

(*) Tale etichetta non è applicabile ai dati sulla popolazione totale come specificato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1800 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2018

che stabilisce i volumi limite per gli anni 2019 e 2020 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
- (2) A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2015, 2016 e 2017 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2019 e 2020.
- (3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1° gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2019, e che, pertanto, entri in vigore il prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Per gli anni 2019 e 2020, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2020.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GUL 138 del 25.5.2017, pag. 57).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo di applicazione		Volume limite (in t)
			2019	2020	
78.0020	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° giugno al 30 settembre		326 943
78.0015			Dal 1° ottobre	al 31 maggio	811 333
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio al 31 ottobre		76 688
78.0075			Dal 1° novembre	al 30 aprile	46 494
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre	al 30 giugno	55 581
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre		60 635
78.0110	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28	Arance	Dal 1° dicembre	al 31 maggio	678 007
78.0120	0805 22 00	Clementine	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	100 326
78.0130	0805 21 0805 29 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	164 563
78.0160	0805 50 10	Limoni	Dal 1° gennaio al 31 maggio		36 456
78.0155			Dal 1° giugno al 31 dicembre		340 396
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 16 luglio al 16 novembre		83 264
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio al 31 agosto		399 660
78.0180			Dal 1° settembre al 31 dicembre		48 524
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio al 30 aprile		144 570
78.0235			Dal 1° luglio al 31 dicembre		28 470
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno al 31 luglio		114 722
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 16 maggio al 15 agosto		36 289
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dal 16 giugno al 30 settembre		303 691
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dal 16 giugno al 30 settembre		28 092



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1801 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2018
relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ⁽³⁾ dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) L'Irlanda ha informato il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della medesima decisione.
- (4) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (5) L'Irlanda ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati sul DNA.
- (6) L'Irlanda ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria.
- (7) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Irlanda e il gruppo di valutazione austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.
- (8) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA.
- (9) Il 16 luglio 2018 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l'Irlanda ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (10) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati sul DNA, l'Irlanda dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.
- (11) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione della decisione stessa, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.

⁽¹⁾ GUL 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 24 ottobre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (12) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.
- (13) La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, l'Irlanda può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 23 novembre 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER

19CE0215



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1802 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2018
relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali forniti ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ⁽³⁾ dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) La Croazia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici.
- (5) La Croazia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Lituania e la Slovacchia.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Croazia e il gruppo di valutazione della Lituania e della Slovacchia ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo competente del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.
- (8) Il 16 luglio 2018 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Croazia aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Croazia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- (10) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.
- (11) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- (12) La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

⁽¹⁾ GUL 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 24 ottobre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Croazia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 23 novembre 2018.

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER

19CE0216



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1803 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2018

che autorizza la Francia a concludere un accordo, rispettivamente, con Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna affinché i trasferimenti di fondi tra la Francia e ognuno dei suddetti territori siano considerati trasferimenti di fondi all'interno della Francia conformemente al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 7434]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24,

vista la domanda presentata dalla Francia a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/847,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2009/853/CE della Commissione ⁽²⁾, alla Francia è stata concessa una deroga per i trasferimenti di fondi tra, rispettivamente, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna e la Francia.
- (2) A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/847, il 24 marzo 2017 la Francia ha chiesto il rinnovo della deroga per i trasferimenti di fondi tra, rispettivamente, Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna e la Francia.
- (3) I territori francesi d'oltremare contemplati dalla decisione 2009/853/CE sono diversi da quelli per i quali è richiesto il rinnovo della deroga. Di conseguenza, la domanda della Francia rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/847.
- (4) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/847, dal 24 marzo 2017 i trasferimenti di fondi tra, rispettivamente, Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna e la Francia sono considerati provvisoriamente alla stregua di trasferimenti di fondi all'interno della Francia.
- (5) Il 25 maggio 2018 gli Stati membri sono stati informati, con procedura scritta del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, del fatto che la Commissione ritiene di aver ricevuto le informazioni necessarie per esaminare la domanda della Francia.
- (6) Lo status di Saint-Barthélemy nei confronti dell'Unione è cambiato; con decisione n. 528/2012/UE del Consiglio ⁽³⁾ Saint-Barthélemy è diventata uno dei paesi e dei territori d'oltremare dell'Unione. In virtù della convenzione monetaria del 12 luglio 2011 tra l'Unione europea e la Repubblica francese ⁽⁴⁾, Saint-Barthélemy fa parte dell'area monetaria della Francia e l'euro ha corso legale in tale territorio.
- (7) Anche lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione è cambiato; con decisione 2014/162/UE del Consiglio ⁽⁵⁾ Mayotte è diventata un dipartimento francese d'oltremare e una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Mayotte pertanto non dovrebbe essere oggetto della presente decisione.


⁽¹⁾ GUL 141 del 5.6.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2009/853/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che autorizza la Francia a concludere un accordo, rispettivamente, con Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna affinché i trasferimenti di fondi tra la Francia e ognuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Francia in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 312 del 27.11.2009, pag. 71).

⁽³⁾ Decisione n. 528/2012/UE del Consiglio, del 24 settembre 2012, che modifica la decisione 2001/822/CE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (GUL 264 del 29.9.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Accordo monetario tra l'Unione europea e la Repubblica francese, relativo al mantenimento dell'euro a Saint-Barthélemy, in seguito al suo cambiamento di status nei confronti dell'Unione europea (GUL 189 del 20.7.2011, pag. 3).

⁽⁵⁾ Decisione 2014/162/UE del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica la decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio 2014 (GUL 89 del 25.3.2014, pag. 3).



- (8) Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna non fanno parte del territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato. Tuttavia, Saint Pierre e Miquelon, conformemente alla decisione 1999/95/CE del Consiglio ⁽¹⁾, e la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna, in virtù del protocollo n. 18 sulla Francia allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fanno tutte parte dell'area monetaria della Francia e l'euro ha corso legale in tutti questi territori.
- (9) Di conseguenza, Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna soddisfano il requisito definito all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2015/847.
- (10) I prestatori di servizi di pagamento di Saint-Barthélemy, di Saint Pierre e Miquelon, della Nuova Caledonia, della Polinesia francese e di Wallis e Futuna partecipano direttamente ai sistemi di pagamento e di regolamento della Francia, in particolare al CORE o al Target2-Banque de France. Pertanto, essi soddisfano il criterio di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2015/847.
- (11) Affinché i regolamenti dell'Unione siano applicabili a Saint-Barthélemy, a Saint Pierre e Miquelon, alla Nuova Caledonia, alla Polinesia francese e a Wallis e Futuna, è necessario che la Francia adotti norme specifiche in tal senso. L'adozione da parte della Francia dell'ordinanza n. 2016-1635 del 1° dicembre 2016, in particolare gli articoli 18 e 19, garantisce che detti territori hanno integrato nei rispettivi ordinamenti giuridici disposizioni corrispondenti a quelle del regolamento (UE) 2015/847.
- (12) Di conseguenza, Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna hanno adottato norme identiche a quelle fissate nel regolamento (UE) 2015/847 e impongono ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento di applicarle, soddisfacendo quindi il criterio di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del suddetto regolamento.
- (13) È quindi opportuno concedere alla Francia la deroga richiesta.
- (14) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata a concludere un accordo, rispettivamente, con Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna affinché i trasferimenti di fondi tra la Francia e ognuno dei suddetti territori siano considerati trasferimenti di fondi all'interno della Francia conformemente al regolamento (UE) 2015/847.

Articolo 2

La decisione 2009/853/CE è abrogata.


Articolo 3

La repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2018

Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione 1999/95/CE del Consiglio, del 31 dicembre 1998, relativa al regime monetario nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte (GU L 30 del 4.2.1999, pag. 29).



AVVISO AL LETTORE

La decisione del Comitato misto SEE n. 243/2016 è stata ritirata e pertanto lasciata in bianco.

19CE0194

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 244/2016
del 2 dicembre 2016
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1804]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture ⁽¹⁾ deve essere integrata nell'accordo SEE.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 L 0076**: Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 1).»

2. Le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«e) All'articolo 7 decies, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

“Per quanto riguarda i sistemi di pedaggio, sulla rete stradale transeuropea in parti della Norvegia diverse dalla Norvegia sudorientale, l'attuale livello di sconti o riduzioni sul pedaggio a favore degli utenti abituali può essere applicato ai sistemi di pedaggio già istituiti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 129/2012 del 13 luglio 2012 ⁽¹⁾, a condizione che la quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione sia inferiore al 30 %.


Per i sistemi di pedaggio istituiti dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 129/2012, gli sconti o le riduzioni sui pedaggi a favore degli utenti abituali possono superare il livello fissato all'articolo 7 decies, paragrafo 2, lettera c), della presente direttiva, a condizione che:

- la quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione non superi il 5 %;
- il livello degli sconti o delle riduzioni sia giustificato da circostanze specifiche, in particolare quando la rete di infrastrutture in questione sia costituita da ponti o gallerie per sostituire un traghetto.

⁽¹⁾ GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 8.”»

3. La lettera f) è rinominata lettera d) e il testo «7, paragrafo 9» in essa contenuto diventa «7, paragrafo 1».

¹⁾ GUL 269 del 14.10.2011, pag. 1.



Articolo 2

Il testo della direttiva 2011/76/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




*Dichiarazione degli Stati EFTA***in merito alla decisione del Comitato misto SEE n. 244/2016, che integra la direttiva 2011/76 nell'accordo SEE**

L'integrazione dell'articolo 2, lettera b), dell'articolo 7 quater, dell'articolo 7 septies, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 7 octies, paragrafo 1, punto iv), dell'articolo 7 nonies, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 7 decies, paragrafo 1, dell'articolo 7, undecies, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d) e degli allegati III bis e III ter della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture ⁽¹⁾, quale modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture ⁽²⁾, nell'accordo SEE lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE.

⁽¹⁾ GUL 187 del 20.7.1999, pag. 42.

⁽²⁾ GUL 269 del 14.10.2011, pag. 1.



RETTIFICHE

Rettifica alla decisione (PESC) 2018/1787 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293 del 20 novembre 2018)

Pagina 10, nella data e firma della decisione:

anziché: «Fatto a Lussemburgo, il 19 novembre 2018»

leggasi: «Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018».

(Decisione pubblicata in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 71)

19CE0239

Rettifica della decisione (UE) 2018/1464 del Consiglio del 28 settembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di elenchi di persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al capo 24 dell'accordo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 245 del 1 ottobre 2018)

Alla pagina 14:

anziché: «TESTO ACCLUSO»;

leggasi: «PROGETTO».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 60 del 3 agosto 2015)

19CE0240



Rettifica della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141 del 5 giugno 2015)

Pagina 106, articolo 53, paragrafo 2, secondo comma:

anziché: «Qualora una FIU debba di ottenere informazioni ulteriori da un soggetto obbligato avente sede in un altro Stato membro che opera nel suo territorio, la richiesta è indirizzata alla FIU dello Stato membro nel cui territorio ha sede il soggetto obbligato. ...»

leggasi: «Qualora una FIU cerchi di ottenere informazioni ulteriori da un soggetto obbligato avente sede in un altro Stato membro che opera nel suo territorio, la richiesta è indirizzata alla FIU dello Stato membro nel cui territorio ha sede il soggetto obbligato. ...».


(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 95 del 6 dicembre 2018)

19CE0241


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUE-05) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 11,00



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 9 0 1 1 7 *

